

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 28 MAGGIO 2001

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 22

S O M M A R I O

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 4 MAGGIO 2001 – N. 514 [1.8.0]
Nomina di due componenti effettivi nel collegio sindacale del centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo dell’artigianato e delle piccole imprese – CESTEC s.p.a. 1725

B) DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 9 MAGGIO 2001 – N. 10566 [1.8.0]
Nomina del sig. Roberto Ferrario quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese, in sostituzione del sig. Alberto Spotorno, dimissionario 1725

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 22 MAGGIO 2001 – N. 11747 [2.2.1]
Approvazione, ai sensi dell’art. 9 della l.r. 9/99 e dell’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione urbana dell’area dello scalo ferroviario di smesso di Porta Vittoria nel territorio del comune di Milano 1725

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 23 MAGGIO 2001 – N. 11855 [2.2.1]
Approvazione, ai sensi dell’art 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 2 e 7 della l.r. n. 14 del 15 maggio 1993 dell’Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di una struttura polivalente «Palatenda», di impianti sportivi e relative attrezzature di supporto situate in Comune di Bergamo 1726

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 22 NOVEMBRE 2000 – N. 6/2293 [1.8.0]
Nomina del sig. Renato Filisetti quale componente effettivo del consiglio di amministrazione della fondazione «Orchestra stabile di Bergamo – G. Donizetti» 1727

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 22 NOVEMBRE 2000 – N. 6/2294 [1.8.0]
Nomina del dott. G. Paolo Barcella quale componente effettivo del consiglio dei revisori dei conti della fondazione «Orchestra stabile di Bergamo – G. Donizetti» 1727

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 11 DICEMBRE 2000 – N. 7/2609 [5.3.5]
Azienda Agricola Della Rovere, con sede legale in Parabiago (MI), via Mons. Pogliani, 5 – Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto di compostaggio di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva e riutilizzo in agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Uboldo (VA) – Artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97, art. 6 del d.lgs. n. 99/92 e art. 6 del d.P.R. 203/88 1727

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 GENNAIO 2001 – N. 7/3050 [5.3.5]
Autorizzazione alla ditta Odierna Scavi e Costruzioni s.n.c. con sede legale in Vigevano (PV), via Cascina Barbavara n. 56, all’esercizio di un impianto mobile di frantumazione, selezione e vagliatura di rifiuti inerti – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 1733

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 GENNAIO 2001 – N. 7/3055 [5.3.5]
Ditta Mafra s.n.c. di Fracassi Guerino & C. con sede legale in Truccazzano (MI) – viale Montenero n. 27/B – Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio dell’ampliamento e riorganizzazione dell’impianto di ammasso e trattamento carcasce di veicoli a motore, rimorchi e simili posto a confine tra i comuni di Truccazzano (MI) e Melzo (MI) con accesso dal comune di Truccazzano – viale Montenero n. 27/B, già autorizzato con d.g.r. n. 6/37075 del 29 giugno 1998 – Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 1734

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 GENNAIO 2001 – N. 7/3056 [5.3.5]	
Ditta 3 Zeta s.r.l. con sede legale in Saronno (VA) – piazza De Gasperi n. 24 – Autorizzazione alla gestione di un impianto mobile marca «REV» tipo «UFS 100/V» matricola n. 10167 del 1996 per lo svolgimento di campagne di attività di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	1736
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 GENNAIO 2001 – N. 7/3242 [5.3.5]	
Ditta Ara s.n.c. di Zanardi Franco & Figlio con sede legale in Seriate (BG) – via Nazionale n. 119 – Rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presso l'impianto sito in comune di Seriate (BG) – via Nazionale n. 119 – Artt. 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	1737
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 GENNAIO 2001 – N. 7/3248 [5.3.5]	
Modifiche e integrazioni alla d.g.r. n. 6/41183 del 29 gennaio 1999, di autorizzazione alla ditta Socoma s.r.l. per l'esercizio di un centro di raccolta, messa in sicurezza, demolizione e recupero di carcasse veicoli a motore e simili sito in comune di Olgiate Olona (VA) con ingressi ubicati in via Roma e via Gorizia s.n.c. – Artt. 27, 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	1739
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 2 FEBBRAIO 2001 – N. 7/3316 [5.3.5]	
Ditta Sud Milanese Società d'Intervento s.p.a. con sede legale a Noverasco d'Opera (MI), via Enrico Fermi 1/7 – Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di deposito preliminare e di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in comune di S. Giuliano Milanese (MI), loc. Cascina Rancate – Artt. 27 e 28 del d.lgs. 22 del 5 febbraio 1997 e art. 7 del d.P.R. 203 del 24 maggio 1988	1741
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 FEBBRAIO 2001 – N. 6/3557 [5.3.5]	
Ditta Elettrochimica Carrara di Mistò Angelo & C. s.a.s. con sede legale in Malnate (VA), via Sonzini 14 – Rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l'impianto sito in Malnate (VA), via Sonzini 14 – Artt. 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.	1746
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 FEBBRAIO 2001 – N. 7/3558 [5.3.5]	
Ditta Autodemolizione La Goitese s.n.c. di Galeotti Cesare e Pasquali Renzo con sede legale in Goito (MN) – strada Segrada n. 35 – Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'ampliamento delle superfici all'impianto sito in comune di Goito (MN) – strada Segrada n. 35 e rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi – Artt. 27, 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.	1750
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE II MAGGIO 2001 – N. 7/4530 [2.1.0]	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Sanità (legge 502/92, legge 662/96) – 23° provvedimento	1752
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE II MAGGIO 2001 – N. 7/4531 [1.8.0]	
Designazione di un rappresentante della regione Lombardia nel collegio dei revisori dei conti del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio	1752
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE II MAGGIO 2001 – N. 7/4545 [2.2.1]	
Modalità di partecipazione della regione della conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla definizione dell'accordo di programma per l'insediamento nella zona speciale Z4 (Bicocca-Pirelli) di nuove strutture dell'università statale e dell'istituto nazionale neurologico «Carlo Besta»	1752
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE II MAGGIO 2001 – N. 7/4547 [2.2.1]	
Promozione di un accordo di programma per la realizzazione del «Progetto integrato di sviluppo socio-economico del territorio della Alta Valle Camonica»	1753
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE II MAGGIO 2001 – N. 7/4555 [3.1.0]	
Accreditamento del Centro Socio Educativo «Fior di Loto» con sede in frazione Formigosa Mantova	1754
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE II MAGGIO 2001 – N. 7/4556 [3.1.0]	
Ampliamento dell'accreditamento della RSA «Centro geriatico Il Ronco» con sede in Casasco Intelvi (CO)	1754
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE II MAGGIO 2001 – N. 7/4584 [5.2.0]	
Modalità e criteri per l'accesso da parte delle province e dei comuni ai finanziamenti per la realizzazione di opere di rinforzo e di adeguamento delle infrastrutture stradali a seguito dell'usura causata dal transito dei mezzi d'opera ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 285 del 30 aprile 1992	1754
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE II MAGGIO 2001 – N. 7/4590 [5.3.1]	
Integrazione alla d.g.r. n. 2153 del 17 novembre 2000 «Modifica alla d.g.r. n. 999/2000: Proroga dei termini e modifica dell'allegato «C1», relativo agli interventi del Naviglio Grande, degli edifici con particolare interesse storico, artistico e sociale e agli interventi sperimentali»	1756
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 MAGGIO 2001 – N. 7/4658 [1.5.0]	
Referendum consultivo regionale – disposizioni in ordine al rimborso delle spese a favore dei comuni	1758
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 MAGGIO 2001 – N. 7/4760 [4.1.0]	
Integrazione e parziale rettifica della deliberazione n. 4096 del 30 marzo 2001 «Eventi alluvionali ottobre-novembre 2000. Determinazioni per la concessione dei benefici e la gestione dei controlli previsti dalla direttiva della presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile, del 30 gennaio 2001 per i danni alle attività produttive». Proroga dei termini di presentazione delle domande per i soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali ottobre-novembre 2000	1761

5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine

2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

5.2.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione

5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette

1.5.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Partecipazione popolare

4.1.0 SVILUPPO ECONOMICO / Interventi speciali

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

CIRCOLARE REGIONALE 26 APRILE 2001 - N. 26

[3.2.0]

Direzione Generale Sanità - Delibera di Giunta Regionale 7/3312 del 2 febbraio 2001 «Approvazione delle direttive in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1999 n. 15, relative alle attività sanitarie svolte presso strutture pubbliche e private» 1762

CIRCOLARE REGIONALE 2 MAGGIO 2001 - N. 27

[3.1.0]

Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Autorizzazione e accreditamento dei consultori familiari - Tariffazione delle prestazioni consultoriali 1769

CIRCOLARE REGIONALE 7 MAGGIO 2001 - N. 28

[3.1.0]

Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Rendicontazione dei servizi accreditati e modalità per la determinazione delle tariffe spettanti per l'anno 2001 1772

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 3 MAGGIO 2001 - N. 10200

[5.5.0]

Direzione Generale OO.PP., Politiche per la Casa e Protezione Civile - Presa d'atto delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro generale Regionale del Volontariato, Sezione D) - Protezione Civile, ai sensi della l.r. 22/93, alla data del 31 dicembre 2000 1773

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 9 MAGGIO 2001 - N. 10558

[3.1.0]

Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Approvazione del nuovo statuto dell'I.P.A.B. denominata Casa di Riposo «Villa del Sorriso», con sede legale nel comune di Bormio (SO) 1779

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 21 MAGGIO 2001 - N. 11591

[4.3.0]

Direzione Generale Agricoltura - Modifiche ed integrazioni all'allegato 7 della d.g.r. n. 7/960 del 3 agosto 2000, revoca e sostituzione della scheda della misura m allegata al decreto n. 20006 del 10 agosto 2000 di adozione della modulistica integrativa per la presentazione delle domande di adesione al Piano di sviluppo rurale 2000-2006 1779

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 25 MAGGIO 2001 - N. 12053

[4.3.0]

Direzione Generale Agricoltura - Adozione modalità applicative della direttiva 10 aprile 2001 «Integrazione alla direttiva per l'applicazione dell'art. 4-bis della legge n. 365/2000 - settore agricoltura, emessa dal ministro dell'interno - delegato per il coordinamento della protezione civile 1785

F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 27 DICEMBRE 2000 - N. 33221

[5.3.5]

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Ditta OLGIE T s.n.c. di Cesco Ivano & C. - Presa d'atto della variazione della sede legale e conseguente adeguamento della d.g.r. 5 dicembre 1997 n. 32998, di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, sito in Robecchetto con Induno (MI), via Chiesa 14, e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento mediante deposito temporaneo e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 1787

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 15 MARZO 2001 - N. 5851

[5.3.5]

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Presa d'atto del contratto d'affitto di ramo d'azienda, tale per cui titolare dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto per il trattamento e la valorizzazione di RSU, RSAU e frazioni derivanti dalla raccolta differenziata, di cui alla d.g.r. 19 giugno 1998, n. 36949 deve intendersi la ditta Bellisolina s.r.l., con sede legale in Galgagnano (LO), via Martiri della Cagnola 62 1787

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 APRILE 2001 - N. 9209

[5.3.5]

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Rettifica, per mero errore materiale, della d.g.r. n. 3566 del 26 febbraio 2001, avente per oggetto: «Ditta Nova Spurghi s.r.l., con sede legale in Brescia, via Girelli n. 1 - Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti all'impianto sito in Brescia, via Girelli n. 1, e contestuale rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 14553 del 14 giugno 1996, all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D8, D9, D15) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi - Artt. 27, 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Art. 5 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 1788

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 APRILE 2001 - N. 9210

[5.3.5]

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Rettifica della d.g.r. n. 7/3551 del 26 febbraio 2001 avente per oggetto: «Ditta Faustini Pietro di Faustini Pietro & Bersini s.n.c. con sede legale in Brescia, via Rose di Sotto n. 44. Proroga e integrazione dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle operazioni di recupero (R4, R13) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in Brescia, via Rose, e contestuale presa d'atto della variazione di ragione sociale. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 1789

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 23 APRILE 2001 - N. 9508

[5.2.0]

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Bollate (MI) - Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune del tratto della strada del «Villaggio Guido Dorso Groane» al mappale 278 1789

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 23 APRILE 2001 - N. 9509

[5.2.0]

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Bollate (MI) - Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune dei tratti di via Po ai mappali 318 e 320 1789

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 23 APRILE 2001 - N. 9510

[5.2.0]

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Rivolta d'Adda (CR) - Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune del tratto di strada vicinale denominata «Bizzarretta» 1790

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

5.5.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Protezione civile

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

5.2.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 8 MAGGIO 2001 – N. 10416	[5.2.0]
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Lumezzane (BS) – Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune del tratto di reliquato stradale in via Benedetto Croce ex via Cargne	1790
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 8 MAGGIO 2001 – N. 10418	[5.2.0]
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Bracca (BG) – Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di un tratto di mulattiera comunale in località Bracca Centro	1790
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 8 MAGGIO 2001 – N. 10419	[5.2.0]
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Brescia – Declassificazione a strada comunale del tronco della S.P. n. 74 «Torbole Casaglia-Castelmella-S.P. IX» compreso tra il Km 3+500 e il Km 3+820, all'interno del centro abitato di Castelmella (BS) e classificazione a strada provinciale della variante esterna all'abitato tra il Km 3+500 ed il nuovo incrocio con la S.P. n. 35 . . .	1790
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 10 MAGGIO 2001 – N. 10628	[5.3.5]
Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Progetto di «Impianto per il raggruppamento, ricondizionamento e deposito temporaneo di rifiuti speciali provenienti da terzi» da realizzarsi nel comune di Mozzo (BG) – via Don Mozzi, da parte della ditta Ecocentro Soluzioni Ambientali s.r.l. Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R., 12 aprile 1996	1790
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 18 MAGGIO 2001 – N. 11486	[4.3.0]
Direzione Generale Agricoltura – Approvazione calendario di raccolta dei tartufi 2001-2002 ai sensi dell'art. 5 della l.r. 8 luglio 1989, n. 24 «Norme in materia di raccolta dei tartufi»	1790

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

[BUR2001011]

[1.8.0]

D.P.C.R. 4 MAGGIO 2001 – N. 514**Nomina di due componenti effettivi nel collegio sindacale del centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo dell'artigianato e delle piccole imprese – CESTEC s.p.a.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

Decreta

Di nominare, quali componenti effettivi del collegio sindacale del centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo dell'artigianato e delle piccole imprese – CESTEC s.p.a., i signori:

– Raffaella Pagani, nata a Milano il 21 giugno 1971 e residente a Milano in via Ausonio 5

– Anna Magoni, nata a Morbegno il 13 luglio 1948 e residente ad Erba in via Clerici, 24.

Il presidente: Attilio Fontana

B) DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2001012]

[1.8.0]

D.P.G.R. 9 MAGGIO 2001 – N. 10566**Nomina del sig. Roberto Ferrario quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese, in sostituzione del sig. Alberto Spotorno, dimissionario**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

1. di nominare il sig. Roberto Ferrario, nato a Milano il 6 settembre 1947 e residente a Busto Arsizio (VA) in piazza Garibaldi, n. 1, quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese, in sostituzione del sig. Alberto Spotorno, dimissionario, in rappresentanza dell'Associazione Piccole e Medie Industrie della provincia di Varese, per il settore industria;

2. di notificare il presente decreto al nominato, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese, alla associazione designante e al Ministero dell'Industria;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

[BUR2001013]

[2.2.1]

D.P.G.R. 22 MAGGIO 2001 – N. 11747**Approvazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 9/99 e dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione urbana dell'area dello scalo ferroviario dismesso di Porta Vittoria nel territorio del comune di Milano**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 «Disciplina delle procedure per gli Accordi di Programma»;

Vista la legge regionale 12 aprile 1999 n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento»;

Richiamato, in particolare, l'art. 9 della citata legge regionale 9/99 che prevede, per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento comportanti variante agli strumenti urbanistici vigenti o la partecipazione di più soggetti pubblici e privati, la promozione da parte del sindaco della procedura dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico sugli enti locali»;

Vista la nota PG n. 632.780 del 6 dicembre 2000 con la quale il sindaco del comune di Milano ha promosso l'avvio della procedura di un Accordo di Programma con la Regione Lombardia relativo all'approvazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione urbana dell'area dello scalo ferroviario dismesso di Porta Vittoria;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2671 del 15 dicembre 2000, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 1 del 2 gennaio 2001, con la quale la Regione Lombardia ha deliberato le modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione urbana dell'area dello scalo ferroviario dismesso di Porta Vittoria;

Visto il d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000 con il quale l'assessore regionale al territorio e urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti del presidente della Giunta regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento attivati ai sensi della l.r. 9/99;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 48 del 5 giugno 2000 con la quale il consiglio comunale di Milano, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 9/99, ha approvato il Documento di Inquadramento allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi della propria azione amministrativa nell'ambito di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta

1. di approvare, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 9/99 e per gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,

l'Accordo di Programma sottoscritto a Milano in data 27 marzo 2001 dal presidente e dall'assessore al territorio e urbanistica della Regione Lombardia, dal sindaco e dall'assessore allo sviluppo del territorio e arredo urbano del comune di Milano, avente ad oggetto il Programma Integrato di Intervento finalizzato all'attuazione interventi di riqualificazione urbana nell'ambito dell'area dello scalo ferroviario dismesso di Porta Vittoria, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, dando contestualmente atto che i relativi allegati sono conservati in copia originale presso l'Unità Organizzativa Piani e Programma Urbanistici, Direzione Generale Territorio e Urbanistica;

2. di disporre ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14/1993 la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. il presidente
l'assessore al territorio e urbanistica:
Alessandro Moneta

[BUR2001014]

D.P.G.R. 23 MAGGIO 2001 - N. 11855

[2.2.1]

Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 2 e 7 della l.r. n. 14 del 15 maggio 1993 dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di una struttura polivalente «Palatenda», di impianti sportivi e relative attrezzature di supporto situate in Comune di Bergamo

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

Vista la legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 «Disciplina delle procedure per gli Accordi di Programma»;

Vista la nota pervenuta il 10 marzo 2000 con la quale il sindaco del comune di Bergamo ha promosso l'avvio della procedura per addvenire ad un Accordo di Programma con la Regione Lombardia relativo alla realizzazione di una struttura polivalente «Palatenda», di impianti sportivi e relative attrezzature di supporto, nonché alla definizione dell'assetto urbanistico delle aree limitrofe di proprietà dell'amministrazione Provinciale;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 900 del 3 agosto 2000, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 del 28 settembre 2000, con la quale la Regione Lombardia ha deliberato le modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'accordo di programma finalizzato alla realizzazione di una struttura polivalente «Palatenda», di impianti sportivi e relative attrezzature di supporto situate in Comune di Bergamo;

Visto il d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000 con il quale l'Assessore Regionale al Territorio e Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti del Presidente della Giunta Regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti, per l'approvazione nei procedimenti relativi agli Accordi di Programma promossi, ai sensi l'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico sugli Enti Locali»;

Visto il decreto n. 4294 del 27 febbraio 2001 con il quale la Direzione regionale competente ha determinato l'esclusione dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale del progetto in argomento;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 7/3985 del 23 marzo 2001, con la quale la Regione Lombardia ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di una struttura polivalente «Palatenda» di impianti sportivi e relative attrezzature di supporto situate in Comune di Bergamo;

Rilevato, che in data 30 marzo 2001 l'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, l'Assessore all'Urbanistica del comune di Bergamo e il Presidente della Provincia di Bergamo hanno sottoscritto l'Accordo di programma finalizzato alla realizzazione di una struttura polivalente «Palatenda», di impianti sportivi e relative attrezzature di supporto situate in Comune di Bergamo;

Considerato che il Consiglio Comunale di Bergamo, con deliberazione n. 121613 del 9 aprile 2001 ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Dato atto che nell'Accordo di programma è stabilito che, a seguito della ratifica dell'adesione del Sindaco del comune di

Bergamo l'Accordo sarebbe stato approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 il presente provvedimento produce gli effetti di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 determinando le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 il presente provvedimento comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 2 della legge regionale n. 14 del 16 maggio 1993 l'Accordo di Programma sottoscritto a Bergamo in data 30 marzo 2001, dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, dall'Assessore all'Urbanistica del comune di Bergamo e dal Presidente della Provincia di Bergamo avente ad oggetto la realizzazione di una struttura polivalente «Palatenda», di impianti sportivi e relative attrezzature di supporto situate in Comune di Bergamo, dando contestualmente atto che i relativi allegati sono conservati in copia originale presso, l'Unità Organizzativa Piani e Programma Urbanistici Direzione Generale Territorio e Urbanistica;

2. di disporre ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14/1993 la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. Il Presidente
l'assessore al Territorio e Urbanistica
Alessandro Moneta

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2001015]

[1.8.0]

D.G.R. 22 NOVEMBRE 2000 – N. 6/2293**Nomina del sig. Renato Filisetti quale componente effettivo del consiglio di amministrazione della fondazione «Orchestra stabile di Bergamo – G. Donizetti»****LA GIUNTA REGIONALE**

Omissis

Delibera

1. di nominare, quale componente effettivo del consiglio di amministrazione della fondazione «Orchestra stabile di Bergamo – G. Donizetti», il Mo. Renato Filisetti, nato a Dossena (BG) l'1 novembre 1962;

2. di notificare la presente deliberazione alla fondazione e all'interessato, nonché di trasmetterla al consiglio regionale, per quanto di competenza;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR2001016]

[1.8.0]

D.G.R. 22 NOVEMBRE 2000 – N. 6/2294**Nomina del dott. G. Paolo Barcella quale componente effettivo del consiglio dei revisori dei conti della fondazione «Orchestra stabile di Bergamo – G. Donizetti»****LA GIUNTA REGIONALE**

Omissis

Delibera

1. di nominare, quale componente effettivo del collegio dei revisori dei conti della fondazione «Orchestra stabile di Bergamo – G. Donizetti», il dott. G. Paolo Barcella, nato a Bergamo il 27 dicembre 1949;

2. di notificare la presente deliberazione alla fondazione e all'interessato, nonché di trasmetterla al consiglio regionale, per quanto di competenza;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR2001017]

[5.3.5]

D.G.R. II DICEMBRE 2000 – N. 7/2609**Azienda Agricola Della Rovere, con sede legale in Parabiago (MI), via Mons. Pogliani, 5 – Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di compostaggio di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva e riutilizzo in agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Uboldo (VA) – Artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97, art. 6 del d.lgs. n. 99/92 e art. 6 del d.P.R. 203/88****LA GIUNTA REGIONALE**

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto e di autorizzare, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 6 del d.lgs. 99/92, la Azienda Agricola Della Rovere, con sede legale in Parabiago (MI), via Mons. Pogliani, 5, alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di compostaggio di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva e riutilizzo in agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Uboldo (VA), alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione stessa;

3. di disporre che il soggetto autorizzato avvii l'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero previo accertamento da parte della provincia di Varese degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

4. di demandare il controllo degli adempimenti prescritti,

ai sensi del d.P.R. 203/88, nell'allegato B del presente provvedimento all'ente responsabile del servizio di rilevamento competente per territorio;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, nonché ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 203/88, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Varese, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

7. che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Varese, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

8. dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

9. di determinare in L. 225.000.000 (duecentoventicinquemilioni) l'ammontare totale della garanzia finanziaria, così suddivisa:

Compostaggio

– L. 114.000.000 per la messa in riserva di 3.800 mc di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso all'impianto,

– L. 18.000.000 per il deposito preliminare di 60 mc di scarti da smaltire esternamente all'impianto;

– L. 48.000.000 per il trattamento di 12.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi;

Messa in riserva e riutilizzo fanghi in agricoltura

– L. 16.200.000 per la messa in riserva di 540 mc di rifiuti speciali non pericolosi da inviare al riutilizzo in agricoltura;

– L. 28.800.000 per il riutilizzo in agricoltura di massimo 1.600 t/a di rifiuti speciali

Tale garanzia deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/1999;

10. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a.r. al soggetto interessato, per gli adempimenti di cui al precedente p.to 9, trasmettendone copia alla provincia ed al comune territorialmente competenti;

11. di disporre che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9. entro novanta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento o la non conformità all'allegato A della d.g.r. n. 45274/1999 comporti la revoca del provvedimento stesso;

12. di disporre che gli effetti del presente atto decorrano dalla data della sua comunicazione, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.

Il segretario: Sala

Comunica ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data della sua efficacia, ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

— • —

ALLEGATO A

Azienda Agricola Della Rovere, con sede legale in Parabiago (MI), via Mons. Pogliani, 5

Ubicazione impianto: Uboldo (VA)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto**1.1 Compostaggio**

vengono effettuati la messa in riserva ed il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, catalogati ed individuati dal C.E.R. come di seguito riportato:

020101 – 020102 – 020103 – 020106 – 020107 – 020201 –

020202 - 020203 - 020204 - 020301 - 020304 - 020305 - 020402 - 020403 - 020501 - 020502 - 020601 - 020603 - 020701 - 020702 - 020704 - 020705 - 030101 - 030102 - 030103 - 030301 - 030306 - 040107 - 040201 - 040202 - 040204 (solo se di origine naturale); 040205 - 040206 - 040208 (solo se di origine naturale); 040210 - 060301 - 060307 - 060310 - 061001 - 150103 - 160302 - 170201 - 190805 - 190902 - 190903 - 200101 - 200107 - 200108 - 200201 - 200302;

i rifiuti aventi codici CER 020199 - 020299 - 020399 - 020499 - 020599 - 020699 - 020799 - 040299 non sono autorizzati perché non meglio specificati;

i rifiuti aventi codici CER 040203 - 040207 - 060303 - 060304 - 060501 - 070102 - 070202 - 070302 - 070502 - 070602 - 070702 - 190804 non sono autorizzati perché non compatibili con il processo di trattamento;

Messa in riserva e riutilizzo in agricoltura

vengono effettuati la messa in riserva ed il riutilizzo in agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi, già stabilizzati ed igienizzati, catalogati ed individuati dal C.E.R. come di seguito riportato:

020101 - 020201 - 020204 - 020301 - 020305 - 020403 - 020502 - 020603 - 020705 - 040107 - 040200 (solo se di origine naturale) 190805 - 190902 - 190903;

i rifiuti a venti codici CER 060501 - 070102 - 070202 - 070302 - 070502 - 070602 - 070702 - 190804 non sono autorizzati perché non compatibili con il riutilizzo in agricoltura;

1.2 Compostaggio

il quantitativo massimo di rifiuti trattati giornalmente dall'impianto è di c.a 40 t. La messa in riserva massima è di 3.800 mc di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso. Il quantitativo massimo annuo trattato è pari a 12.000, così rispettivamente suddiviso:

1) rifiuti agro-alimentari provenienti da industrie agro-alimentari - 6.000 t/a;

2) rifiuti costituiti da scarti vegetali provenienti da stazioni ecologiche o altro (sfalci, potature e foglie) - 4.400 t/a;

3) fanghi biologici provenienti dalla depurazione delle acque di scarico di provenienza civile - 1.200 t/a;

4) rifiuti speciali analoghi ai correttivi, ammendanti e fertilizzanti di cui alla l. 748/84 e sue modifiche ed integrazioni - 400 t/a.

Messa in riserva e riutilizzo in agricoltura

il quantitativo massimo annuo di rifiuti speciali da riutilizzare in agricoltura è di 1.600 t. Tali rifiuti sono costituiti da fanghi già stabilizzati ed igienizzati derivanti da processi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi (industrie agroalimentari) aventi le caratteristiche previste dall'all. 1 b del d.lgs. 99/92

1.3 l'impianto ha sostanzialmente la seguente configurazione:

Compostaggio

1) stoccaggio e preparazione dei cumuli (triturazione e miscelazione con scarti vegetali) in capannone chiuso mantenuto in depressione con trattamento dell'aria in biofiltro;

2) compostaggio in cumuli e maturazione (25/30 gg sotto teli semitraspiranti ed aerazione; 56/58 gg in cumuli scoperti; 20 gg in cumuli al coperto);

3) ammasso su aia dedicata sotto tettoia con vagliatura.

Messa in riserva rifiuti per il riutilizzo in agricoltura

La messa in riserva (540 mc, 1/3 del quantitativo riutilizzato annuale) di fanghi già pronti per lo spandimento avviene in vasca di stoccaggio, resistendo un letamaio esistente; nei periodi particolarmente piovosi la vasca verrà coperta con telo impermeabile.

2. Prescrizioni

2.1 L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo agli atti, per quanto non diversamente stabilito dal presente atto;

2.2 i materiali recuperati ed i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee posti in condizioni di sicurezza;

2.3 i rifiuti in uscita devono essere affidati a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale o comunque a centri di stoccaggio provvisorio collegati agli impianti di smaltimento fi-

nali, il passaggio nei quali è imposto dagli stessi impianti di smaltimento per le relative procedure di accettazione. I materiali selezionati e non direttamente recuperati dovranno essere avviati ad impianti che ne effettuano il recupero in sostituzione di altre materie prime;

2.4 il personale addetto alle operazioni di caricamento, di trasporto, di accesso alle zone d'impianto e di ispezione deve essere edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e, comunque, informato della loro pericolosità, nonché essere dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.5 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione;

2.6 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti e percolamenti;

2.7 eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.8 devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;

2.9 deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsti dall'art. 12 del d.lgs. 22/97 e loro successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del Catasto;

2.10 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, andranno tempestivamente comunicate alla Regione ed alla amministrazione provinciale e comunale territorialmente competenti;

2.11 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.12 la movimentazione dei rifiuti deve avvenire osservando le seguenti modalità:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio.

2.13 le specifiche analitiche delle diverse tipologie di compost, derivanti dall'impianto di compostaggio, le metodiche analitiche e le modalità di impiego sono elencate nelle tabelle contenute nell'allegato C al presente atto;

2.14 il periodo massimo di messa in riserva delle matrici ad alta fermentiscibilità dovrà essere di 5 gg;

2.15 dovrà essere realizzata una vasca per la raccolta delle acque meteoriche di capacità pari ad almeno 50 mc al servizio dell'area pavimentata adibita a messa in riserva dei materiali in ingresso ed a quella attorno al capannone per la preparazione della miscela (zone 1 e 2 di impianto) che non risultano servite da fognatura. In alternativa si potrà prevedere una divisione idraulica tra le acque provenienti dalla zona adibita a stoccaggio delle matrici ligneo-cellulosiche (destinate a depurazione o ricircolo e per le quali va prevista una vasca di stoccaggio con cubatura determinata secondo la proporzione di 1 mc ogni 30 mq di superficie drenata) e quelle provenienti dalla zona adibita a transito, per le quali può essere adottato il criterio della separazione delle acque di prima pioggia ed avvio di seconda pioggia a sistemi perdenti;

2.16 per le altre aree di impianto, zone sud e sud-ovest non ricomprese nel precedente punto, dovrà essere realizzata una vasca di almeno 12 mc (quella proposta di 5 mc risulta sotto-dimensionata), al fine di raccogliere le acque di prima pioggia di circa 2.000 mq di aree pavimentate. Per la parte di fognatura da realizzarsi all'interno della fascia di rispetto del pozzo ad uso idropotabile si prescrive la realizzazione di opere fognarie a doppia camicia, in modo da garantirne la tenuta e l'impermeabilizzazione della viabilità interna interessata dal transito dei mezzi;

2.17 le aree del piazzale di ingresso e quelle previste dalla

viabilità interna, se non asservite da fognatura esistente, dovranno essere dotate di una vasca di raccolta delle acque di prima pioggia, analogamente a quanto prescritto per le zone d'impianto 1 e 2. Il dimensionamento della vasca dovrà essere basato sulla raccolta di 5 mm di pioggia sull'intera superficie impermeabilizzata, stimata in circa 5.000 mq. Anche in questo caso, per la porzione interessata dalla fascia di rispetto del pozzo, dovrà essere prevista una fognatura con garanzia di tenuta e le acque convogliate oltre la fascia stessa, con le piste di transito e i piazzali opportunamente impermeabilizzati;

2.18 per la zona di impianto 3 si richiede il dimensionamento della vasca interrata secondo il criterio di 1 mc di capacità ogni 30 mq di superficie drenata (circa 4.900 mq);

2.19 sulla base dell'indagine idrogeologica agli atti, o di nuovo modello idrogeologico, si dovrà definire la posizione di n. 2 piezometri di controllo della falda da ubicarsi uno a monte ed uno a valle dell'impianto, con piano di monitoraggio del pozzo esistente ad uso idropotabile;

2.20 la ditta, preventivamente l'esercizio dell'impianto, dovrà inserire nel proprio scopo sociale le attività di ritiro, trattamento ed utilizzo di rifiuti che sono oggetto della presente autorizzazione e non siano inseriti nel certificato CCIAA;

2.21 per quanto riguarda la fase di biossidazione, nel caso di rivoltamenti periodici del cumulo nella prima fase di compostaggio, dovrà essere previsto un impianto di aspirazione mobile che possa contenere eventuali emissioni, da attivare nella fase di rivoltamento;

2.22 relativamente alla fase di biossidazione, inoltre, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- la temperatura della massa deve essere mantenuta oltre i 55° C per almeno 3 giorni;
- l'indice di respirazione dinamico finale deve essere inferiore a 1.000 mgO₂/kg solido volatile*ora;
- l'impianto deve essere dotato della strumentazione idonea al controllo dell'andamento del processo e comunque della temperatura, misurata e registrata con frequenza giornaliera;

2.23 la fase di raffinazione dovrà essere effettuata con macchine sotto aspirazione e l'aria dovrà essere opportunamente aspirata e trattata per evitare dispersioni di polveri;

Inoltre, relativamente alla messa in riserva dei rifiuti già stabilizzati ed igienizzati ed al loro riutilizzo in agricoltura;

2.24 devono essere acquisite dalla ditta analisi dei fanghi nelle quali dovranno essere evidenziati i seguenti parametri:

a) per fanghi biologici provenienti da impianti di depurazione al servizio di non oltre 5.000 abitanti equivalenti dovranno essere evidenziati i seguenti parametri:

- pH
- carbonio organico in g/kg sostanza secca
- grado di umificazione
- azoto totale
- fosforo totale
- potassio totale in g/kg di sostanza secca
- metalli: Cu, Cr totale e Cr(VI), Cd, Hg, Ni, Pb, Zn, As, espressi in mg/kg di sostanza secca (forma totale)
- conducibilità dell'estratto acquoso in microsiemens/cm
- residuo secco a 105° C e 600° C
- coliformi fecali, uova di elminti, salmonelle;

b) per gli impianti di depurazione al servizio di oltre 5.000 ab. equivalenti dovranno essere evidenziati, in aggiunta ai parametri sopra citati:

- grassi e oli animali e vegetali
- oli minerali
- tensioattivi
- solventi organici clorurati
- pesticidi organo-clorurati;

c) per gli impianti di depurazione biologica industriale in aggiunta a quanto richiesto nei sopraindicati punti a) e b) dovrà essere prodotta relazione circa i cicli di lavorazione e delle materie prime impiegate.

Le certificazioni di cui ai sopra citati punti a), b) e c) dovranno essere trasmesse alla provincia competente, e rinnovate ogni 3 mesi ed ogni qualvolta venga cambiata sostanzialmente la composizione dei rifiuti trattati;

2.25 i soggetti autorizzati che utilizzano i fanghi rispondenti alle caratteristiche di cui al precedente punto 2.22, lettera a) dovranno rinnovare la certificazione ogni 12 mesi ed i soggetti autorizzati che utilizzano fanghi provenienti da impianti di depurazione biologica di reflui civili e/o industriali aventi potenzialità inferiore a 100.000 abitanti equivalenti dovranno rinnovare la certificazione ogni 6 mesi;

2.26 per i rifiuti in uscita deve essere inoltre certificato, mediante referti rilasciati da laboratori pubblici o privati, il rispetto dei limiti degli elementi di cui al successivo punto 2.29, lettera b); inoltre devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo per un periodo di un anno campioni di tali rifiuti, uno per ogni partita omogenea, in modo che possa essere verificato il rispetto dei limiti di cui sopra;

2.27 i rifiuti devono essere applicati seguendo le buone pratiche agricole e durante od immediatamente dopo l'applicazione deve essere effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno;

2.28 lo spandimento sul suolo agricolo dei rifiuti speciali non pericolosi, può essere effettuato solo se ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, d.lgs. 99/1992 e nel rispetto dei divieti di cui all'art. 4 del decreto medesimo. A tal fine tali caratteristiche devono essere validate da idonei test di fito-tossicità, di germinazione o di vegetazione, che verranno eseguiti sia per la prima certificazione, che per ogni cambiamento sostanziale della composizione dei rifiuti;

2.29 l'utilizzo dei rifiuti in agricoltura è vietato:

a) qualora le caratteristiche dei fanghi superino per le sostanze tossiche e biocumulabili i valori della tabella C della l. 10 maggio 1976, n. 319, determinati con la prova di eluizione di cui all'allegato 3 del r.r. 3/82 ed i seguenti valori in mg/l:

- oli minerali: 10,0
- solventi organici aromatici: 0,4
- solventi organici azotati: 0,2
- solventi clorurati: 2,0
- tensioattivi: 4,0
- pesticidi clorurati: 0,05
- pesticidi fosforati: 0,1

b) qualora le caratteristiche dei fanghi superino i sotto indicati valori limite della concentrazione di elementi in tracce espressa in mg/kg di sostanza secca:

- Cadmio (Cd): 20
- Rame (Cu): 1.000
- Nichel (Ni): 300
- Piombo (Pb): 750
- Zinco (Zn): 2.500
- Cromo (CrVI): 10
- Cromo (CrIII): 750
- Mercurio (Hg): 10
- Arsenico (As): 10

c) qualora le caratteristiche agronomiche dei fanghi non raggiungano i seguenti valori limite:

- Carbonio organico % SS (min): 20,0
- Fosforo totale % SS (min): 0,4
- Azoto totale % SS (min): 1,5

d) qualora le caratteristiche microbiologiche dei fanghi non rispettino i seguenti valori limite:

- coliformi fecali MPN/gr SS: <10.000
- uova di elminti vitali: assenti
- salmonelle MPN/gr SS: <100

é ammessa l'utilizzazione in deroga alle caratteristiche di cui sopra per i rifiuti provenienti dall'industria agroalimentare e per i rifiuti aventi composizione analoga a quella dei fertilizzanti, ammendanti e correttivi di cui alla l. 748/1984;

2.30 lo spandimento dei rifiuti sul suolo è autorizzato nelle zone di fatto destinate all'agricoltura;

2.31 lo spandimento dei rifiuti è vietato sui terreni:

- soggetti a vincolo idrogeologico,
- ricoperti di neve oppure gelati,
- situati in località aride non recuperabili ai fini agronomici,
- destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque destinati ad uso pubblico,

- situati in prossimità dei centri abitati (esclusa la presenza di case coloniche ed insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 metri,
- situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna per una fascia a semicerchio con raggio pari a 500 metri a monte,

- situati entro una fascia di 100 metri dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti ed entro una fascia di almeno 200 m dalla zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile, così come definita dalla normativa vigente,

- situati nelle zone di drenaggio per il prosciugamento di carrarecce, interessati da sentieri e strade interpoderali,

- situati nelle serre e nei tunnel, salvo che nel caso di floricultura e vivaistica;

2.32 lo spandimento dei rifiuti sui terreni agricoli dovrà sottostare altresì alle seguenti limitazioni e modalità d'uso:

- nelle risaie lo spandimento dovrà cessare almeno 45 giorni prima delle inondazioni,

- lo spargimento nelle colture foraggiere artificiali (prati permanenti, erbai, pascoli artificiali) può essere eseguito solo fino a cinque settimane precedenti la raccolta del prodotto, con la lavorazione del terreno ed interrimento,

- lo spargimento dei rifiuti pompabili potrà avvenire solamente prima della semina, attraverso immissione diretta nel terreno,

- lo spargimento dei rifiuti non potrà avvenire durante il periodo di irrigazione, né sulle colture in vegetazione,

- lo spargimento potrà essere eseguito nelle colture a destinazione forestale produttiva con lavorazione del terreno ed interrimento;

2.33 la quantità massima annua di rifiuti utilizzabili in agricoltura deve essere pari a:

- 5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una capacità di scambio cationico (C.S.C.) superiore a 15 meq/100 gr e un pH compreso tra 6 e 7,5,

- 2,5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. inferiore a 15 meq/100 gr e il pH inferiore a 6, considerata l'aumentata mobilità dei metalli pesanti e il maggior assorbimento da parte delle piante,

- 3,7 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. superiore a 15 meq/100 gr ed un pH compreso tra 5 e 6 o con un C.S.C. inferiore a 15 meq/100 gr ed il pH compreso tra 6 e 7,5,

- 7,5 t/ha di sostanza secca per terreni il cui pH sia superiore a 7,5.

Le analisi sui suoli, relativamente alla determinazione del pH e della C.S.C., devono essere effettuate ogni due anni, e tenute a disposizione presso la sede del soggetto autorizzato, nonché trasmesse alle province interessate. Nel caso di utilizzo di fanghi provenienti da industrie agro-alimentari, i quantitativi possono essere triplicati purché i valori limite dei metalli fissati siano pari ad un quinto;

2.34 i campionamenti del suolo, dei fanghi e le relative analisi devono essere effettuati secondo quanto indicato nel d.lgs. 99/92;

2.35 i terreni possono essere utilizzati da un solo soggetto autorizzato e non devono essere contestualmente utilizzati per lo spandimento agronomico di reflui zootecnici provenienti dall'azienda o da altre aziende agricole collegate;

2.36 devono intendersi autorizzate le aree di spandimento indicate nella documentazione presentata, per le quali sia stato verificato il rispetto dei limiti fissati per i terreni. Sono da intendersi altresì autorizzate aree diverse da quelle individuate nell'istanza di autorizzazione purché soddisfino i requisiti specificati e la relativa documentazione sia stata inviata alla regione ed alla provincia di pertinenza;

2.37 il registro di carico e scarico deve essere tenuto in conformità a quanto stabilito dall'art. 14, d.lgs. 99/1992 e dall'art. 12, d.lgs. 22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto;

2.38 il registro di utilizzazione deve essere tenuto in conformità a quanto stabilito dall'art. 15, d.lgs. 99/92;

2.39 i rifiuti nelle varie fasi devono essere accompagnati da un formulario di identificazione così come disposto dal d.lgs. 22/97 e da una scheda di accompagnamento così come stabilito dall'art. 13 d.lgs. 99/92;

2.40 per i fanghi pronti per lo spandimento in agricoltura

dovrà essere assicurata l'assenza di attività odorigena per tutto il periodo di messa in riserva;

3. Piani

3.1 Piano di bonifica e di ripristino ambientale: il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente; le modalità esecutive del ripristino stesso devono essere attuate, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia, previo nulla osta della provincia di Varese, a cui è demandato il controllo delle verifiche dell'avvenuto ripristino ambientale, da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria;

3.2 piano di emergenza: il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.

ALLEGATO TECNICO B

Identificazione della ditta:

Ditta: Azienda Agricola Della Rovere di Vittorio Lattuada

Con insediamento produttivo sito in: loc. Regosella

Comune di: 21040 Uboldo (VA)

Fasc. n. 29726/70758.eco

Oggetto: richiesta di autorizzazione ai sensi del d.P.R. 203/88 in merito all'inquinamento atmosferico per un impianto di compostaggio dei rifiuti.

Visto la domanda pervenuta in data 14 dicembre 1998 effettuata in base all'art. 6 del citato d.P.R. e successive integrazioni tecniche.

Acquisito il parere urbanistico insediativo NON favorevole del sindaco di Uboldo datato 26 giugno 1999 prot. 8912.

Si evidenziano le seguenti informazioni ritenute significative inerenti il ciclo tecnologico dichiarato da autorizzare:

L'azienda intende installare un impianto di compostaggio per trattare ca 40 t/g pari a ca 12.000 t/anno di rifiuti speciali allo stato solido palabili per la preparazione di compost destinato al florovivaismo e per l'utilizzo agronomico.

In particolare i prodotti che si prevede di trattare in t/a sono:

- rifiuti agro alimentari 6.000;
- scarti vegetali 4.400;
- fanghi biologici 1.200;
- rifiuti a composizione analoga ai fertilizzanti 400.

I prodotti dopo il trattamento previsti in t/anno sono:

- composti ca 6.000;
- rifiuti destinati allo smaltimento ca 3.000.

Il ciclo tecnologico è così schematizzabile:

Il materiale destinato al conferimento e alla preparazione della miscela di rifiuti da compostare viene effettuata in locale chiuso ove sono previsti due ricambi ora. L'aria aspirata è convogliata al biofiltro il cui punto di emissione è siglato E1.

Successivamente il materiale viene miscelato e posto sulle aie di compostaggio.

A biossificazione avvenuta si procederà al completamento della maturazione su piattaforme e poi alla vagliatura.

La movimentazione avviene mediante pala gommata.

Le principali caratteristiche del biofiltro sono:

- volume d'aria da trattare prevista è ca. 5.000 Nmc/h;
- materiale usato: sostanze vegetali (torba fibrosa);
- volume del letto filtrante 54 mc;
- altezza del letto filtrante 0,9 m;
- superficie filtrante 60 mq;
- il biofiltro previsto è costituito da più moduli;

- Prescrizioni

Limiti alle emissioni

La ditta deve osservare un limite massimo all'emissione in Nmc/h per le portate dichiarate di polveri di 50 e di 10 per il COV (carbonio organico volatile).

Caratteristiche impiantistiche minime del biofiltro.

- materiale di riempimento di origine vegetale;

- altezza minima del biofiltro 0,8 m;
- tempo di contatto minimo 4 sec;
- controllo della umidità relativa mediante sistema idoneo in continuo del biofiltro, tale umidità deve essere tra l'80 e il 90%;

- la ditta deve evitare che si formino intasamenti o canali preferenziali che limitano la funzionalità del biofiltro.

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché gli eventuali fuori servizi devono essere registrati e tenuti a disposizione delle autorità di controllo.

Prescrizioni specifiche

Gli effluenti odorigeni dagli ambienti nei quali sono svolte le fasi di ricevimento, stoccaggio, selezione dei rifiuti e produzione di CDR e le polveri da linee di lavorazione per produzione di CDR devono essere opportunamente aspirate, convogliate e bonificate in modo da non creare comunque molestia e da rispettare i limiti.

Valori limite in emissione

Effluenti odorigeni

- * Qualità olfattiva emissioni: 200 unità odorimetriche/Nmc
- * Ammoniaca: 5 mg/Nmc
- * Acido solfidrico: 5 mg/Nmc
- Polveri: 10 mg/Nm³

Caratteristiche impiantistiche minime

- lo scarico del rifiuto deve avvenire in sistemi a tenuta;
- le fasi di ricevimento, stoccaggio, selezione dei rifiuti e produzione di CDR devono avvenire in ambiente chiuso con aspirazione convogliata, proporzionata in modo da garantire almeno 2 ricambi aria/ora;

- i punti di emissione in atmosfera devono essere dotati di sistemi per minimizzare gli odori che utilizzino le migliori tecnologie disponibili e di idonei impianti per l'abbattimento degli altri inquinanti fino ai limiti di emissione prescritti;

- le aree di ricevimento, stoccaggio eventuale selezione e produzione di CDR, comprese quelle eventuali per l'essiccazione e l'addensamento del rifiuto, devono essere dotati di pavimentazione adeguata che faciliti la pulizia e il recupero del refluo;

- la fase di stoccaggio dei prodotti finiti deve avvenire su pavimentazione idonea alla pulizia e al recupero degli eventuali reflui e con sistemi di gestione atti ad evitare la dispersione eolica del materiale

Impianti di abbattimento

- * Eventuali filtri a maniche, requisiti minimi:

- pressostato differenziale, collegato ad un sistema di allarme ottico ed acustico;
- velocità massima di attraversamento delle maniche dei filtri pari a 1,6 m/min;
- grammatura del tessuto filtrante maggiore di 350 g/m²

- * Biofiltri, requisiti minimi:

- materiale di riempimento di origine vegetale;
- tempo di contatto non inferiore a 35 sec;
- altezza minima del biofiltro 80 cm;
- altezza massima del biofiltro 200 cm;
- valore di riferimento per la portata 100 Nmc/mc*h;
- controllo dell'umidità relativa mediante sistema idoneo in continuo all'uscita del biofiltro. Tale umidità deve essere compresa tra l'80 e il 90%.

Ulteriori prescrizioni

Nel caso di superamento dei valori limite in emissione o di molestie olfattive la ditta dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari al contenimento degli stessi.

In particolare si procederà a:

- adozione di accorgimenti necessari al contenimento delle emissioni diffuse, comprese quelle provenienti dal ciclo delle acque di lavaggio e di processo;
- ottimizzazione dei sistemi di aspirazione e di abbattimento già installati e, se necessario, miglioramento e ampliamento degli stessi.

Scheda delle prescrizioni di carattere generale

Considerazioni di carattere generale

Le considerazioni sotto riportate sono riferite ai cicli tecnologici oggetto della domanda di autorizzazione.

Riferimenti normativi

* Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno.

(art. 2, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - punto 1, d.p.c.m. 21 luglio 1989 - art. 2, comma 1, punto B, ed art. 3, comma 7, d.m. 12 luglio 1990).

* Gli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:

1) impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, funzionanti a metano o G.P.L.;

2) impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, funzionanti a gasolio;

3) impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile, avente le seguenti caratteristiche;

- zolfo <0,3% in peso;
- residuo carbonioso <10% in peso,
- nichel e vanadio, come somma <230 ppm;

(d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - d.P.R. 25 luglio 1991 - d.p.c.m. 2 ottobre 1995).

* Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto da:

- art. 3, c. 4, d.P.R. 322/71 «Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti»;

- art. 4, c. 4, d.P.R. 322/71 «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento..., deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati»;

- art. 3, c. 6, d.P.R. 322/71 «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica»;

6.3 Criteri di manutenzione

* Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:

- manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;

- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale.

Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria.

* Le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità proposte al controllo.

6.4 Messa in esercizio ed a regime

* La ditta deve comunicare alla regione ed al comune interessato la messa in esercizio degli impianti con un anticipo di almeno 15 giorni.

* Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data della messa in esercizio degli stessi.

6.5 Modalità e controllo delle emissioni

* Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, alla regione, al comune interessato ed al presidio multizonale di igiene e prevenzione (PMIP) competente per territorio.

• Le analisi di controllo dei punti di emissione dovranno successivamente essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i risultati dovranno essere trasmessi alla regione, al comune interessato ed al presidio multizonale di igiene e prevenzione (PMIP) competente per territorio.

* I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per i punti di emissione per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

* Qualora fosse necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti dovranno essere presentate le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici sopra riportati.

* La ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla regione, al comune interessato ed al presidio multizonale di igiene e prevenzione (PMIP) competente per territorio.

6.6 Metodologia analitica

* Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 (metodi UNICHIM) ovvero utilizzando altri metodi equivalenti preventivamente concordati con il responsabile dell'unità operativa chimica del PMIP competente per territorio. In particolare la determinazione della qualità olfattiva delle emissioni dovrà essere effettuata seguendo le metodiche disposte dall'unità operativa chimica del PMIP competente per territorio.

* Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze che vengono effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.

* I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.

* I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nmc,
- portata di aeriforme espressa in Nmc/h,
- temperatura di aeriforme in ° C.

N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 K e 101,323 kPa).

* L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

* I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

Criteri di misura dei parametri di emissione:

* ai punti di scarico dove le condizioni dei manuali UNICHIM non sono applicabili (biofiltri con scarico in atmosfera da superfici più o meno vaste) si procede in prima istanza alla misura della portata nella condotta a monte del presidio depurativo, secondo quanto indicato dal manuale UNICHIM M422 per i flussi convogliati; la misura sarà eseguita con misuratore di velocità a ventolina in grado di apprezzare valore di 0,05 m/sec. Si annoterà la misura della portata complessiva dell'impianto. Successivamente si procederà a suddividere la superficie di scarico in subaree di 1 mq se la superficie totale è maggiore di 20 mq, di 0,5 mq nel caso opposto.

Con lo strumento misuratore di velocità si esploreranno (eventualmente con l'ausilio di schermi per diminuire l'impatto della ventilazione ambientale) tutte le subaree individuate, seguendo le diagonali del quadrato, annotando il punto di massima velocità; la media dei valori acquisiti moltiplicata per la superficie totale non dovrà scostarsi dal valore di portata misurato a monte, per un valore maggiore del 20%.

* I campionamenti della durata di 30 minuti verranno effettuati in almeno 5 punti in cui la velocità sia risultata più elevata ed in almeno 5 punti in cui la portata sia risultata minima, nelle superfici maggiori di 20 mq, in 3 punti di max e min. per superfici tra 20 mq e 5 mq; per superfici sotto i 5 mq si effettueranno 3 misure nel punto di massima e 3 misure nel punto di minima. I campionamenti saranno effettuati con l'attrezzatura prevista dai metodi UNICHIM M632 e M634. È opportuno, qualora possibile, che il riquadro dove viene effettuato il prelievo sia schermato sui lati esposti e per una altezza di almeno 70 cm, in modo da simulare una condotta di scarico; in tal caso il punto di ingresso dell'assorbitore verrà prolungato mediante collegamento ad un tratto di tubo silfonico libero di fluttuare nell'effluente.

Si sottolinea che le misure debbono essere effettuate con impianto a regime.

Una prima indagine potrà essere svolta presso i punti individuati come sopra, mediante campionamenti istantanei condotti mediante fiale a 3 via da 1 litro in cui è stato effettuato precedentemente il vuoto; si prenderà in esame il parametro ammoniacale, in considerazione della più semplice procedura analitica. Qualora i valori di concentrazione ottenuti risultino inferiori al limite previsto, si procederà al campionamento presso n. 1 punto a portata massima e n. 1 punto a portata minima. Per la valutazione della significatività della variazione di emissione nei casi di superfici totali fino a 5 mq si procede, secondo il testo statistico di cui all'appendice 3 del metodo UNICHIM M158, alla valutazione della significatività della variazione di emissione; per superfici superiori a 5 mq si determina il valore medio delle N misure più o meno la deviazione standard secondo quanto previsto dal metodo UNICHIM M158. Il limite si intende rispettato se il valore medio delle misure effettuate è inferiore al valore limite indicato. Qualora ci si trovasse in condizioni di incertezza perché il valore di concentrazione così calcolato risulta o in prossimità del limite o superiore al limite, si procede al calcolo della media delle quantità assolute di inquinante (mg/h), dividendo poi per il valore di portata complessiva calcolata dalla sommatoria delle singole portate determinate presso i riquadri di prelievo (mc/h); verrà confrontato il valore ottenuto con il valore limite.

Criteri di misura dei parametri di immissione

In tutti i casi in cui sia avvertibile un contributo odorigeno da parte dell'impianto soggetto a controllo dovranno essere effettuate misure dell'azoto organico aerodisperso. La misura delle immissioni deve essere effettuata all'esterno del perimetro industriale sui 4 lati; i punti di prelievo devono trovarsi a distanza orizzontale e verticale non inferiore a 1,5 m e non superiore a 3 m dal suolo o da ogni ostacolo esistente. Nel caso di presenza di contributi esterni non imputabili a pratiche agricole relativamente al parametro in questione si procederà secondo quanto stabilito dall'art. 9.2 del d.P.R. 322/71. In posizione opportuna rispetto alle postazioni di prelievo verrà collocata anche una stazione per la misura della direzione e della velocità del vento. Si campiona aria ambiente attraverso n. 2 assorbitori contenenti 100 ml di una soluzione acida (costituita da 5 ml di acido solforico concentrato e 500 ml di acqua distillata) al flusso di 1 litro al minuto per un tempo minimo di 8 ore. Al termine del campionamento i liquidi contenuti negli assorbitori vengono riuniti e sottoposti a determinazione del contenuto di azoto organico mediante il metodo 5030 (metodi analitici per le acque-IRSA-1994). Il limite si intende rispettato se il valore medio delle misure effettuate nelle 4 postazioni è inferiore al valore indicato e fissato in 0,05 mg/mc (normalizzato a 25° C e 101,323 KPa). Qualora venga individuata una posizione preferenziale in cui il valore analitico misurato superi il valore limite, si dovranno utilizzare le rimanenti posizioni come bianco e si dovrà procedere ad una campagna di almeno 20 giorni presso la medesima postazione al fine di accertare con completezza le fasi del processo che da luogo ad immissioni odorigene. Nel registro dei risultati dovranno essere riportati i dati relativi all'impianto ed alle misure effettuate, compresi eventuali ipotesi di interferenza da addebitare a contributi diversi dall'insediamento.

— • —

ALLEGATO C

Contenuto in metalli (ppm/ss) (1), fitotossicità, caratteristiche della componente organica nelle diverse categorie di compost proposte

Tipologie	Cd	Cr tot (2)	Ni	Pb	Cu	Hg	Zn	Fitotox (3)	IRD (4)	OMEI (5)
Compost fresco (6)	<1	<70	<50	<100	<100	<1	<300	idoneo	<1000	–
Compost di qualità 1 (7)	≤1.5	≤150	≤100	≤140	≤150	≤1.5	≤500	idoneo	<500	>0.6
Compost di qualità 2	1.6-4	151-300	101-150	141-300	151-400	1.5-5	501-1500	idoneo	<500	>0.6
Idem per uso non agricolo (8)									<1000	–
Compost di bassa qualità	>4	>300	>150	>300	>400	>5	>1500	–	<1000	–

- (1) Metodica: Test methods for the examination of composting and compost 1st Edition december 1997 – US composting Council 44224-Montgomery Avenue Suite 102 – Bethesda Maryland 20814 USA. Il testo comprende anche le norme di campionamento.
- (2) Per le categorie 1-3 il contenuto in Cr⁶⁺ non deve essere superiore a 0,5 ppm s.s.
- (3) Metodo Di.F.C.A. (mgO₂ kg SV⁻¹ h⁻¹) su «Compost e Agricoltura» Ed. Lombardia per l'Ambiente – Milano.
- (4) Indice di Respirazione Dinamico (IRD) da determinarsi con metodo dinamico come da allegato «C».
- (5) Cfr.: Compost Science and Utilization (1997) 5, 2, 53-62 o Compost e Agricoltura Ed. Lombardia per l'Ambiente (MI).
- (6) È previsto il rispetto della presenza di patogeni e di indicatori di inquinamento fecale come da 99/92 modificata come segue: coliformi fecali MPN/g s.s. <10000, salmonelle MPN/g s.s. <100; uova vitali di elminti assenti e l'assenza di semi germinanti.
- (7) Per l'impiego florovivaistico sono previste anche le caratteristiche idrologiche: curva di ritenzione idrica, densità reale ed apparente, porosità totale e libera. Per le varie tipologie di compost devono inoltre essere rispettati i parametri chimici e microbiologici previsti dal d.m. 27 marzo 1998: mod. all. 1C della l. 19 ottobre 1984 n. 748 recante nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti.
- (8) Su aree degradate e ex cave fatte salve per queste ultime le prescrizioni delle norme sulle acque.
- N.B.: solo il rispetto di tutte le caratteristiche indicate in riga (limite indicato ± 20% su un minimo di 4 campionamenti annui) consente la classificazione nella categoria indicata. In caso contrario il compost viene declassato alla categoria inferiore e così via.

Limiti alla presenza di inerti, vetri e plastiche

Tipologie	Vetri	Plastiche
Compost fresco	cfr l. 748/84 come modificato dal decreto 27/03/98	cfr. l. 748/84 come modificato dal decreto 27/03/98
Compost di qualità 1	Vedi sopra	Vedi sopra
Compost di qualità 2	cfr DCI 27/7/84	cfr DCI 27/7/84
Compost di bassa qualità	Non previsto	Non previsto

Dosi e modalità di impiego delle diverse tipologie di compost proposte

Tipologie	Dosi di impiego	Modalità
Compost fresco	Secondo le buone norme agronomiche	Libera commercializzazione
Compost di qualità 1	Secondo le buone norme agronomiche	Libera commercializzazione
Compost di qualità 2	10 t/ha s.s. x anno (*)	Delibera autorizzativa
Compost di bassa qualità	Illimitate comprese le operazioni di «capping»	Delibera autorizzativa

(*) L'utilizzo in agricoltura non comporta l'onere di verifica della rispondenza dei suoli ai valori limite stabiliti dal d.lgs. 99/92.

[BUR2001018]

[5.3.5]

D.G.R. 12 GENNAIO 2001 – N. 7/3050
Autorizzazione alla ditta Odierna Scavi e Costruzioni s.n.c. con sede legale in Vigevano (PV), via Cascina Barbavara n. 56, all'esercizio di un impianto mobile di frantumazione, selezione e vagliatura di rifiuti inerti – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di autorizzare ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 la ditta Odierna Scavi e Costruzioni, con sede legale in Vigevano (PV), via Cascina Barbavara n. 56, all'esercizio di un impianto mobile di frantumazione, selezione e vagliatura di rifiuti inerti, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
4. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre unità organizzative della giunta

- regionale, enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;
5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia sul cui territorio viene utilizzato l'impianto, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, e ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82 se la campagna di trattamento rifiuti viene effettuata sul territorio lombardo;
6. di far presente l'obbligatorietà del rispetto degli ulteriori adempimenti a carico del titolare del presente provvedimento stabiliti dal 7° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 e dal d.m. n. 406/98;
7. di stabilire che per lo svolgimento delle singole campagne, il titolare del presente provvedimento, oltre agli adempimenti di cui al precedente punto 6., deve allegare una planimetria in scala 1:5000 o 1:2000 con l'individuazione dell'area sulla quale intende installare l'impianto, documentazione comprovante i diritti d'uso della suddetta area nonché una dichiarazione sulla durata presumibile della campagna di attività ed una stima dei quantitativi e della tipologia dei rifiuti trattati. Tale comunicazione deve essere inviata, oltre che alla Regione competente per territorio, anche alla Provincia o ad altro ente competente al controllo;
8. di determinare in L. 140.000.000 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della regione Lombardia; la fidejussione deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999;
9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejus-

sione di cui al punto 8, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, o la non conformità all'allegato alla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso;

10. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a.r. al soggetto interessato per gli adempimenti di cui al punto 8.

11. di disporre che gli effetti del presente atto decorrano dalla data della sua comunicazione, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data della sua efficacia, ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Odierna Scavi e Costruzioni s.n.c.
Sede legale: via Cascina Barbavara n. 56

1. Descrizioni delle operazioni e dell'impianto

1.1 In riferimento al d.m. 5 febbraio 1998 la ditta chiede di trattare le seguenti tipologie di rifiuti, individuate dai seguenti codici CER:

010202 - 010399 - 010401 - 010403 - 010406 - 020199 - 020401 - 050699 - 060401 - 060902 - 061399 - 070199 - 100112 - 100199 - 100201 - 100202 - 100206 - 100408 - 100507 - 100601 - 100602 - 100608 - 100706 - 100801 - 100802 - 100807 - 100903 - 101003 - 101108 - 101201 - 101203 - 101206 - 101207 - 101299 - 101303 - 101308 - 170101 - 170102 - 170103 - 170104 - 170301 - 170501 (ad esclusione delle terre provenienti da attività di bonifica) - 170701.

La ditta deve attenersi pienamente alle prescrizioni contenute nel d.m. 5 febbraio 1998 e potrà ritirare esclusivamente materiale che risponde ai requisiti tecnici conformi al citato decreto.

1.2 Il quantitativo annuo di rifiuti inerti non pericolosi che si intendono lavorare con l'impianto risulta inferiore a 100.000 ton;

1.3 Il ciclo produttivo della macchina inizia dall'alimentazione a piastre, nella cui tramoggia, viene caricato il materiale da frantumare per mezzo di un escavatore.

L'alimentatore a piastre scarica gradualmente il materiale sul vaglio vibrante che esegue una prima selezione: il materiale fine che passa al di sotto del piano a barrotti, può essere convogliato o sul nastro laterale (per formare un cumulo) o su quello principale con il materiale frantumato proveniente dal frantoio. Il frantoio, viene alimentato con il materiale di pezzatura maggiore che avanza sopra al piano a barrotti dell'alimentatore. Nel frantoio i massi vengono frantumati schiacciandoli fra una mascella fissa e una mobile. Il materiale non può uscire finché non ha raggiunto la dimensione di regolazione della bocca di uscita.

Il materiale frantumato, trasportato dal nastro principale, passa sotto al nastro deferizzatore per separare il ferro.

Il materiale uscente dal nastro principale può andare direttamente a cumulo oppure, come previsto per il presente impianto, alimentare un gruppo di vagliatura.

La macchina è dotata di un sistema in grado di contenere la diffusione della polvere mediante immissione di acqua nebulizzata nella zona di produzione della polvere stessa.

2. Prescrizioni

2.1 Prima del trattamento dei rifiuti nell'impianto, la ditta deve verificare la loro accettabilità mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti in oggetto (formulario e/o risultanze analitiche e/o dichiarazione del produttore);

2.2 l'emissione di polveri deve essere limitata mediante la predisposizione di un idoneo impianto di abbattimento che deve essere mantenuto attivo durante l'esercizio delle operazioni di frantumazione dei rifiuti;

2.3 i materiali recuperati ed i rifiuti sovvalli derivanti dall'attività dell'impianto devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;

2.2 i rifiuti in uscita devono essere affidati a soggetti auto-

rizzati per lo smaltimento finale o comunque a centri di stoccaggio provvisorio collegati agli impianti di smaltimento finali, il passaggio nei quali è imposto dagli stessi impianti di smaltimento per le relative procedure di accettazione;

2.3 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione;

2.4 deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 12 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto;

2.5 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto, e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla regione;

2.6 la movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio.

2.7 ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;

2.8 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione.

[BUR2001019]

[5.3.5]

D.G.R. 12 GENNAIO 2001 - N. 7/3055

Ditta Mafra s.n.c. di Fracassi Guerino & C. con sede legale in Truccazzano (MI) - viale Montenero n. 27/B - Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'ampliamento e riorganizzazione dell'impianto di ammasso e trattamento carcasce di veicoli a motore, rimorchi e simili posto a confine tra i comuni di Truccazzano (MI) e Melzo (MI) con accesso dal comune di Truccazzano - viale Montenero n. 27/B, già autorizzato con d.g.r. n. 6/37075 del 29 giugno 1998 - Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto di ampliamento e autorizzare la ditta Mafra s.n.c. di Fracassi Guerino & C., con sede legale in comune di Truccazzano (MI) - viale Montenero n. 27/B - alla realizzazione della riorganizzazione dell'impianto di ammasso e trattamento carcasce di veicoli a motore, rimorchi e simili posto a confine tra i comuni di Truccazzano (MI) e Melzo (MI) con accesso dal comune di Truccazzano - viale Montenero n. 27/B già autorizzato con d.g.r. n. 6/37075 del 29 giugno 1998, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di modificare ed integrare la d.g.r. n. 6/37075 del 29 giugno 1998 con conseguente sostituzione integrale dell'allegato A;

3. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 6/37075 del 29 giugno 1998 e fissata al 29 giugno 2003;

4. di far salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, le determinazioni di cui alla d.g.r. n. 6/37075 del 29 giugno 1998;

5. di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero previo accertamento da parte della provincia di Milano degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla

provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

7. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Milano, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

8. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione informandone la regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

9. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre strutture della giunta regionale, enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

10. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, che in particolare sostituisce sotto ogni profilo la concessione edilizia comunale ex lege 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione e che l'approvazione del progetto in esame costituisce variante automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale, così come definita dalla circolare esplicativa n. 3773 del 14 luglio 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - III supplemento straordinario del 10 settembre 1998;

11. di rideterminare in L. 131.680.000 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta Mafra s.n.c. di Fracassi Guerino & C. deve prestare a favore della regione Lombardia ai sensi della d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999 e calcolato con il seguente criterio:

- ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su una superficie utile di 3.292 mq×40.000 L./mq= L. 131.680.000;

la fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota n. 58945 del 14 ottobre 1998;

12. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a.r. al soggetto interessato per gli adempimenti di cui al punto 11., trasmettendone copia alla provincia di Milano, al comune di Truccazzano ed al comune di Melzo;

13. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 11. o la non conformità all'allegato A del presente atto, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. 6/45274 del 24 settembre 1999;

14. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data della sua comunicazione a mezzo raccomandata a.r., subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 11.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data della sua efficacia, ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Mafra s.n.c. di Fracassi Guerino & C.

Sede legale: viale Montenero n. 27/B - Truccazzano (MI)

Sede impianto: accesso da viale Montenero n. 27/B - Truccazzano (MI) e Melzo (MI);

1. Caratteristiche dell'impianto

1.1 La superficie autorizzata dell'impianto è pari a 2.763 mq ed è censita al NCTR del comune di Truccazzano al foglio 12 mappale 201; l'ampliamento richiesto si estende in comune di Melzo per una superficie complessiva di 1.266 mq; l'area oggetto dell'ampliamento è censita al NCTR del comune di Melzo al foglio 13 parte dei mappali nn. 38-81 e risulta di proprietà della ditta;

1.2 la suddetta area ricade in zona «E1 agricola produttiva» così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente del comune di Melzo, e che tuttavia, l'approvazione del progetto dell'impianto in esame, costituisce, ai sensi dell'art. 27 - comma 5 - del d.lgs. 22/97, variante automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale;

1.3 nel raggio di 200 mt dall'impianto esiste un punto di captazione delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse per il quale è stata autorizzata la ridelimitazione di tale fascia con D.D. opere pubbliche e protezione civile n. 60288 del 25 maggio 1998

1.4 la riorganizzazione prevede l'edificazione di 2 nuove tettoie a protezione del settore dedicato alle operazioni di bonifica delle vetture e per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi derivanti dalla bonifica, oltre alla pavimentazione di tutte le superfici adibite allo stoccaggio dei rifiuti ed al collegamento delle reti di raccolta acque del nuovo settore con la già esistente parte realizzata;

1.5 la superficie totale dell'impianto ampliato è pari a 4.029 mq e la nuova divisione dei settori è la seguente:

a. settore per il deposito delle carcasse da trattare di 198 mq posto all'esterno su platea impermeabilizzata;

b. settore per le operazioni di trattamento, bonifica e messa in sicurezza posto sotto la nuova tettoia;

c. settore per il deposito delle carcasse bonificate di 2.419 mq posto su piazzale impermeabilizzato;

d. settore per il deposito delle parti inutilizzabili;

e. settore per il deposito delle parti utilizzabili;

f. settore per il deposito dei rifiuti liquidi speciali pericolosi provenienti dalle operazioni di bonifica;

g. aree destinate ad uffici, servizi, viabilità interna e spazio verde.

1.6 il numero massimo di carcasse di veicoli a motore stoccabili in entrata (codici CER 160104 veicoli inutilizzabili - 20305 veicoli fuori uso) viene rideterminato in base ai criteri di cui alla d.g.r. n. 38199/98 ed è pari a 24 unità. Il numero massimo di carcasse bonificate stoccabili è pari a 907 unità;

1.7 la capacità di stoccaggio dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 non è superiore ad un volume pari a 500 litri;

2. Prescrizioni

2.1 il periodo di sosta delle singole carcasse, con l'esclusione di quelle soggette a particolare disposizione dell'autorità giudiziaria o amministrativa, non deve superare i 180 giorni dalla data di conferimento al fine di evitare un eccessivo deterioramento dei materiali e di agevolare una sollecita riutilizzazione;

2.2 i veicoli a motore possono essere avviati alla rottamazione solo dopo che il gestore del centro ha provveduto alla cancellazione degli stessi dal pubblico registro automobilistico. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al d.lgs. 285/92;

2.3 le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi e delle batterie;

2.4 le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;

2.5 le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccag-

gio dei rifiuti, dalle attrezzature, compresi i macchinari per l'adeguamento volumetrico, e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sulle carcasse devono essere impermeabilizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;

2.6 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;

2.7 il deposito preliminare dei rifiuti deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

2.8 l'accatastamento delle carcasse bonificate non deve prevedere una sovrapposizione di più di 3 carcasse;

2.9 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro tenuto in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto;

2.10 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 122;

2.11 è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuto;

2.12 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere specificatamente autorizzati dall'ente competente in materia. Qualora l'impianto non fosse collegato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

2.13 l'impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante le ore di disattivazione dell'impianto ed in assenza del personale addetto;

2.14 le operazioni di deposito preliminare dei rifiuti devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora,

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori,

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

2.15 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.16 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inhalazione;

2.17 i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

2.18 i fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti per più di tre piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;

2.19 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;

2.20 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.21 il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 non deve superare i 500 litri; gli oli minerali esausti dovranno essere stoccati in modo idoneo atto ad evitare la contaminazione degli stessi con sostanze estranee. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all'allegato F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al consorzio

obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;

2.22 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;

2.23 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla regione, alla provincia e al comune territorialmente competenti per territorio.

3. Piani

3.1 Piano di bonifica e recupero ambientale. Il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il recupero dell'area ove insiste l'impianto deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Le modalità esecutive del recupero ambientale devono essere attuate, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia, previo nulla-osta della provincia territorialmente competente, a cui è emandato il controllo dell'avvenuto ripristino ambientale, da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria. Tali modalità devono comunque prevedere:

– la pulizia e la bonifica di tutte le strutture mobili ed immobili dell'impianto;

– lo smaltimento dei materiali di risulta dalla pulizia e/o bonifica, quali rifiuti non pericolosi e/o pericolosi, presso idoneo impianto terminale autorizzato.

3.2 Piano di emergenza. Il soggetto autorizzato deve provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi competenti in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro.

[BUR20010110]

[5.3.5]

D.G.R. 12 GENNAIO 2001 - N. 7/3056

Ditta 3 Zeta s.r.l. con sede legale in Saronno (VA) – piazza De Gasperi n. 24 – Autorizzazione alla gestione di un impianto mobile marca «REV» tipo «UFS 100/V» matricola n. 10167 del 1996 per lo svolgimento di campagne di attività di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di autorizzare la ditta 3 Zeta s.r.l., con sede legale in Saronno (VA) – piazza De Gasperi n. 24, alla gestione di un impianto mobile marca «REV» tipo «UFS 100/V» matricola n. 10167 del 1996 per lo svolgimento di campagne di attività di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia sul cui territorio viene utilizzato l'impianto, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

5. di far presente l'obbligatorietà del rispetto degli ulteriori adempimenti a carico del titolare del presente provvedimento stabiliti al 7° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

6. di stabilire che per lo svolgimento delle singole campagne, il titolare del presente provvedimento, oltre agli adempimenti di cui al precedente punto 5., deve allegare una planimetria in scala 1:5000 o 1:2000 con l'individuazione dell'area sulla quale intende installare l'impianto, documentazione comprovante i diritti d'uso della suddetta area nonché una dichiarazione sulla durata presumibile della campagna di attività ed una stima dei quantitativi e della tipologia dei rifiuti trattati. Tale comunicazione deve essere inviata, oltre che alla Regione competente per territorio, anche alla Provincia o ad altro ente competente al controllo;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altri enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di determinare in L. 120.000.000 l'ammontare della fidejussione relativa all'impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (marca REV - tipo UFS 100/V - matricola n. 10167 del 1996) avente una potenzialità annua pari a 80.000 tonn. La fidejussione deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999;

9. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a.r. al soggetto interessato per gli adempimenti di cui al punto 8;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8. o la non conformità all'allegato A, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999;

11. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data della sua comunicazione, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data della sua efficacia, ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

— • —

ALLEGATO A

Ditta: 3 Zeta s.r.l.

Sede legale: Saronno (VA) - piazza De Gasperi n. 24

Impianto mobile marca REV - tipo UFS 100/V - matricola n. 10167 del 1996

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 Viene effettuato il trattamento ed il recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione, costruzioni ed estrazioni così catalogati e individuati dal CER:

010202 - 010401 - 100112 - 100206 - 100807 - 101108 - 101201 - 101206 - 101207 - 101301 - 101308 - 170101 - 170102 - 170103 - 170104 - 170301 - 170501 - 170701.

1.2 Il quantitativo massimo annuo trattato è pari a tonn 80.000;

1.3 Il trattamento viene così essenzialmente svolto:

per mezzo di tramoggia viene caricato il rifiuto da frantumare nell'alimentatore a piastre che scarica gradualmente il materiale sul vaglio vibrante che esegue una prima selezione tra il materiale fine da quello a pezzatura maggiore che viene convogliato tramite nastro nel frantoio a mascelle per la triturazione.

L'unità di frantumazione è dotata di un sistema di abbattimento delle polveri mediante immissione di acqua nebulizzata nella zona di produzione della polvere.

Un separatore magnetico, posto a valle dell'impianto, consente di separare il ferro di armatura e altri materiali ferrosi, eventualmente presenti, dal materiale frantumato.

2. Prescrizioni

2.1 I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora,

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori,

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

2.2 l'emissione di polveri deve essere limitata mediante la predisposizione di un idoneo impianto di abbattimento che deve essere mantenuto attivo durante l'esercizio delle operazioni di frantumazione dei rifiuti;

2.3 i materiali recuperati ed i rifiuti sovvalli derivanti dall'attività dell'impianto devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;

2.4 la gestione dei rifiuti sovvalli deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.5 i rifiuti sovvalli in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento. Qualora i materiali ottenuti risultino conformi a quanto previsto dal punto 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1, al d.m. 5 febbraio 1998, l'attività di recupero degli stessi è disciplinata dall'art. 33 del d.lgs. 22/97;

2.6 il produttore e/o detentore dei rifiuti sovvalli è tenuto, per quanto applicabile, alla tenuta dei registri di carico e scarico in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/97, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore catasto.

[BUR20010111]

[5.3.5]

D.G.R. 26 GENNAIO 2001 - N. 7/3242

Ditta Ara s.n.c. di Zanardi Franco & Figlio con sede legale in Seriate (BG) - via Nazionale n. 119 - Rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presso l'impianto sito in comune di Seriate (BG) - via Nazionale n. 119 - Artt. 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di rinnovare ed aggiornare l'autorizzazione alla ditta Ara s.n.c. di Zanardi Franco & Figlio, con sede legale in Seriate (BG) - via Nazionale n. 119 - per l'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presso l'impianto sito in comune di Seriate (BG) - via Nazionale n. 119, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Bergamo a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Bergamo, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, una nulla-osta alla loro realizzazione informandone la regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7. di determinare in L. 54.859.600 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della regione Lombardia e calcolato con il seguente criterio:

– ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su una superficie utile di 1.371,49 mq×40.000 L./mq= L. 54.859.600;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota n. 32385 del 16 maggio 1996;

8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a.r. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Bergamo ed al comune di Seriate;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;

10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata a.r., subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 7.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data della sua efficacia, ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Ara s.n.c. di Zanardi Franco & Figlio

Sede legale: via Nazionale n. 119 – Seriate (BG)

Sede impianto: via Nazionale n. 119 – Seriate (BG)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 La superficie totale dell'impianto è di 2.400 mq di cui circa 2.000 edificati; l'area oggetto dell'impianto è censita al NCTR del comune di Seriate ai fogli 2 – 5 mappali n. 8556 – 3078 ed è di proprietà della ditta;

1.2 la suddetta area ricade parte in zona «D3 artigianale di completamento e/o sostituzione e/o ristrutturazione» e parte in zona «Strade esistente e confermate», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente del comune di Seriate e che tuttavia, l'approvazione del progetto dell'impianto in esame avutasi con la d.g.r. n. 4/37752 del 29 novembre 1988, costituisce, ai sensi dell'art. 27 – comma 5 – del d.lgs. 22/97, variante automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale;

1.3 nel raggio di 200 mt non esistono punti di captazione delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;

1.4 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi, di cui ai codici CER 160104 (veicoli inutilizzabili) – 200305 (veicoli fuori uso) consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse (ai sensi della d.g.r. n. 6/38199 del 6 agosto 1998), con successiva asportazione delle parti recuperabili; l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

a. settore per il deposito delle carcasse da trattare posto al p.t. del fabbricato avente una superficie di 225 mq;

b. settore per le operazioni di trattamento, bonifica e messa in sicurezza;

c. n. 2 settori per il deposito delle carcasse bonificate uno posto al p.t. e l'altro posto al p. int. aventi una superficie totale di 518,73 mq;

d. settore per il deposito delle parti inutilizzabili;

e. settore per il deposito delle parti utilizzabili;

f. settore per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dal trattamento (olio esausto, liquidi idraulici e refrigeranti, batterie, ecc.) e dei carburanti estratti dai serbatoi;

g. aree destinate ad uffici, servizi, viabilità interna, parcheggio, depositaria giudiziaria e spazio verde;

1.5 la capacità di stoccaggio dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 (oli esausti derivanti dalla bonifica) non è superiore ad un volume pari a 500 litri;

2. Prescrizioni

2.1 le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

– deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

– deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

– devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.2 il numero massimo di carcasse depositabili nell'impianto, considerate le superfici riportate al punto 1.4 è il seguente:

– n. 28 nel settore per il deposito in entrata;

– n. 194 nei settori per il deposito dopo la bonifica/trattamento;

2.3 il periodo di sosta delle singole carcasse, con l'esclusione di quelle soggette a particolare disposizione dell'autorità giudiziaria o amministrativa, non deve superare i 180 giorni dalla data di conferimento al fine di evitare un eccessivo deterioramento dei materiali e di agevolare una sollecita riutilizzazione;

2.4 i veicoli a motore possono essere avviati alla rottamazione solo dopo che il gestore del centro ha provveduto alla cancellazione degli stessi dal pubblico registro automobilistico. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al d.lgs. 285/92;

2.5 le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi e delle batterie;

2.6 le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;

2.7 le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio dei rifiuti, dalle attrezzature, compresi i macchinari per l'adeguamento volumetrico e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sulle carcasse, devono essere impermeabilizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;

2.8 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;

2.9 l'accatastamento delle carcasse bonificate non deve prevedere una sovrapposizione di più di 3 carcasse;

2.10 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro tenuto in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto;

2.11 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 122;

2.12 è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuto;

2.13 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r.

27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere specificatamente autorizzati dall'ente competente in materia. Qualora l'impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

2.14 l'impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante le ore di disattivazione dell'impianto ed in assenza del personale addetto;

2.15 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.16 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.17 i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

2.18 i fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti per più di tre piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;

2.19 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;

2.20 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.21 il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 non deve superare i 500 litri; gli oli minerali esausti dovranno essere stoccati in modo idoneo atto ad evitare la contaminazione degli stessi con sostanze estranee. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all'allegato F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al consorzio obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;

2.22 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;

2.23 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla regione, alla provincia e al comune territorialmente competenti per territorio;

2.24 i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della l. 26 ottobre 1995, n. 447;

3. Piani

3.1 Piano di bonifica e recupero ambientale. Il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il recupero dell'area ove insiste l'impianto deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Le modalità esecutive del recupero ambientale devono essere attuate, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia, previo nulla-osta della provincia territorialmente competente, a cui è emandato il controllo dell'avvenuto ripristino ambientale, da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria. Tali modalità devono comunque prevedere:

- la pulizia e la bonifica di tutte le strutture mobili ed immobili dell'impianto;
- lo smaltimento dei materiali di risulta dalla pulizia e/o bonifica, quali rifiuti non pericolosi e/o pericolosi, presso idoneo impianto terminale autorizzato.

3.2 Piano di emergenza. Il soggetto autorizzato deve prov-

vedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi competenti in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro.

[BUR20010112]

[5.3.5]

D.G.R. 26 GENNAIO 2001 - N. 7/3248

Modifiche e integrazioni alla d.g.r. n. 6/41183 del 29 gennaio 1999, di autorizzazione alla ditta Socoma s.r.l. per l'esercizio di un centro di raccolta, messa in sicurezza, demolizione e recupero di carcasse veicoli a motore e simili sito in comune di Olgiate Olona (VA) con ingressi ubicati in via Roma e via Gorizia s.n.c. - Artt. 27, 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto e autorizzare la ditta Socoma s.r.l., con sede legale in Fagnano Olona (VA) - via S. D'Acquisto, 6, ai sensi degli artt. 27, 28 e 46 del d.lgs. 22/97, all'ampliamento del centro di raccolta, messa in sicurezza, demolizione e recupero di carcasse veicoli a motore e simili sito in comune di Olgiate Olona (VA), con ingressi ubicati in via Roma e via Gorizia s.n.c., già autorizzato con d.g.r. n. 6/41183 del 29 gennaio 1999; alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 6/41183 del 29 gennaio 1999 e fissata al 29 gennaio 2004;

3. di far salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, le determinazioni di cui alla d.g.r. n. 6/41183 del 29 gennaio 1999;

4. di disporre che la ditta, relativamente all'ampliamento autorizzato con il presente provvedimento, avvii l'esercizio delle operazioni di deposito preliminare previo accertamento da parte della provincia di Varese degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Varese, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

7. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Varese, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione informandone la regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre strutture della giunta regionale, enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

9. di disporre che la ditta deve provvedere ad integrare la precedente garanzia fidejussoria accettata con nota n. 8948 del 22 febbraio 1999 fino all'importo di L. 283.360.000 che essere prestata a favore della regione Lombardia ed è relativa all'attività di autodemolizione vetture per una superficie utile di 7.084 mq;

La fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata e accetta-

ta in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999;

11. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9, il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata a/r alla ditta Socoma s.r.l., trasmettendone copia alla provincia di Varese e al comune di Olgiate Olona (VA);

12. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata a/r, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data della sua efficacia, ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Socoma s.r.l.

Sede legale: Fagnano Olona (VA) – via S. D'Acquisto, 6

Sede impianto: Olgiate Olona (VA) con ingressi ubicati in via Roma e via Gorizia

1. Caratteristiche dell'impianto

a) La superficie totale dell'impianto viene ampliata da 5.800 mq, così come già autorizzati con d.g.r. n. 6/41183 del 29 gennaio 1999, a 7.840 mq;

b) l'area interessata dall'ampliamento dell'impianto è indicata sul foglio n. 9, mappale 6390 del comune di Olgiate Olona la cui destinazione urbanistica è classificata dal P.R.G. vigente come zona omogenea D2 «Artigianale industriale»;

c) nel raggio di 200 mt dall'importo non sono presenti punti di captazione delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico;

d) l'area interessata risulta essere di proprietà dell'Immobiliare Valdora s.r.l. con la quale la ditta Socoma s.r.l. ha stipulato un preliminare di compravendita registrato a Busto Arsizio con n. 1207 del 16 giugno 1999.

e) La capacità di stoccaggio dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 non è superiore a un volume pari a 500 litri;

f) nell'impianto sono presenti sinteticamente i seguenti principali settori:

- 3 settori per il deposito delle carcasse da bonificare aventi una superficie complessiva di mq. 1.189 per una potenzialità massima di deposito pari a 149 autovetture;
- 2 settori per le operazioni di bonifica e trattamento mediante cesoiatura e adeguamento volumetrico con pressa;
- settore per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dal trattamento (olio esausto, liquidi idraulici e refrigeranti, batterie, ecc.) e dei carburanti estratti dai serbatoi;
- settore per il deposito delle parti inutilizzabili;
- settore per il deposito delle parti utilizzabili;
- 3 settori per il deposito delle carcasse trattate avente una superficie di mq. 845 per una potenzialità massima di deposito pari a 316 autovetture
- settore destinato all'adeguamento volumetrico mediante mulino a frantoio in cabina fono assorbente delle materie plastiche di risulta dei processi di bonifica;

2. Prescrizioni

a) L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo a corredo dell'istanza, per quanto non diversamente disposto dal presente provvedimento;

b) Il periodo di sosta delle singole carcasse, con l'esclusione di quelle soggette a particolare disposizione dell'autorità giudiziaria o amministrativa, non deve superare i 180 giorni dalla data di conferimento al fine di evitare un eccessivo deterioramento dei materiali e di agevolare una sollecita riutilizzazione;

c) i veicoli a motore possono essere avviati alla rottamazio-

ne solo dopo che il gestore del centro ha provveduto alla cancellazione degli stessi dal pubblico registro automobilistico così come previsto dall'art. 46 del d.lgs. 22/97. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro del regolamento di cui al d.lgs. 285/92;

d) le autovetture, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi e delle batterie;

e) le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;

f) le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio dei rifiuti, dalle attrezzature, compresi i macchinari per l'adeguamento volumetrico, e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sulle carcasse, devono essere impermeabilizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;

g) deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;

h) il deposito preliminare dei rifiuti deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

i) l'accatastamento delle carcasse in uscita non deve prevedere una sovrapposizione massima superiore a tre vetture;

j) i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro tenuto in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto;

k) le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 122;

l) è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuto;

m) gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere autorizzati dalle autorità competenti. Qualora l'impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

n) l'impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante le ore di disattivazione dell'impianto ed in assenza del personale addetto;

o) le operazioni di deposito preliminare dei rifiuti devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora,
- senza causare inconvenienti da rumori o odori,
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

p) le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

q) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

r) i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

s) i fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti per più di tre piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;

t) lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;

u) i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

v) il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 non deve superare i 500 litri; gli oli minerali esausti dovranno essere stoccati in modo idoneo atto ad evitare la contaminazione degli stessi con sostanze estranee. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all'allegato F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al consorzio obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;

w) gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;

x) ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla regione, alla provincia e al comune territorialmente competenti per territorio.

3. Piani

3.1 Piano di bonifica e di ripristino ambientale: il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insistono gli impianti deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente; le modalità esecutive del ripristino stesso dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia di Varese, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandato il controllo delle verifiche dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria;

3.2 piano di emergenza: il soggetto autorizzato deve provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.

[BUR20010113]

[5.3.5]

D.G.R. 2 FEBBRAIO 2001 - N. 7/3316

Ditta Sud Milanese Società d'Intervento s.p.a. con sede legale a Noverasco d'Opera (MI), via Enrico Fermi 1/7 - Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di deposito preliminare e di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in comune di S. Giuliano Milanese (MI), loc. Cascina Rancate - Artt. 27 e 28 del d.lgs. 22 del 5 febbraio 1997 e art. 7 del d.P.R. 203 del 24 maggio 1988

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto e di autorizzare la ditta Sud Milanese Società d'Intervento s.p.a. con sede legale a Noverasco d'Opera (MI), via Enrico Fermi 1/7 alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di deposito preliminare e di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in comune di S. Giuliano Milanese (MI), loc. Cascina Rancate;

2. di autorizzare la stessa ditta all'esercizio delle relative operazioni di trattamento, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli allegati A e B che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

3. che, ai sensi del terzo comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97,

l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

4. di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di smaltimento previo accertamento da parte della provincia di Milano degli interventi realizzati; a tal fine l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

5. di disporre che il comune di S. Giuliano Milanese, ai sensi dell'art. 4 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, vigili sulla conformità delle opere a quanto autorizzato ai sensi del d.lgs. 490/99, e riferisca all'unità organizzativa sviluppo sostenibile del territorio della regione ogni eventuale difformità;

6. di demandare il controllo degli adempimenti prescritti, ai sensi del d.P.R. 203/88, nell'allegato B del presente provvedimento all'ente responsabile del servizio di rilevamento competente per territorio;

7. che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Milano, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, nonché ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 203/88, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

9. che ogni modifica al progetto autorizzato, ai sensi del d.lgs. 490/99, nonché alle prescrizioni dettate nella stessa autorizzazione, dovrà essere oggetto di nuova autorizzazione paesistica e che l'esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;

10. che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

11. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altri enti, servizi ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

12. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, ed in particolare costituisce variante allo strumento urbanistico comunale e sostituisce altresì la concessione edilizia ex l. 10/77, fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione a favore del comune;

13. di determinare in L. 160.500.000 l'importo della fidejussione relativo a:

– deposito preliminare di un quantitativo massimo di 250 mc di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso, pari a L. 75.000.000;

– trattamento di un quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi di 20.000 t/anno, pari a L. 48.000.000;

– deposito preliminare di un quantitativo massimo di 15 mc di rifiuti speciali non pericolosi, destinati allo smaltimento, pari a L. 37.500.000.

Tale garanzia deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/1999;

14. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a.r. al soggetto interessato, per gli adempimenti di cui al precedente punto 13., trasmettendone copia alla provincia di Milano, al comune di S. Giuliano Milanese ed al Parco Agricolo Sud Milano;

15. di disporre che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 13. entro novanta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento o la non conformità all'allegato A della d.g.r. n. 45274/1999 comporti la revoca del provvedimento stesso;

16. di disporre che gli effetti del presente atto decorrano dalla data della sua comunicazione, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 13.

17. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, ed in particolare costituisce variante allo strumento urbanistico comunale e sostituisce altresì la concessione edilizia ex l. 10/77, fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione a favore del comune.

Il segretario: Sala

Comunica che, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data della sua efficacia, ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data di conoscenza.

— • —

ALLEGATO A

Ditta: Sud Milanese Società d'Intervento s.p.a.

Sede legale: via Enrico Fermi, 1/7 – Noverasco di Opera (MI)

Sede impianto: loc. Cascina Rancate – San Giuliano Milanese (MI)

1. Ubicazione

1.1 L'impianto interessa il mappale n. 133, del foglio n. 20 del catasto di San Giuliano Milanese ed occupa una superficie complessiva di 2.200 mq;

1.2 L'area interessata dall'impianto è inserita in zona definita dallo strumento urbanistico vigente come «area a standard sovracomunale, oggetto all'art. 30 zona omogenea F di interesse generale». L'area è soggetta a vincolo ambientale paesistico ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 490/99;

1.3 non risulta l'esistenza di punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, mediante infrastrutture di pubblico interesse nel raggio di 200 m;

1.4 l'area è inserita nel complesso dell'impianto di depurazione del Consorzio Tutela Ambientale Sud Milanese con il quale la Sud Milanese Società d'Interventi s.p.a. ha stipulato un contratto di diritto di superficie.

2. Tipologie e quantitativi di rifiuti – Modalità del deposito preliminare – Descrizione dell'impianto

2.1 Sono ritirati e stoccati i seguenti rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da fanghi provenienti da impianti di depurazione chimico-fisici e biologici di insediamenti di vari settori produttivi, di attività artigianali e di servizio compresi i comuni e gli enti pubblici, così come catalogati ed individuati dal CER: 010303 – 010501 – 010502 – 010503 – 010504 – 020101 – 020201 – 020204 – 020301 – 020305 – 020403 – 020502 – 020603 – 020705 – 030302 – 030306 – 040106 – 040107 – 050101 – 050106 – 050201 – 060312 – 060501 – 070102 – 070202 – 070302 – 070402 – 070502 – 070602 – 070702 – 080108 – 080202 – 080307 – 080407 – 100107 – 100108 – 100111 – 110204 – 110302 – 120202 – 120203 – 170502 – 190201 – 190601 – 190602 – 190801 – 190802 – 190804 – 190805 – 190902 – 190903 – 190906.

020299 – limitatamente ai fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti

90999 – limitatamente ai fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti

2.2 Il quantitativo massimo di rifiuti trattati annualmente mediante essiccamento è di 20.000 t/anno

2.3 I quantitativi massimi di stoccaggio autorizzati sono i seguenti:

– 250 mc di rifiuti speciali non pericolosi da sottoporre al trattamento;

– 125 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati allo smaltimento definitivo;

2.4 Sono presenti due aree di stoccaggio:

a) un'area pavimentata di circa 320 mq, sulla quale sono collocati 9 containers scarrabili da 25 mc l'uno;

b) un'area coperta da tettoia di 265 mq, realizzata in cemento battuto e lisciato sulla quale sono ubicati:

– una tramoggia da 25 mc, con coperchio apribile e con fondo cocleato alla quale arrivano i fanghi da trattare;

– due tramogge di stoccaggio da 40 mc l'una, con fondo cocleato per i fanghi da trattare;

– due cassoni scarrabili da 25 mc l'una per i fanghi essiccati.

2.5 L'impianto di essiccamento è ubicato all'interno di un capannone industriale di 300 mq in struttura prefabbricata di cemento armato, di altezza pari ad 8 m, con pavimentazione in battuto di calcestruzzo. Le apparecchiature sono costituite da:

– trasportatori a coclea;

– dosatore;

– turbo-essiccatore continuo completo di incamiciatura a circolazione forzata di olio diatermico;

– ciclone separatore del prodotto essiccato dall'aria satura di vapor d'acqua;

– scrubber Venturi per lavaggio fumane;

– colonna di condensazione;

– scambiatore di calore per il riscaldamento dell'aria da ricircolare nell'essiccatore

– caldaia a metano.

3. Prescrizioni

3.1 le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;

3.2 le aree interessate dalla movimentazione, dal deposito preliminare e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti;

3.3 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

3.4 lo stoccaggio dovrà essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

3.5 i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

3.6 i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:

– idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

– accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

– mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

3.7 i registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto;

3.8 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunicate alla regione, alla provincia e al comune territorialmente competenti per territorio;

3.9 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere autorizzati dalle autorità competenti. Qualora l'impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

3.10 nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, la ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee dei rifiuti;

3.11 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

3.12 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti in oggetto (formulario e/o risultanze ana-

litiche e/o dichiarazione del produttore). Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tale caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

3.13 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature, compresi i macchinari per l'adeguamento volumetrico, triturazione e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta. La stazione di ricevimento dovrà essere attrezzata per la prevenzione ed il contenimento di fenomeni di esalazioni maleodoranti;

3.14 per il deposito preliminare dei rifiuti infiammabili deve essere acquisito il preventivo nulla osta da parte dei vv. ff. territorialmente competenti;

3.15 le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora,

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori,

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

3.16 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi a impianti di deposito preliminare, se non direttamente collegati ad impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B al d.lgs. 22/1997. I materiali selezionati e non direttamente recuperati dovranno essere avviati ad impianti che ne effettuano il recupero in sostituzione di altre materie prime. Gli stessi devono avere caratteristiche merceologiche equivalenti o conformi alla normativa tecnica del settore di riutilizzo o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate;

3.17 i cumuli di rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento; le aree ad essi dedicate devono inoltre possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati;

4. Piani

4.1 Piano di bonifica e di ripristino ambientale: il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente; le modalità esecutive del ripristino stesso devono essere attuate previo nulla osta della provincia, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandato il controllo delle verifiche dell'avvenuto ripristino ambientale, da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria;

4.2 piano di emergenza: il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.

ALLEGATO B

0. Indice

1. Identificazione della ditta
2. Prodotti, materie prime
3. Descrizione impianto
4. Emissioni ed impianti di abbattimento
5. Prescrizioni specifiche
6. Scheda delle prescrizioni di carattere generale

1. Identificazione della ditta

Ragione sociale: Sud Milanese s.p.a.

Sede legale: via E. Fermi, 1/40 - Noverasco di Opera (MI)

Indirizzo sito produttivo: Milanese località Cascina Rencate del comune di San Giuliano Milanese 20098 (MI)

Settore di appartenenza: servizi (recupero e smaltimento rifiuti)

Personale occupato: addetti 56, dirigenti 2

Fasc. 31931/21166/00

L'impianto descritto nella relazione tecnica sarà inserito in un complesso consortile di depurazione acque.

La Sud Milanese s.p.a., che gestisce l'impianto di depurazione consortile ha richiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 203/88 alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di stoccaggio e di essiccazione di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi di supero degli impianti di trattamento acque reflue.

2. Prodotti, materie prime

2.1 Tipologia del rifiuto

I rifiuti ritirabili sono i seguenti:

010303 - 010501 - 010502 - 010503 - 010504 - 020101 - 020201 - 020204 - 020299 - 020301 - 020305 - 020403 - 020502 - 020603 - 020705 - 030302 - 030306 - 040106 - 040107 - 050101 - 050106 - 050201 - 060312 - 060501 - 070102 - 070202 - 070302 - 070402 - 070502 - 070602 - 070702 - 080108 - 080202 - 080307 - 080407 - 100107 - 100108 - 100111 - 110204 - 110302 - 120202 - 120203 - 170502 - 190201 - 190601 - 190602 - 190801 - 190802 - 190804 - 190805 - 190902 - 190903 - 190906 - 190999

2.2 Quantitativi dei rifiuti trattati

L'impianto è dimensionato per trattare al massimo di 20.000 t/a di rifiuti in ingresso, pari a 100 t/die.

2.3 Prodotti

Rifiuti da smaltire a varia destinazione:

- Impianti dedicati (autorizzati)
- Impianti di compostaggio (autorizzati)
- discarica

Per ulteriori dettagli vedi allegato tecnico A

2.4 Sostanze in deposito

Il quantitativo massimo di rifiuti stoccati è pari a 250 (m³) in ingresso e 125 (m³) in uscita.

Per ulteriori dettagli vedi allegato tecnico A

2.5 Fasi lavorative

- stoccaggio fanghi
- caricamento dosatore
- essiccazione
- depolverazione (arie esauste)
- lavaggio (arie esauste)
- condensazione (arie umide)
- scarico del fango essiccato

Per ulteriori dettagli vedi allegato tecnico A

3. Descrizione dell'impianto

Il nuovo impianto consta delle seguenti strutture:

- 9 container per lo stoccaggio
- 1 tramoggia con fondo coccolato
- 1 pompa monovite
- 2 tramogge coclate
- 1 dosatore
- 1 essiccatore
- 1 ciclone separatore
- 1 scubber Venturi
- 1 colonna di condensazione
- 2 cassoni scarrabili
- 1 caldaia a metano (2.000.000 Kcal/a)

Per ulteriori dettagli vedi allegato tecnico A

4. Emissioni ed impianti di abbattimento

Emissioni

Le emissioni gassose sono caratterizzate da aerosol (aria carica di COT carbonio organico totale, SIV sostanze inorganiche volatili) con polveri sospese.

Gli effluenti gassosi sono originati dal fango depositato nelle 2 tramogge da 40 m³ l'una e dal fango trattato termicamente nel turbo essiccatore.

L'aspirazione delle fumane è garantita da una portata complessiva massima pari a progetto di 20.000 (Nm³/h). Le emissioni convogliate prima di raggiungere il camino vengono trattate da: un ciclone, uno scubber Venturi e da una colonna di condensazione.

Il punto d'emissione in atmosfera è uno «EMS1» in uscita dal camino della caldaia a servizio dell'impianto di trattamento fanghi

EMS1 (camino)

provenienza: tramogge – colonna di condensazione – caldaia

portata massima (Nm³/h): 2.960 (alimentazione caldaia)
20.000 (portata di processo)

durata emissione (H/die): continua

frequenza dell'emissione (gg/sett): costante

temperatura (° C): 330

inquinanti: polveri, COT, SIV

concentrazioni inquinanti (mg/Nm³):

CO: 120

SO₂: 35

NO_x: 200

Polveri: 10

COT: 50

altezza dell'emissione (m): 10

sezione/diametro emissione (mm): 250

impianto di abbattimento: non previsto

5. Prescrizioni specifiche

5.1 Sostanze in emissione

Effluenti gassosi:

• COT – SIV dalle fasi di stoccaggio ed essiccazione

• polveri da operazioni di essiccazione.

5.2 Valori limite in emissioni

Limiti per le emissioni inquinanti EMS1 espressi in concentrazioni (mg/Nm³):

• CO: 120

• SO₂: 35

• NO_x: 200

• Polveri: 10

• COT: 50

5.3 Caratteristiche impiantistiche minime

Relativamente a rifiuti a bassa putrescibilità il conferimento deve avvenire su adeguata pavimentazione e con facilità di pulizia e recupero del refluo, adottando idonei sistemi atti ad evitare la dispersione eolica. A livello progettuale devono essere privilegiati i sistemi di movimentazione con funzionamento elettrico.

5.4.2 Pretrattamenti: triturazione e miscelazione

L'edificio deve essere chiuso con almeno 2 ricambi/ora da inviare all'impianto di deodorizzazione o alla fase successiva. La pavimentazione deve essere costruita in materiale adeguato con facilità di pulizia e recupero del refluo.

5.4.3 Stoccaggio finale

Pavimentazione idonea alla pulizia e al recupero degli eventuali reflui

– sistemi di gestione atti ad evitare la dispersione eolica del materiale.

Impianti di abbattimento

Abbattitore a secco

(ciclone) Inserito come prefiltro

Abbattitore ad umido (scrubber)

– Velocità di attraversamento non <1 m/sec

– tempo di contatto (rapporto tra volume del riempimento e portata specifica) non inferiore a 2 sec;

– altezza minima del riempimento non < a 70 cm;

– rapporto tra fluido abbattente ed effluente inquinante: 2:1000 espresso in mc/Nmc.

5.5 Ulteriori prescrizioni

La ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al contenimento delle emissioni diffuse.

Nel caso di superamento dei valori limite in emissione da EMS1 o di molestie olfattive la ditta dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari al contenimento degli stessi. In particolare dovranno essere predisposti ulteriori sistemi di abbattimento (composti ridotti dello zolfo e dell'azoto).

Si esprime parere favorevole al principio di funzionamento degli impianti di abbattimento posti a presidio delle sostanze inquinanti in emissione.

6. Scheda delle prescrizioni di carattere generale

Le considerazioni sotto riportate sono riferite ai cicli tecnologici oggetto della domanda di autorizzazione.

Riferimenti normativi

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno.

(art. 2, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 punto 1, d.p.c.m. 21 luglio 1989 art. 2, comma 1, punto b, ed art. 3, comma 7, d.m. 12 luglio 1990).

Gli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:

1) impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, funzionanti a metano o G.P.L.;

2) impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, funzionanti a gasolio;

3) impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile,

avente le seguenti caratteristiche:

zolfo <0,3% in peso

residuo carbonioso <10% in peso,

nicel e vanadio, come somma <230 ppm;

(d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 – d.P.R. 25 luglio 1991 – d.p.c.m. 2 ottobre 1995).

Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto da:

– art. 3, c. 4, d.P.R. 322/71 «Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti»;

– art. 4, c. 4, d.P.R. 322/71 «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati»;

– art. 3, c. 6, d.P.R. 322/71 «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica».

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:

– manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;

– manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale. Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria.

Le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio ed a regime

* La ditta deve comunicare alla regione ed al comune interessato la messa in esercizio degli impianti con un anticipo di almeno 15 giorni.

* Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data della messa in esercizio degli stessi.

Modalità e controllo delle emissioni

Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, alla regione, al comune interessato ed al presidio multizonale di igiene e prevenzione (PMIP) competente per territorio.

Le analisi di controllo a valle dei sistemi di abbattimento dovranno successivamente essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i risultati dovranno essere trasmessi alla regione, al comune interessato ed al presidio multizonale di igiene e prevenzione (PMIP) competente per territorio.

La ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla regione, al comune interessato ed al presidio multizonale di igiene e prevenzione (PMIP) competente per territorio.

Metodologia analitica

Qualità olfattiva delle emissioni

La valutazione olfattometrica deve essere effettuata secondo le procedure previste dalla linee guida CEN TC 264.

Criteri generali di misura sei parametri di emissione

Come indicato nel manuale UNICHIM M158, nel predisporre i rilevamenti delle emissioni è sempre necessario prevedere l'effettuazione di una serie di misure complementari indispensabili in sede di elaborazione e valutazione dei dati. Infatti, la misura della concentrazione degli inquinanti, non può rappresentare il livello di emissione se non è correlabile al valore della portata dell'emissione stessa.

Va a questo punto specificato che la configurazione della maggior parte degli impianti depurativi del settore, sono costituiti da biofiltri con scarico in atmosfera da superfici più o meno vaste, raramente attraverso punti di scarico tradizionalmente identificabili come camini entro cui l'effluente in pressione viene espulso in atmosfera. Di qui la possibilità di una notevole disomogeneità di velocità dell'effluente nei diversi punti esposti.

Misura della portata e scelta dei punti di prelievo

Per punti di scarico dove sono presenti flussi gassosi convogliati si seguono strategie di campionamento e criteri di valutazione indicati nel manuale UNICHIM M 158 nonché i metodi M422 e M467, M494, M632, M634 relativamente a misure di portata, di polveri, di idrogeno solforato, di ammoniaca.

Ai punti di scarico dove le condizioni dei manuali UNICHIM non sono applicabili, si procede in prima istanza alla misura della portata nella condotta a monte del presidio depurativo, secondo quanto indicato dal manuale UNICHIM M422 per i flussi convogliati; la misura sarà eseguita con misuratore di velocità a ventolina con un valore di precisione di ± 0.2 m/s.

Si annoterà la misura della portata complessiva dell'impianto.

Successivamente si procederà a suddividere la superficie di scarico in subaree di 1 metro quadrato.

Per l'effettuazione delle misure si propone di utilizzare un imbuto a base quadrata, con bocca di presa di 1 m^2 e camino acceleratore di $0,074 \text{ m}^2$, corrispondente ad una sezione di uscita di diametro di 300 mm ($A_1 = 0,07069 \text{ m}^2$).

Nelle condizioni di usuale dimensionamento dei biofiltri ($100 \text{ m}^3/\text{h m}^2$) la velocità nel camino si attesterebbe intorno a $0,4 \text{ m/s}$ valore che con tubi lisci garantisce il moto laminare dell'aria.

Nel caso in cui il biofiltro fosse dimensionato su un carico di $150 \text{ m}^3/\text{h m}^2$ la velocità nel camino acceleratore sarebbe ancora nel campo di moto laminare ($0,6 \text{ m/s}$).

In queste condizioni si può senza alcun dubbio assumere che la perdita di carico nell'imbuto acceleratore sia trascurabile, portando quindi a considerare ragionevolmente che la velocità nel camino sia uguale, a meno di un fattore moltiplicativo ottenuto dal rapporto delle due sezioni (ingresso e uscita) dell'imbuto ($f = A/A_1 = 1/0,07069 = 14,15$), alle velocità di uscita dal biofiltro.

Eventuale utilizzo di coefficienti correttivi

Qualora si volesse procedere alla verifica sperimentale di quanto asserito nei punti precedenti e si volesse contemporaneamente passare alla determinazione di coefficienti empirici correttivi si potrebbe procedere, una tantum, come segue:

• Attrezzatura:

Biofiltro superficie $\geq 50 \text{ m}^2$

Ventilatore di alimentazione con motore regolato da inverter

Imbuto acceleratore (cfr. descrizione sopra riportata)

Anemometro ad elica

Determinazione dei coefficienti correttivi

• Procedura:

Suddivisione della superficie del biofiltro secondo un reticolo con settore di $1 \times 1 \text{ m}$

Determinazione della portata alimentata al biofiltro ottenuta mediante la misurazione della velocità nella tubazione di mandata (o aspirazione) del ventilatore;

A velocità costante del ventilatore, esecuzione della misura della velocità di uscita dal biofiltro, operando una misura per ogni settore predeterminato, utilizzando l'imbuto acceleratore non considerando i settori perimetrali per escludere l'influenza dell'effetto parete;

Calcolo della media delle velocità/portate ottenute, moltiplicando la quale per la superficie totale del filtro si ottiene il valore della portata in uscita dal biofiltro;

Il rapporto tra la portata in ingresso e la portata in uscita costituisce il coefficiente correttivo da utilizzare, a quel valore di velocità, per calcolare, una volta conosciuta la portata misurata nell'imbuto, la portata effettiva del settore misurato;

Impostando diverse velocità di rotazione del ventilatore, si può così procedere alla costruzione di una tabella che fornisca il coefficiente correttivo in funzione della velocità di attraversamento, essendo la stessa fortemente influenzante le perdite di carico.

La media dei valori acquisiti moltiplicata per la superficie totale non dovrà scostarsi dal valore di portata misurato a monte, per un valore maggiore del 20%.

Campionamenti

I campionamenti della durata di 30 minuti verranno effettuati in almeno 5 punti in cui la velocità è risultata più elevata ed in almeno 5 punti in cui la velocità è risultata minima, nelle superfici maggiori di 20 m^2 ; in 3 punti di max e di min per superfici tra 20 m^2 e 6 m^2 ; per superfici sotto i 6 m^2 si effettueranno 3 misure nel punto di massima ed 3 misure nel punto di minima.

I campionamenti saranno effettuati con l'attrezzatura prevista dai metodi UNICHIM M632 e M634. È opportuno, qualora non venga utilizzato il sistema per la misura di portata che il riquadro dove viene effettuato il prelievo sia schermato sui lati esposti e per un'altezza di almeno 70 cm, in modo da simulare una condotta di scarico; in tal caso il punto di ingresso dell'adsorbitore verrà prolungato mediante collegamento ad un tratto di tubo siliconico libero di flottare nell'effluente.

Si sottolinea che le misure debbono essere effettuate con impianto a regime.

Una prima indagine potrà essere svolta presso i punti individuati come sopra, mediante campionamenti istantanei condotti mediante fiale a tre vie da 1 litro in cui è stato effettuato precedentemente il vuoto; si prenderà in esame il parametro ammoniaca, in considerazione della più semplice procedura analitica.

Qualora i valori di concentrazione ottenuti risultino inferiori al limite previsto dalla linea guida, si procederà al campionamento presso n. 1 punto a portata max e n. 1 punto a portata minima.

Criteri di valutazione dei risultati

Presentazione dei risultati

Nel registro dei risultati dovranno essere riportati i dati relativi all'impianto ed alle misure effettuate, come indicato dal manuale UNICHIM M158.

Valutazione dei risultati

Per la valutazione della significatività della variazione di emissione nei casi di superfici totali fino a 6 m^2 , secondo il test statistico di cui all'appendice 3 del metodo UNICHIM M158, alla valutazione della significatività della variazione di emissione; per superfici inferiori a 6 m^2 si determina il valore medio delle N misure più o meno la deviazione standard secondo quanto previsto dal metodo UNICHIM M158.

Il limite si intende rispettato se il valore medio delle misure effettuate è inferiore al valore indicato nella linea guida.

Qualora ci si trovasse in condizioni di incertezza perché il valore di concentrazione così calcolato risulta o in prossimità del limite o superiore al limite, si procede al calcolo della media delle quantità assolute di inquinante (mg/h), dividendo

poi per il valore di portata complessiva calcolata dalla sommatoria delle singole portate determinate presso i settori di prelievo (m³/h); verrà confrontato il valore ottenuto con il valore limite.

Criteri generali di misura dei parametri di immissione

Un'ulteriore valutazione di merito rispetto ai parametri di emissione può essere effettuata mediante la misura dell'azoto organico aerodisperso. Le misure devono essere effettuate sicuramente in tutti i casi in cui sia avvertibile un contributo odorigeno da parte dell'impianto soggetto a controllo, evitando periodi in cui siano presenti contributi odorigeni imputabili anche a pratiche agricole esercitate in loco.

Campionamenti

La misura delle immissioni deve essere effettuata all'esterno del perimetro industriale sui quattro lati; i punti di prelievo devono trovarsi a distanza orizzontale e verticale non inferiore a m 1,50 e non superiore a m 3 dal suolo o da ogni ostacolo esistente.

Nel caso di presenza di contributi esterni non imputabili a pratiche agricole relativamente al parametro in questione si procederà secondo quanto stabilito dall'art. 9.2 del d.P.R. 322/71.

In posizione opportuna rispetto alle postazioni di prelievo verrà collocata anche una stazione per misura di direzione e velocità del vento.

* Azoto organico

Si campiona aria ambiente attraverso n. 2 assorbitori contenenti 100 ml di una soluzione acida (costituita da 5 ml di acido solforico concentrato e 500 ml di acqua distillata) al flusso di 1 litro/minuto per un tempo minimo di otto ore.

Al termine di campionamento i liquidi contenuti negli assorbitori vengono riuniti e sottoposti a determinazione del contenuto di azoto organico mediante il metodo 5030 (metodo analitici per le acque - IRSA - 1994)

Criteri di valutazione dei risultati

Presentazione dei risultati

Nel registro dei risultati dovranno essere riportati i dati relativi all'impianto ed alle misure effettuate, compresi eventuali ipotesi di interferenza da addebitare a contributi diversi dall'insediamento.

Valutazione dei risultati

Il limite si intende rispettato se il valore medio delle misure effettuate nelle quattro postazioni è inferiore al valore guida indicato nella linea guida e fissato in 0,05 mg/n³ (normalizzato a 25° C e 101,323 KPa). Qualora venga individuata una posizione preferenziale in cui il valore analitico misurato superi il valore limite, si dovranno utilizzare le rimanenti posizioni come bianco e si dovrà procedere ad una campagna di almeno 20 giorni presso la medesima postazione al fine di accertare con completezza le fasi del processo che danno luogo ad immissioni odorigene.

Parametri di valutazione del processo

Le misure di emissioni ed immissioni non possono essere disgiunte da test significativi sul materiale in compostaggio; pertanto si procederà al prelievo di opportuna quantità di materiale da sottoporre al test di respirazione dinamico così come precedentemente indicato.

Altro test ancillare, è rappresentato dalla misura del potere di autoriscaldamento (self heating test) da effettuarsi in vaso Dewar così come da metodo allegato (cfr. oltre).

Criteri di valutazione dei risultati

Presentazione dei risultati

Nel registro dei risultati dovranno essere riportati i seguenti dati:

- ditta
- impianto
- sorgente di emissione, fase di processo e sue caratteristiche:
- altezza da quota terra, in m
- sezione della bocca del camino, in m²
- sezione del camino al punto di prelievo, in m²
- velocità lineari in m/s (valore singolo e medio)
- temperatura al punto di prelievo, in °C

umidità al punto di prelievo, in % v/v

portata in m³/ora (teorica se nota e misurata)

data (ora, giorno, mese, anno)

condizioni di marcia dell'impianto (carico, ecc.) durante il campionamento

metodica di analisi (riferimento o descrizione)

risultato analitico:

- sostanze determinate
- unità di misura
- valori singoli e valore elaborato

Valutazione dei risultati: caratterizzazione delle emissioni

Il livello di emissione viene espresso come valore medio delle N misure effettuate con impianto a regime più o meno la deviazione standard dei dati.

Più precisamente:

Livello di emissione = $E = E_{\text{medio}} \pm s$

Valutazione della significatività della variazione di emissione

Per valutare se i livelli di emissione variano significativamente è possibile applicare il test statistico utilizzato dall'EPA (Code of Federal Regulation, part. 60, app. C, tit. 40, Protection of the Environment, pp. 580-581).

A questo scopo eseguire due serie di misure; ogni serie consta di N misure.

Calcolare la varianza: $s^2 = \sum (E_i - E_m)^2 / (N - 1)$

Calcolare la deviazione standard «pooled»: $s_p = \text{SQR}[(2s_a^2 - 2s_b^2) / (N_a + N_b - 2)]$

Dove:

E_i = valore della singola misura

E_m = valore medio della misura

s_p = deviazione standard «pooled»

s_a = deviazione standard della serie di misure «A»

s_b = deviazione standard della serie di misure «B»

N_a = numero di rilievi nella serie di misure «A»

N_b = numero di rilievi nella serie di misure «B»

Calcolare il T test dell'EPA: $T = (E_{mb} - E_{ma}) / [s_p \text{SQR}(1/N_a + 1/N_b)]$

Dove:

E_{mb} = valore medio della serie di misure «B»

E_{ma} = valore medio della serie di misure «A»

N_a = numero di misure della serie «A»

N_b = numero di misure della serie «B»

Confrontare T trovato con T', tenendo conto dei gradi di libertà

Se $T \leq T'$ la differenza fra le due serie di livelli di emissione col 95% di confidenza, non è significativa

Se $T > T'$ la differenza fra le due serie di livelli di emissione, col 95% di confidenza è significativa.

[BUR20010114]

[5.3.5]

D.G.R. 26 FEBBRAIO 2001 - N. 6/3557

Ditta Elettrochimica Carrara di Mistò Angelo & C. s.a.s. con sede legale in Malnate (VA), via Sonzini 14 - Rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l'impianto sito in Malnate (VA), via Sonzini 14 - Artt. 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;
- la deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

Richiamato in particolare il comma 3 dell'art. 57 del d.lgs. 22/97, dove si dispone che le autorizzazioni rilasciate ai sensi del d.P.R. 915/82 hanno validità quadriennale;

Preso atto che il dirigente dell'unità organizzativa gestione rifiuti riferisce che la ditta Elettrochimica Carrara s.r.l. - con

sede legale in Malnate (VA), via Sonzini 14, ha presentato istanza in atti regionali 13720 del 7 novembre 2000, tendente ad ottenere il rinnovo senza varianti dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi o speciali pericolosi presso l'impianto sito in Malnate (VA), via Sonzini 14;

Richiamate le dd.g.r. n.:

– 6/13986 del 31 maggio 1986, avente per oggetto: «Rinnovo, trasferimento della sede legale e operativa ed ampliamento quali-quantitativo alla ditta Elettrochimica Carrara s.a.s. di Mistò A. & C. con sede legale ed impianto in via Sonzini 14 – Malnate (VA) – per l'esercizio di un impianto di stoccaggio e recupero indiretto di rifiuti speciali e tossico-nocivi costituiti da liquidi fotolitografici. Impianto già autorizzato con d.g.r. n. 5/18900 dell'11 febbraio 1992»;

– 6/45274 del 24 settembre 1999, con la quale sono state dettate le nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

Richiamato il nulla osta prot. prov. n. 36677 fasc. 24038.G del 2 ottobre 1997, attestante modifiche migliorative gestionali sull'impianto;

Preso atto dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dalla struttura e vagliata dal dirigente dell'unità organizzativa stessa che, in proposito, precisa che:

a) le operazioni effettuate nell'impianto suddetto, nonché la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

a) è pervenuto dall'amministrazione provinciale di Varese con prot. n. 3228 del 5 febbraio 2001 parere favorevole al rilascio del rinnovo;

b) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della regione Lombardia è determinato in L. 59.952.000 ed è relativo a:

– messa in riserva di 91,2 mc di rifiuti non pericolosi e pericolosi (ex speciali) prodotti da terzi, pari a L. 5.472.000;

– recupero per una potenzialità annua pari a 8.000 tonnellate, pari a L. 36.000.000;

– deposito preliminare di 30,8 mc di rifiuti non pericolosi e pericolosi (ex speciali e tossici e nocivi) provenienti da terzi, in fusti, cisternette ed in serbatoi, pari a L. 18.480.000;

c) la ditta è iscritta alla CCIAA di Varese con n. Va133-11389 del 19 febbraio 1996 avente per oggetto: «recupero di prodotti chimici e di metalli preziosi e loro trasformazione...»;

d) è stata acquisita la certificazione ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 di cui al certificato camerale della CCIAA prot. CER/21734/2000/CVA0301 del 27 settembre 2000;

e) l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione, alla condizione ed alle prescrizioni dell'allegato A, parte integrante del presente atto;

Visto che il dirigente dell'unità organizzativa stessa, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione del provvedimento di rinnovo; ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

Ritenuto di procedere al rilascio del rinnovo, assumendo come proprie le predette valutazioni;

Dato atto che il presente atto non è soggetto al controllo ai sensi del 32° comma dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di rinnovare l'autorizzazione alla ditta Elettrochimica Carrara di Mistò Angelo & C. s.a.s. con sede legale in Malnate (VA), via Sonzini 14, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi effettuate presso l'impianto sito in Malnate (VA) – via Sonzini 14, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Varese, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Varese, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre unità organizzative della giunta regionale, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7. di rideterminare in L. 59.952.000 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della regione Lombardia ed è relativo a:

– messa in riserva di 91,2 mc di rifiuti non pericolosi e pericolosi (ex speciali) prodotti da terzi, pari a L. 5.472.000;

– recupero per una potenzialità annua pari a 8.000 tonnellate, pari a L. 36.000.000;

– deposito preliminare di 30,8 mc di rifiuti non pericolosi e pericolosi (ex speciali e tossici e nocivi) provenienti da terzi, in fusti, cisternette ed in serbatoi, pari a L. 18.480.000;

la fidejussione deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999;

contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota n. 57222 del 17 settembre 1996;

8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7, il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Varese ed al comune di Malnate;

9. che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa all'allegato alla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso, come previsto con la d.g.r. sopra citata, come integrata dalla d.g.r. 48055/00;

10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato a mezzo raccomandata a.r., subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 7.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

— • —

ALLEGATO A

Ditta: Elettrochimica Carrara di Mistò Angelo & C. s.a.s.

Sede legale: Malnate (VA) – via Sonzini 14

Ubicazione impianto: Malnate (VA) – via Sonzini 14

1. Ubicazione dell'impianto

a. l'impianto interessa i mapp. nn. 1390-1391 del comune di Malnate. L'area interessata dall'impianto risulta compresa in zona industriale D1,

2. Descrizione impianto

a. l'impianto deve essere gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto autorizzato e con nulla osta prov. prot. prov. n. 36677 fasc. 24038.G del 2 ottobre 1997 ed alle condizioni di cui al presente allegato;

b. la ditta è autorizzata alle operazioni di messa in riserva,

recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, individuati dal catalogo europeo dei rifiuti con i seguenti codici provenienti da insediamenti produttivi, attività commerciali ed artigianali, raccolte differenziate (ad esclusione delle frazioni plurimateriali secche o delle frazioni umide provenienti dalle raccolte differenziate r.s.u.):

01 02 01	rifiuti derivanti dal trattamento di minerali metalliferi
01 02 02	rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi
01 04 05	rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali
01 04 06	rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra
01 05 01	fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio
02 03 01	fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 07 01	rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
03 01 02	segatura
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a acque di cabina di verniciatura di legno ex A2022)
03 03 04	fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca
03 03 05	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo
04 02 11 P	rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
04 02 12	rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
04 02 13	tinture e pigmenti
05 01 05 P	perdite di olio
05 02 02	rifiuti da torri di raffreddamento
05 02 99	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a soluzioni con bassissimo carico organico ex A2029)
05 04 01 P	filtri di argilla esauriti
05 06 04	rifiuti da torri di raffreddamento
05 08 01 P	filtri di argilla esauriti
05 08 04 P	rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio
06 03 12	sali e soluzioni contenenti composti organici
06 04 02 P	sali metallici (tranne 06 03 00)
07 01 01 P	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 03 P	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
07 01 04 P	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 08 P	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 02 01 P	soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 04 P	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 02 08 P	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 03 01 P	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 09 P	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 03 10 P	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 04 01 P	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 04 P	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 01 P	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 04 P	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 05 01 P	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 04 P	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 07 P	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 05 08 P	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 06 01 P	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 04 P	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 07 P	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 06 08 P	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 07 01 P	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 04 P	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
08 01 01 P	pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati
08 01 02 P	pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati
08 01 03 P	pitture e vernici di scarto a base acquosa
08 01 04	pitture in polvere
08 01 05	pitture e vernici indurite
08 01 06 P	fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati
08 01 07 P	fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati
08 01 08	fanghi di pitture o vernici a base acquosa
08 01 09	rifiuti di scrostatura e sverniciatura (tranne 08 01 05 e 08 01 06)
08 01 10	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 03 01 P	inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati
08 03 02 P	inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati
08 03 03	inchiostri di scarto a base acquosa
08 03 04	inchiostro essiccato
08 03 05 P	fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati
08 03 06 P	fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati
08 03 08	soluzioni acquose contenenti inchiostro
08 03 09	toner per stampa esaurito (comprese le cartucce)
08 04 01 P	adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati
08 04 02 P	adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati
08 04 03	adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa
08 04 04	adesivi e sigillanti induriti
08 04 05	fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati
08 04 06 P	fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati
08 04 07	fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa
08 04 08	soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti
09 01 01 P	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02 P	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03 P	soluzioni di sviluppo a base solvente
09 01 04 P	soluzioni di fissaggio
09 01 05 P	soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore

09 01 07	carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento
10 01 11	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia
10 06 05 P	rifiuti della raffinazione elettrolitica
10 06 06 P	rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a bagni esausti di fissaggio non deargentati ex A2001 e A2002)
10 13 02	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento
11 01 01 P	soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo
11 01 02 P	soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti
11 01 03 P	rifiuti contenenti cromo da non cianuri
11 01 04	rifiuti non contenenti cromo e cianuri
11 01 05 P	soluzioni acide di decapaggio
11 01 06 P	acidi non specificati altrimenti
11 01 07 P	alcali non specificati altrimenti
11 01 08 P	fanghi di fosfatazione
11 02 01	rifiuti da processi idrometallurgici del rame
11 02 02 P	rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 04	fanghi non specificati altrimenti
12 01 05	particelle di plastica
12 01 08 P	emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni
12 01 09 P	emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni
12 02 03	fanghi di lucidatura
12 03 01 P	soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02 P	rifiuti di sgrassatura a vapore
13 01 04 P	emulsioni contenenti composti organici clorurati
13 01 05 P	emulsioni non contenenti composti organici clorurati
13 04 01 P	oli di cala da navigazione interna
13 04 02 P	oli di cala derivanti dalle fognature dei moli
13 04 03 P	oli di cala da altre navigazioni
13 05 04 P	fanghi o emulsioni da dissalatori
13 05 05 P	altre emulsioni
13 06 01 P	altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
14 01 03 P	altri solventi e miscele solventi
14 01 04 P	miscele acquose contenenti solventi alogenati
14 01 05 P	miscele acquose non contenenti solventi alogenati
14 01 06 P	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 01 07 P	fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati
14 02 01 P	solventi alogenati e miscele di solventi
14 02 03 P	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 02 04 P	fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 03 02 P	altri solventi alogenati
14 03 03 P	solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati
14 04 02 P	altri solventi alogenati e miscele di solventi
14 04 03 P	altri solventi o miscele di solventi
15 01 02	imballaggi in plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi in metallo
15 01 05	imballaggi compositi

15 01 06	imballaggi in più materiali
15 02 01	assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi
16 02 04	apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre
16 02 06	rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto
16 06 05	altre pile ed accumulatori
16 06 06 P	elettroliti da pile e accumulatori
16 07 02 P	rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli
16 07 03 P	rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli
16 07 05 P	rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici
16 07 06 P	rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli
17 01 05	materiali da costruzione a base di amianto
17 02 02	vetro
17 06 01 P	materiali isolanti contenenti amianto
18 01 03 P	altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
18 01 04	rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (es. abbigliamento, contenitori ed indumenti monouso)
18 01 05	sostanze chimiche e medicinali di scarto
18 02 04 P	sostanze chimiche di scarto
19 08 02	rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque)
19 08 03 P	grassi ed oli da separatori olio/acqua
19 08 07 P	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 01	rifiuti di filtrazioni primarie e screenings
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
20 01 02	vetro
20 01 03	plastica (piccole dimensioni)
20 01 05	metallo (piccole dimensioni, es. lattine)
20 01 12 P	vernici, inchiostri, adesivi
20 01 13 P	solventi
20 01 16	detergenti
20 01 17	prodotti fotochimici
20 01 18	medicinali
20 01 21	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

Il quantitativo massimo autorizzato dei rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi (ex speciali) da sottoporre alle operazioni di recupero risulta pari a 91,2 mc

L'attività di recupero autorizzata viene effettuata mediante operazioni di triturazione e lavaggio (pellicole e lastre fotolitografiche) e/o di separazione elettrolitica (liquidi di sviluppo, fissaggio e sbianca da deargentare) e di quelle che derivano da tali operazioni.

Il quantitativo massimo autorizzato dei rifiuti non pericolosi e pericolosi (ex speciali e tossici e nocivi) provenienti da terzi, in fusti, cisternette ed in serbatoi destinati alle operazioni di deposito preliminare risulta pari a 30,8 mc di cui 8,8 mc decadenti dall'attività di recupero;

3. Prescrizioni

a. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti in oggetto (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche e/o dichiarazione del produttore). Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tale caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.

b. le operazioni di messa in riserva e deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

c. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;

d. ogni serbatoio deve riportare una sigla di identificazione; gli eventuali sfati devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento;

e. il quantitativo massimo di rifiuti liquidi in stoccaggio deve essere inferiore del 10% della capacità geometrica di ogni serbatoio;

f. per lo stoccaggio dei rifiuti infiammabili deve essere acquisito il preventivo nulla-osta da parte dei VV.FF. territorialmente competenti;

g. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni. Qualora l'impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

h. le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.P.R. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni e successive norme applicative.

i. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

j. i gas di scarico degli automezzi operanti all'interno del capannone devono essere adeguatamente convogliati e allontanati;

k. nel rispetto dell'art. 9 del d.lgs. 22/97 possono essere operate fasi di miscelazione tra categorie omogenee di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G del d.lgs. 22/97 ovvero tra rifiuti non pericolosi, esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi del d.lgs. 22/97 e del punto 1.2 della deliberazione del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82. La miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite ed in particolare:

- Ad ogni cisterna, serbatoio o contenitore in genere destinato al deposito di miscele di rifiuti deve essere assegnato un codice univoco;

- Ogni partita di rifiuto in ingresso sarà registrata riportando la codifica della cisterna, serbatoio o contenitore in cui verrà collocata;

- Il serbatoio dove avviene la miscelazione deve avere gli sfati presidiati da idoneo impianto di abbattimento;

- È vietata la miscelazione di rifiuti con diverso stato fisico o che possano dar origine a sviluppo di gas tossici;

- Il rifiuto deve essere preventivamente controllato dal responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione ecc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si procederà alla miscelazione;

l) i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale o il recupero, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B al d.lgs. 22/1997. I materiali selezionati e non direttamente recuperati dovranno essere avviati ad impianti che ne effettuano il recupero in sostituzione di altre materie prime. Gli stessi devono avere caratteristiche merceologiche equivalenti o conformi alla normativa tecnica del settore di riutilizzo;

m) il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 non deve superare i 500 litri;

n) ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunicate alla regione, alla provincia e al comune territorialmente competenti per territorio;

o) le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

p) lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;

q) sul serbatoio di raccolta reflui provenienti dal lavaggio della pavimentazione e di quelli dovuti ad eventuali sversamenti, dovrà essere installato indicatore di livello munito di segnalatore acustico e luminoso, posizionato in luogo abitualmente presenziato;

r) il trituratore dovrà essere usato esclusivamente per la macinazione delle pellicole e lastre fluororadiografiche destinate al successivo trattamento di lavaggio e non per altre tipologie di rifiuti conferite all'impianto;

s) siano ammesse operazioni di miscelazione fra tipologie diverse di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi esclusivamente finalizzate al recupero dell'argento;

4. Piani

Piano di ripristino e recupero ambientale. Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

Piano di emergenza. Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.

[BUR20010115]

[5.3.5]

D.G.R. 26 FEBBRAIO 2001 - N. 7/3558

Ditta Autodemolizione La Goitese s.n.c. di Galeotti Cesare e Pasquali Renzo con sede legale in Goito (MN) - strada Segrada n. 35 - Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'ampliamento delle superfici all'impianto sito in comune di Goito (MN) - strada Segrada n. 35 e rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi - Artt. 27, 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto ed autorizzare la ditta Autodemolizione La Goitese s.n.c. di Galeotti Cesare e Pasquali Renzo, con sede legale in Goito (MN) - strada Segrada n. 35 - alla realizzazione dell'ampliamento della superficie dell'impianto sito in comune di Goito (MN) - strada Segrada n. 35 e di rinnovare ed aggiornare l'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero nella parte di impianto in ampliamento previo accertamento da parte della provincia di

Mantova degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Mantova a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

6. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Mantova, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione informandone la regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, che in particolare sostituisce sotto ogni profilo la concessione edilizia comunale ex lege 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione, così come definita dalla circolare esplicativa n. 3773 del 14 luglio 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - III supplemento straordinario del 10 settembre 1998;

9. di determinare in L. 123.928.000 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della regione Lombardia e relativo all'attività di ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su una superficie utile di 3.098,2 mq;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota n. 23972 del 29 aprile 1997;

10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a.r. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Mantova ed al comune di Goito;

11. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la diffidatà della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;

12. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata a.r., subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Autodemolizione La Goitese s.n.c. di Galeotti Cesare e Pasquali Renzo

Sede legale: strada Segrada n. 35 - Goito (MN)

Sede impianto: strada Segrada n. 35 - Albino (MN)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 La superficie autorizzata dell'impianto è di 2.214 mq, è censita dal NCTR del comune di Goito al foglio 27 mappali 194-195 e ricade in zona «D1 produttiva esistente e di completamento»; l'ampiamiento insiste su una superficie pari a 2.830 mq, è censita al NCTR del comune di Goito al foglio 27 mappale 210 e ricade in zona «D1 produttiva esistente e di completamento» così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di Goito;

1.2 nel raggio di 200 mt non esistono punti di captazione delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;

1.3 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi, di cui ai codici CER 160104 (veicoli inutilizzabili) - 200305 (veicoli fuori uso), consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse (ai sensi della d.g.r. n. 6/38199 del 6 agosto 1998), con successiva asportazione delle parti recuperabili; l'impianto, a seguito della variante, risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

a. n. 2 settori per il deposito delle carcasse da trattare aventi una superficie totale di 424,7 mq posti all'esterno su platea impermeabilizzata;

b. settore per le operazioni di trattamento, bonifica e messa in sicurezza posto all'interno del capannone esistente;

c. n. 3 settori per il deposito delle carcasse bonificate aventi una superficie totale di 1.259,3 mq posti all'esterno su platea impermeabilizzata;

d. settore per il deposito delle parti inutilizzabili;

e. settore per il deposito delle parti utilizzabili;

f. settore per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dal trattamento (olio esausto, liquidi idraulici e refrigeranti, batterie, ecc.) e dei carburanti estratti dai serbatoi;

g. aree destinate ad uffici, servizi, viabilità interna e spazio verde;

1.4 la capacità di stoccaggio dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 (oli esausti derivanti dalla bonifica non è superiore ad un volume pari a 500 litri);

2. Prescrizioni

2.1 le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.2 il numero massimo di carcasse depositabili nell'impianto, considerate le superfici riportate al punto 1.3 è il seguente:

- n. 53 nel settore per il deposito in entrata;

- n. 472 nel settore per il deposito dopo la bonifica/trattamento;

2.3 le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. n. 36 del 7 gennaio 1998;

2.4 il periodo di sosta delle singole carcasse, con l'esclusione di quelle soggette a particolare disposizione dell'autorità giudiziaria o amministrativa, non deve superare i 180 giorni dalla data di conferimento al fine di evitare un eccessivo deterioramento dei materiali e di agevolare una sollecita riutilizzazione;

2.5 i veicoli a motore possono essere avviati alla rottamazione solo dopo che il gestore del centro ha provveduto alla cancellazione degli stessi dal pubblico registro automobilistico. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al d.lgs. 285/92;

2.6 le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi e delle batterie;

2.7 le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;

2.8 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;

2.9 l'accatastamento delle carcasse bonificate non deve prevedere una sovrapposizione di più di 3 carcasse;

2.10 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro tenuto in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto;

2.11 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 122;

2.12 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere specificatamente autorizzati dall'ente competente in materia. Qualora l'impianto non fosse collegato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

2.13 l'impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante le ore di disattivazione dell'impianto ed in assenza del personale addetto;

2.14 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.15 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.16 il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 non deve superare i 500 litri;

2.17 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;

2.18 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla regione, alla provincia e al comune territorialmente competenti per territorio;

2.19 i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della l. 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Piani

3.1 Il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza. Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR20010116]

[2.1.0]

D.G.R. II MAGGIO 2001 - N. 7/4530

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Sanità (legge 502/92, legge 662/96) - 23° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- Al titolo 2, categoria 1 «Contributi ed assegnazioni di parte corrente dell'unione europea, dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie» è istituita l'UPB 2.1.40 «Fondo sanitario nazionale per obiettivi prioritari», a cui è attribuito il capitolo 2.1.40.4959 «Quota del fondo sanitario nazionale per la realizzazione degli obiettivi prioritari a rilievo nazionale del piano sanitario nazionale 1999/2000»;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.40.4959 «Quota del fondo sanitario nazionale per la realizzazione degli obiettivi prioritari a rilievo nazionale del piano sanitario nazionale 1998/2000» è incrementata di L. 235.202.000.000 (€ 121.471.695,58);

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 3.7.2. «Miglioramento della rete delle strutture sanitarie» tipo di spesa corrente operativa UPB 3.7.2.0.2.256 «Mantenimento dei livelli uniformi di assistenza» è attribuito il capitolo 3.7.2.0.2.256.4960 «Impiego della quota del fondo sanitario nazionale per la realizzazione degli obiettivi prioritari a rilievo nazionale del piano sanitario nazionale 1998/2000» la cui dotazione finanziaria di competenza e di cassa è aumentata di L. 235.202.000.000 (€ 121.471.695,58).

2. Di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale, ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20010117]

[1.8.0]

D.G.R. II MAGGIO 2001 - N. 7/4531

Designazione di un rappresentante della regione Lombardia nel collegio dei revisori dei conti del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di designare, quale rappresentante della regione Lombardia nel collegio dei revisori dei conti del Consorzio di gestione del Parco Nazionale dello Stelvio, il signor Giancarlo Cavagnolo, nato a Torino il 18 giugno 1942, residente a Morbegno (SO), in via Fabiani n. 45;

2. di trasmettere il presente provvedimento al ministero dell'ambiente, per gli adempimenti di competenza, al designato e di pubblicare lo stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20010118]

[2.2.1]

D.G.R. II MAGGIO 2001 - N. 7/4545

Modalità di partecipazione della regione alla conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla definizione dell'accordo di programma per l'insediamento nella zona speciale Z4 (Bicocca-Pirelli) di nuove strutture dell'università statale e dell'istituto nazionale neurologico «Carlo Besta»

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con note inviate al presidente della giunta

regionale in data 17 febbraio e 3 marzo 2000, il sindaco del comune di Milano ha formulato alla regione la richiesta di aderire all'accordo di programma per l'insediamento nella zona speciale Z4 (Bicocca-Pirelli) di nuove strutture dell'università statale e dell'istituto nazionale neurologico «Carlo Besta»;

Visto l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» contenente la disciplina degli accordi di programma che stabilisce che tale strumento possa essere utilizzato allorché si tratti di definire e attuare opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici;

Vista, altresì, la l.r. 15 maggio 1993, n. 14, in particolare l'art. 7 che disciplina la procedura concernente gli accordi di programma promossi da soggetti diversi dalla regione;

Riconosciuto l'interesse regionale alla partecipazione alla conferenza di cui all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, finalizzata a verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, in considerazione della circostanza che tale iniziativa consentirà di realizzare una struttura sanitaria all'avanguardia sia per il settore neurologico che per la formazione universitaria, post-universitaria, specialistica e per la ricerca;

Dato atto che il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della l. 15 maggio 1997, n. 127;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

Per quanto in premessa:

1) di partecipare alla conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla definizione dell'accordo di programma per l'insediamento nella zona speciale Z4 (Bicocca-Pirelli) di nuove strutture dell'università statale e dell'istituto nazionale neurologico «Carlo Besta», specificando che il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria alla stipula dell'accordo di programma è in capo al comune di Milano, promotore dell'accordo stesso;

2) di stabilire che alla conferenza di cui al punto precedente la regione sia rappresentata dall'assessore alla sanità della giunta regionale;

3) di prendere atto che le amministrazioni pubbliche interessate alla definizione dell'accordo di programma sono, oltre al comune di Milano ed alla regione Lombardia, l'università degli studi di Milano Bicocca e l'istituto neurologico «Carlo Besta»;

4) di individuare l'assessore alla sanità quale componente del comitato per l'accordo e del collegio per la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo e gli eventuali interventi sostitutivi di cui all'art. 34, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

5) di prevedere che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, al comitato possano aderire altri soggetti pubblici interessati;

6) di prevedere, altresì, nella predisposizione dell'accordo, idonee forme di rapporto e collaborazione con gli operatori pubblici e privati all'attuazione dell'iniziativa al fine di una più precisa e condivisa definizione degli elementi oggetto dell'accordo medesimo;

7) di trasmettere in data odierna copia della presente deliberazione al consiglio regionale;

8) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20010119]

[2.2.1]

D.G.R. II MAGGIO 2001 - N. 7/4547

Promozione di un accordo di programma per la realizzazione del «Progetto integrato di sviluppo socio-economico del territorio della Alta Valle Camonica»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, recante la disciplina degli accordi di programma finalizzati alla definizione ed attuazione di opere, interventi, programmi d'intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e di regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

Vista la legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 recante la

disciplina della procedura per la definizione di accordi di programma, in particolare l'art. 11 che assegna alla regione la competenza ad assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie alla attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di prevalente competenza regionale e che richiedono l'azione integrata e coordinata di una pluralità di soggetti pubblici;

Considerato il punto 3.5 «Turismo» del programma regionale di sviluppo della VII legislatura con riferimento particolare agli obiettivi specifici 3.5.1 «Sviluppo dei sistemi turistici locali nei territori a marcata vocazione» e 3.5.2 «Qualificazione e innovazione degli strumenti turistici sul territorio»;

Considerato che l'Unione dei Comuni della Alta Valle Camonica (costituita in data 31 ottobre 2000 dai comuni di Ponte di Legno, Temù, Vione, Vezza d'Oglio, Incudine e Monno) con nota n. 7549 del 30 novembre 2000 ha chiesto al presidente della giunta regionale della Lombardia la promozione di un accordo di programma finalizzato alla realizzazione del «Progetto integrato di sviluppo territoriale della Alta Valle Camonica»;

Considerato che tale richiesta è supportata da uno studio preliminare effettuato congiuntamente dall'Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia (IRER), dal Centro di Ricerca per lo Sviluppo del Territorio (CeRST) e dalla Università Carlo Cattaneo di Castellanza (LIUC) avente per oggetto «Linee di sviluppo dell'Alta Valle Camonica» mediante il quale si individua un programma di interventi e la loro localizzazione al fine di determinare un'opportunità di grande rilievo per il consolidamento, la valorizzazione e lo sviluppo economico-sociale dell'ambito territoriale dell'Alta Valle Camonica.

Considerato altresì che nel predetto studio si individua nel settore del turismo il veicolo trainante per un possibile rilancio dell'economia locale tenuto conto delle vocazioni del territorio, delle caratteristiche del tessuto imprenditoriale esistente e degli altri settori economici direttamente o indirettamente connessi ad un possibile sviluppo dell'area;

Considerato che la realizzazione del progetto integrato in argomento persegue, tra l'altro, l'obiettivo di arginare il fenomeno della disoccupazione e dello spopolamento dell'area facendo leva sulla diversificazione, sul potenziamento e sulla destagionalizzazione dell'offerta del servizio turistico medesimo e sul coinvolgimento economico-finanziario di soggetti sia pubblici che privati, anche mediante strumenti innovativi di ingegneria finanziaria;

Preso atto che:

– l'amministrazione provinciale di Brescia con nota n. 001591/01 del 2 febbraio 2001

– la Comunità Montana di Valle Camonica con nota n. 1215 del 31 gennaio 2001

– il Consorzio Comuni Bacino Imbrifero Montano di Valle Camonica con nota n. 175-P/ac del 25 gennaio 2001

– la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia con deliberazione della Giunta Camerale n. 48 del 20 febbraio 2001

hanno esplicitato la volontà di condividere i contenuti del progetto e di aderire alla richiesta di promozione dell'accordo di programma in questione, avanzata dall'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

1) di promuovere, per quanto citato in premessa, un accordo di programma per la realizzazione del «Progetto integrato di sviluppo socio-economico del territorio della Alta Valle Camonica» nel quale sono previsti, in linea di massima, interventi per:

– ampliamento del demanio sciabile mediante la costruzione di nuovi impianti a fune di risalita e di collegamento, la predisposizione di nuove piste da sci e la costruzione di impianti per l'innervamento artificiale;

– opere per il recupero ambientale quali: sistemazione sentieri montani e strade forestali, recupero malghe, costruzioni di piste ciclabili, percorsi di equitazione e recupero segherie;

– investimenti riferibili all'ambito culturale quali: museo della guerra bianca, recupero manufatti interessati dagli eventi bellici, valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico locale e nuova sede del museo etnografico;

- opere pubbliche quali: parcheggi, impianti di teleriscaldamento e cogenerazione, aree attrezzate, parchi gioco, arredo urbano e viabilità interna e piazze;
- campo da golf estivo da 18 buche;
- 2) di individuare quali soggetti interessati all'accordo;
- regione Lombardia
- provincia di Brescia
- Comunità Montana della Valle Camonica
- Unione dei Comuni della Alta Valle Camonica
- B.I.M. - Bacino Imbrifero Montano della Valle Camonica
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Brescia
- 3) di dare atto che il comitato per l'accordo di programma, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 14, è costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui al precedente punto 2;

4) di dare atto altresì, che il presidente della Giunta regionale procederà, con proprio successivo provvedimento, a delegare l'assessore competente per materia a compiere gli atti conseguenti alla presente deliberazione;

5) di prendere atto che le amministrazioni interessate hanno espresso formale disponibilità al perfezionamento dell'accordo di cui trattasi;

6) di prevedere nella predisposizione dell'accordo idonee forme di rapporto e di collaborazione con gli operatori pubblici e privati interessati alla attuazione dell'iniziativa, al fine di una più precisa e condivisa definizione degli elementi che costituiscono l'oggetto dell'accordo di programma, onde ottenere i risultati ampi e significativi che tale iniziativa si prefigge;

7) di stabilire che l'accordo di programma sia definito entro il 31 marzo 2002;

8) di trasmettere, in data odierna, copia della presente deliberazione al consiglio regionali ai sensi dell'art. 2 comma 3, della legge regionale 15 maggio 1993, n. 14;

9) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, della medesima l.r. 14/1993.

Il segretario: Sala

[BUR20010120]

[3.1.0]

D.G.R. II MAGGIO 2001 - N. 7/4555

Accreditamento del Centro Socio Educativo «Fior di Loto» con sede in frazione Formigosa Mantova

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto, il Centro Socio Educativo «Fior di Loto» con sede in frazione Formigosa Mantova, gestito dalla cooperativa sociale omonima, per n. 15 posti con la tariffa giornaliera di L. 43.000 per ospite, per la remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate, sulla base delle verifiche compiute dal competente organo di vigilanza dell'ASL di Mantova;

2. di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente;

3. di stabilire che l'ente gestore con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto è obbligatoriamente tenuto, a seguito dell'accettazione delle tariffe stabilite, a praticare effettivamente rette al netto del finanziamento riconosciuto;

4. di confermare inoltre che la struttura stessa è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui all'allegato A della d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33925;

5. di stabilire che l'ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

6. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di esecutività del presente atto, anticipazioni mensili pari al

75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;

7. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

8. di disporre la comunicazione del presente atto alla commissione consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20010121]

[3.1.0]

D.G.R. II MAGGIO 2001 - N. 7/4556

Ampliamento dell'accreditamento della RSA «Centro geriatrico Il Ronco» con sede in Casasco Intelvi (CO)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di ampliare, con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto, l'accreditamento della residenza sanitario assistenziale «Centro Geriatrico Il Ronco» con sede in Casasco Intelvi (CO), gestita dalla omonima s.p.a., per n. 15 posti letto per ospiti non autosufficienti totali totalmente riservati ad ospiti provenienti da Milano, in virtù della convenzione stipulata con l'amministrazione comunale di Milano ed autorizzata con decreto del direttore generale famiglia e solidarietà sociale del 6 febbraio 2001, n. 2575;

2) di stabilire che le prestazioni erogate con riferimento ai 15 posti letto aggiuntivi, potranno essere remunerate esclusivamente in quanto rivolte a cittadini residenti nel comune di Milano;

3) di riconoscere la tariffa di L. 73.000 giornaliera per ospite, sulla base delle verifiche compiute dall'Azienda Sanitaria Locale di Como;

4) di stabilire che, dalla data di approvazione del presente atto, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti sul fondo sanitario regionale, l'ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente agli ospiti rette al netto dei finanziamenti qui riconosciuti;

5) di stabilire che l'ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di Como le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente la ASL di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alla stessa in sede di compensazione infraregionale;

6) di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di esecutività del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;

7) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

8) di disporre la comunicazione del presente atto alla commissione consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

9) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20010122]

[5.2.0]

D.G.R. II MAGGIO 2001 - N. 7/4584

Modalità e criteri per l'accesso da parte delle province e dei comuni ai finanziamenti per la realizzazione di opere di rinforzo e di adeguamento delle infrastrutture stradali a seguito dell'usura causata dal transito dei mezzi d'opera ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 285 del 30 aprile 1992

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 34 del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 che preve-

de a fronte della circolazione dei mezzi d'opera il pagamento da parte dei proprietari degli stessi di un indennizzo d'usura, prevedendo altresì che i relativi proventi affluiscono in un apposito capitolo del bilancio statale e vengano poi trasferiti dal Ministero del Tesoro a favore dell'ANAS e delle Regioni;

Visto l'art. 72 al comma 3 del d.lgs. 285/92 che stabilisce il riparto dei proventi sopracitati nella quota di 7/10 alle Regioni e di 3/10 all'ANAS;

Considerato che a seguito di specifiche determinazioni assunte in sede di conferenza Stato-Regioni risultano assegnate per il titolo di cui sopra alla Regione Lombardia risorse per complessive L. 8.946.969.529 – € 4.620.724.1392 disponibili sulla U.P.B. 4.8.3.2.3.128 capitolo 4830 del bilancio regionale e disponibili L. 2.834.498.088 – € 1.463.896.0930 sulla U.P.B. 4.8.3.2.3.128 capitolo 2030 del bilancio regionale da destinarsi al miglioramento della rete di viabilità;

Rilevato che il già citato art. 34 comma 4 del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 stabilisce che i proventi derivanti dagli indennizzi d'usura delle strade vengano assegnati agli enti proprietari delle strade ad esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo ed all'adeguamento delle infrastrutture;

Rilevato che non risulta possibile stabilire sull'intero territorio regionale la puntuale incidenza dell'usura delle strade determinata dal transito dei mezzi d'opera e che pertanto è necessario procedere all'assegnazione dei proventi attraverso un piano di finanziamento atto ad individuare gli interventi prioritari mediante la valutazione di programmi e proposte degli enti proprietari delle strade (comuni e province);

Dato atto della necessità di dare comunicazione a tutti i soggetti pubblici previsti dal d.lgs. n. 285/92 art. 34 della possibilità di accedere ai finanziamenti per opere connesse al rinforzo ed all'adeguamento delle infrastrutture ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato altresì che in relazione alle finalità della norma e al fine di pervenire all'approvazione del piano di riparto delle risorse assegnate, il Dirigente dell'Unità Organizzativa Viabilità della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità ha individuato le modalità e i criteri di valutazione necessari contenuti nell'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

Delibera

1. di approvare l'allegato, che individua ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90 le modalità e i criteri attraverso i quali le province e i comuni possono accedere ai finanziamenti di cui al d.lgs. n. 285/92, art. n. 34, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO

Modalità e criteri per l'accesso da parte delle province e dei comuni ai finanziamenti per la realizzazione di opere di rinforzo e di adeguamento delle infrastrutture stradali a seguito dell'usura causata dal transito dei mezzi d'opera (art. 34 del d.lgs. n. 285 del 1992)

Oggetto

In applicazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 la Regione Lombardia intende predisporre un piano di riparto per il finanziamento dei progetti relativi al rinforzo e all'adeguamento delle infrastrutture stradali. A tal fine le province e i comuni dovranno presentare le domande di finanziamento all'Unità Organizzativa Viabilità della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia.

Soggetti che possono accedere ai finanziamenti

- Comuni della Regione Lombardia;
- Province della Regione Lombardia.

Domanda di finanziamento

La domanda dovrà contenere:

– la richiesta di finanziamento, la scheda illustrativa dell'intervento di cui all'allegato A, il progetto preliminare (relazione, stima dei costi, planimetria specifica, cartografia di inquadramento generale con individuazione dell'intervento per la realizzazione di opere connesse al rinforzo, all'adeguamen-

to ed all'usura delle infrastrutture stradali), la delibera di approvazione del progetto preliminare, il certificato di conformità allo strumento urbanistico vigente (nella certificazione deve essere esplicitamente dichiarata la conformità dell'intervento allo strumento urbanistico vigente del comune).

Le domande incomplete ovvero sprovviste della documentazione di cui sopra non verranno esaminate.

Nel caso di presentazione di più domande inerenti diversi interventi da parte dei singoli comuni e delle singole province, le amministrazioni coinvolte saranno vincolate ad indicare l'ordine di priorità degli interventi.

Scadenza della presentazione delle domande

Le domande, corredate della documentazione prevista ed indirizzate alla Regione Lombardia Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, dovranno pervenire – anche a mezzo posta –, al protocollo generale della Regione Lombardia – via F. Filzi n. 22 – Milano entro le ore 12.00 del giorno 15 settembre 2001.

Criteri di ammissibilità delle domande

Saranno esaminate unicamente le domande:

- a) relative a interventi rispondenti agli scopi previsti dall'art. 34 del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada);
- b) contenenti l'individuazione di lotti compiutamente funzionali;
- c) relative ad opere conformi allo strumento urbanistico vigente.

Verranno escluse le domande relative ad opere non strettamente connesse al rinforzo della rete viabilistica comunale e provinciale percorribile dai mezzi d'opera.

Criteri di priorità

L'amministrazione procedente nella valutazione degli interventi si atterrà ai seguenti criteri di priorità:

- opere di rinforzo e manutenzione straordinaria della sede stradale e relativi manufatti;
- eliminazioni di punti critici, riqualificazione tracciati;
- approvazioni territoriali/ambientali del progetto già avvenute;
- immediata cantierabilità.

Esame delle domande di accesso ai finanziamenti

L'Unità Organizzativa Viabilità procederà alla valutazione delle domande avvalendosi di apposito gruppo di lavoro cui faranno parte propri funzionari ed istituito presso la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità.

Potrà essere finanziato un unico intervento per ciascuna amministrazione richiedente ed è previsto un costo complessivo ammissibile massimo di L. 300.000.000 – € 154.937,07 per gli interventi proposti dalle amministrazioni comunali, e L. 600.000.000 – € 309.874,14 per gli interventi proposti dalle amministrazioni provinciali.

Una volta effettuate le necessarie valutazioni, il gruppo di lavoro rassegnerà al Direttore Generale della D.G. Infrastrutture e Mobilità una relazione dettagliata delle attività espletate, la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento e l'elenco degli interventi giudicati non ammissibili, con l'indicazione dei motivi di esclusione.

Finanziamenti

La Giunta regionale procederà all'approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili e ad indicare i progetti ammessi a finanziamento con propria deliberazione.

La Giunta regionale ha facoltà di ammettere al finanziamento altri interventi, utilizzando la graduatoria approvata, qualora si verificano delle economie per rinunce, revoche o ribassi d'asta.

I finanziamenti saranno corrisposti nell'importo massimo di L. 150.000.000 – € 77.468,53 per gli interventi delle amministrazioni comunali e di L. 300.000.000 – € 154.937,07 per gli interventi delle amministrazioni provinciali.

L'entità del finanziamento regionale (F) per le richieste delle amministrazioni comunali è determinato nel seguente modo sulla base del costo ammissibile (CA):

$CA \leq 75 \text{ mln}$	$F = 0.80 \times CA$	$F \text{ max} = 60 \text{ mln}$
$75 \text{ mln} < CA \leq 150 \text{ mln}$	$F = 60 \text{ mln} + 0.60 \times (CA - 75 \text{ mln})$	$F \text{ max} = 105 \text{ mln}$
$150 \text{ mln} < CA \leq 225 \text{ mln}$	$F = 105 \text{ mln} + 0.40 \times (CA - 150 \text{ mln})$	$F \text{ max} = 135 \text{ mln}$
$225 \text{ mln} < CA \leq 300 \text{ mln}$	$F = 135 \text{ mln} + 0.20 \times (CA - 225 \text{ mln})$	$F \text{ max} = 150 \text{ mln}$

L'entità del finanziamento regionale (F) per le richieste delle amministrazioni provinciali è determinato nel seguente modo sulla base del costo ammissibile (CA):

CA ≤ 150 mln	F = 0.80 mln x CA	F max = 120 mln
150 mln < CA ≤ 300 mln	F = 120 mln + 0.60 x (CA - 150 mln)	F max = 210 mln
300 mln < CA ≤ 450 mln	F = 110 mln + 0.40 x (CA - 300 mln)	F max = 270 mln
450 mln < CA ≤ 600 mln	F = 270 mln + 0.20 x (CA - 450 mln)	F max = 300 mln

Erogazione del contributo

Il contributo sarà erogato con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità con le seguenti modalità:

- prima rata – pari al 50% del contributo rideterminato a seguito del ribasso d'asta – alla presentazione del contratto o del verbale di consegna lavori;
- seconda rata – pari al 90% del contributo rideterminato a seguito dell'appalto dedotto quanto già erogato con prima rata – a compimento delle opere per il 50%;
- saldo: alla presentazione del certificato di collaudo delle opere e del quadro dei costi complessivamente sostenuti.

Tempi

Per la realizzazione degli interventi sono previsti i seguenti termini, che devono essere rispettati a pena di decadenza dal diritto al contributo salvo proroga (che può essere concessa dall'amministrazione regionale in presenza di gravi e giustificati motivi non dipendenti dalla volontà degli enti ammessi ai finanziamenti):

- inizio lavori: entro otto mesi del ricevimento della delibera di assegnazione dei contributi;
- fine lavori: nel termine di due anni dall'inizio dei lavori.

La richiesta di proroga deve pervenire alla Regione entro la scadenza del termine previsto, e la proroga può essere concessa una sola volta per ciascun termine e per un periodo complessivo non superiore a 60 giorni.

Controlli e revoche dei finanziamenti

La Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità esercita il controllo sui tempi di realizzazione delle opere e sul concreto utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi ammessi. In caso di realizzazione di interventi diversi da quelli ammessi al finanziamento, anche solo parzialmente, o in caso di mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori – fatta salva la possibilità di proroga di cui sopra – la Direzione Generale, esperite le necessarie verifiche, può procedere alla revoca totale o parziale dei contributi assegnati.

ALLEGATO A

SCHEDA ILLUSTRATIVA DELL'INTERVENTO

1. Soggetto proponente:

Denominazione

Cod. Fisc.

Indirizzo

Comune

Telefono

Responsabile del procedimento

2. Denominazione dell'intervento:

.....

3. Ubicazione dell'intervento:

Comune/i:

Provincia:

4. Caratteristiche dell'intervento:

Specifiche:

5. Elenco dei documenti a corredo della domanda:

• 1)

• 2)

- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)

TAVOLA A

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

Spesa complessiva dell'opera	L. (1)
a) Lavori a base d'asta	L.
b) IVA	L.
c) Spese tecniche (progettazioni, collaudo, studi ed indagini, direzione lavori, coordinamento sicurezza)	L. (2)
d) Imprevisti (compresi di IVA)	L. (3)
e) Altre somme a disposizione dell'amministrazione	L.
	L.
	L.
Totale	L.
Contributo richiesto	L.

Partecipazione finanziaria dell'ente proprietario L. (4)

(1) Finanziamento di un solo intervento prioritario del costo complessivo ammissibile di L. 300.000.000 per i progetti presentati dalle amministrazioni comunali e L. 600.000.000 per i progetti presentati dalle amministrazioni provinciali.

(2) L'importo si intende comprensivo di IVA; importo massimo pari al 7% di (a + b).

(3) L'importo si intende comprensivo di IVA; importo massimo pari al 5% di (a + b).

(4) L'approvazione dei progetti avviene alla condizione del loro completo finanziamento, questo dovrà essere parzialmente a carico della Regione e vedere una compartecipazione finanziaria dell'ente richiedente.

TAVOLA B

CALENDARIO DEI LAVORI (in milioni)

Tempi previsti per la realizzazione	Costi previsti (in milioni)	Note
1° anno	1° sem.	
	2° sem.	
2° anno	1° sem.	
	2° sem.	
Totale		

[BUR20010123] [5.3.1]
D.G.R. II MAGGIO 2001 – N. 7/4590
Integrazione alla d.g.r. n. 2153 del 17 novembre 2000 «Modifica alla d.g.r. n. 999/2000: Proroga dei termini e modifica dell'allegato "C1", relativo agli interventi del Naviglio Grande, degli edifici con particolare interesse storico, artistico e sociale e agli interventi sperimentali»

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le d.g.r. n. 48423 del 21 febbraio 2000: Approvazione degli interventi finalizzati alla «Riqualificazione e valorizzazione integrata del Naviglio Grande», n. 48728 del 29 febbraio 2000: Approvazione degli interventi finalizzati alla «Riqualificazione e valorizzazione integrata degli interventi sperimentali», n. 48729 del 29 febbraio 2000: Approvazione degli interventi finalizzati alla «Riqualificazione e valorizzazione integrata degli edifici pubblici e di quelli privati aventi interesse e pregio storico, artistico e sociale»;

Vista la d.g.r. n. 999 del 3 agosto 2000: Rettifiche ed integrazioni alle d.g.r., n. 48423 del 21 febbraio 2000: Interventi finalizzati alla «Riqualificazione e valorizzazione integrata del Naviglio Grande», n. 48728 del 29 febbraio 2000: Approvazione degli interventi finalizzati alla «Riqualificazione e valorizzazione integrata degli interventi sperimentali», n. 48729 del

29 febbraio 2000: Approvazione degli interventi finalizzati alla «Riqualificazione e valorizzazione integrata degli edifici pubblici e di quelli privati aventi interesse e pregio storico, artistico e sociale» e proroga dei termini per la presentazione dei progetti esecutivi, con la quale è stata approvata l'integrazione alle suddette deliberazioni per un totale di L. 3.538.017.778;

Vista la d.g.r.: «Modifica alla DGR n. 999/2000: Proroga dei termini e modifica dell'allegato "C1", relativo agli interventi del Naviglio Grande, degli edifici con particolare interesse storico, artistico e sociale e agli interventi sperimentali», con la quale sono state inserite le richieste di contributo, per un ammontare di L. 1.558.749.050, dei comuni di Cislano (MI), Boffalora Ticino (MI), Bernate Ticino (MI) e Robecco sul Naviglio (MI) nell'allegato «C» della d.g.r. n. 48423 del 21 febbraio 2000 modificando, conseguentemente, l'allegato «C1» della d.g.r. del 3 agosto 2000;

Rilevato che tra gli interventi approvati con la richiamata d.g.r. n. 999 del 3 agosto 2000 all'allegato «C1» sono stati indicati interventi da finanziare con le somme derivanti da eventuali rinunce da parte dei beneficiari dei contributi di cui alle citate d.g.r. n. 48423 del 21 febbraio 2000, n. 48728 del 29 febbraio 2000 e n. 48729 del 29 febbraio 2000;

Rilevato che per mero errore materiale nell'allegato «C1» alla su richiamata d.g.r. n. 999 del 3 agosto 2000 sono stati indicati come contributi concessi:

- alla Cop. Amicizia s.r.l. di Codogno (LO) la somma di L. 96.000.000 anziché la somma di L. 90.000.000, per la riqualificazione del sottotetto ad uso servizi amministrativi dell'immobile di sua proprietà;
- alla sig.ra Lovati Margherita la somma di L. 25.500.000 anziché la somma di L. 90.000.000, per il restauro conservativo dell'immobile di sua proprietà sito in comune di Comazzo (LO);
- alla Società Umanitaria (Fondazione P.M. Loria) la somma di L. 981.000.000 anziché la somma di L. 500.000.000, per la ristrutturazione e il riutilizzo dell'ex convento di S. Maria delle Grazie sito in Comune di Vailate (CR);

Considerato che risultano disponibili per ulteriori assegnazioni L. 1.980.168.728 sui capitoli 4.5.2.2/3260 e 4.1.1.2/1486;

Considerato opportuno procedere ad utilizzare la sopra citata somma per finanziare i seguenti interventi per un importo complessivo di L. 1.557.668.728 al fine di dare completa attuazione a quelli di cui all'allegato «C1» dalla citata d.g.r. n. 999/2000:

Comune	Soggetto richiedente	Descrizione intervento	Contributo concesso	Contributo barriere arch.
1 Castelluccio (MN)	Comune	Sistemazione municipio per creazione nuovi uffici e locali	L. 43.076.219	L. 0
2 Castelluccio (MN)	Comune	Recupero municipio per adeguamento impianti e BB.AA.	L. 13.720.280	L. 7.000.000
3 Codogno (LO)	Cooperativa Amicizia s.r.l.	Riqualificazione sottotetto ad uso servizi amministrativi	L. 90.000.000	L. 0
4 Codogno (LO)	Cooperativa Amicizia s.r.l.	Adeguamento edificio ad uso servizi socio-sanitari integrati	L. 33.460.000	L. 0
5 Codogno (LO)	Cooperativa Amicizia s.r.l.	Riqualificazione parco e abbattimento BB.AA. in edifici ad uso servizi socio-sanitari integrati	L. 26.012.229	L. 0
6 Comazzo (LO)	Lovati Margherita	Restauro conservativo	L. 90.000.000	L. 0
7 Vailate (CR)	Società Umanitaria «Fondazione P.M. Loria»	Ristrutturazione e riutilizzo dell'ex convento di S. Maria delle Grazie	L. 500.000.000	L. 140.000.000
8 Barlassina (MI)	Comune	Ristrutturazione di Palazzo Rezzonico (municipio)	L. 400.000.000	L. 64.400.000
9 Concesio (BS)	Diocesi di Brescia	Adeguamento impianto elettrico e di riscaldamento con messa in sicurezza e restauro chiesa parrocchiale	L. 150.000.000	L. 0

Ritenuto quindi opportuno integrare l'allegato «C» delle d.g.r. n. 48428 e n. 48429 del 29 febbraio 2000 con le sopra elencate richieste di contributo e conseguentemente modificare l'allegato «C1» della d.g.r. n. 999 del 3 agosto 2000, eliminando dallo stesso le sopra riportate richieste di contributo;

Dato atto che relativamente ai beni immobili per i quali è stata richiesta l'apposizione del vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, prima dell'approvazione dei progetti esecutivi e del loro finanziamento deve essere presentata certificazione attestante l'avvenuta apposizione dello stesso e deve essere stata rilasciata l'autorizzazione paesistica ai sensi della citata legge, qualora i suddetti beni subiscano modifica dello stato dei luoghi;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi del comma 32, art. 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

- di inserire le seguenti richieste di contributo, per un importo complessivo di L. 1.557.668.728, così distinte:

1) nell'allegato «C» della d.g.r. n. 48429 del 29 febbraio 2000 modificando, conseguentemente, l'allegato «C1» della d.g.r. n. 999 del 3 agosto 2000, per un totale di L. 1.407.668.728;

Comune	Soggetto richiedente	Descrizione intervento	Contributo concesso	Contributo barriere arch.
1 Castelluccio (MN)	Comune	Sistemazione municipio per creazione nuovi uffici e locali	L. 43.076.219	L. 0
2 Castelluccio (MN)	Comune	Recupero municipio per adeguamento impianti e BB.AA.	L. 13.720.280	L. 7.000.000
3 Codogno (LO)	Cooperativa Amicizia s.r.l.	Riqualificazione sottotetto ad uso servizi amministrativi	L. 90.000.000	L. 0
4 Codogno (LO)	Cooperativa Amicizia s.r.l.	Adeguamento edificio ad uso servizi socio-sanitari integrati	L. 33.460.000	L. 0
5 Codogno (LO)	Cooperativa Amicizia s.r.l.	Riqualificazione parco e abbattimento BB.AA. in edifici ad uso servizi socio-sanitari integrati	L. 26.012.229	L. 0
6 Comazzo (LO)	Lovati Margherita	Restauro conservativo	L. 90.000.000	L. 0
7 Vailate (CR)	Società Umanitaria «Fondazione P.M. Loria»	Ristrutturazione e riutilizzo dell'ex convento di S. Maria delle Grazie	L. 500.000.000	L. 140.000.000
8 Barlassina (MI)	Comune	Ristrutturazione di Palazzo Rezzonico (municipio)	L. 400.000.000	L. 64.400.000

2) nell'allegato «C» della d.g.r. n. 48428 del 29 febbraio 2000 modificando, conseguentemente, l'allegato «C1» della d.g.r. n. 999 del 3 agosto 2000, per un totale di L. 150.000.000;

Comune	Soggetto richiedente	Descrizione intervento	Contributo concesso	Contributo barriere arch.
9 Concesio (BS)	Diocesi di Brescia	Adeguamento impianto elettrico e di riscaldamento con messa in sicurezza e restauro chiesa parrocchiale	L. 150.000.000	L. 0

– di stabilire che l'approvazione dei progetti esecutivi e la conferma dei contributi promessi sono subordinati all'apposizione del vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, qualora richiesto;

– di prendere atto per mero errore materiale nell'allegato «C1» alla richiamata d.g.r. n. 999 del 3 agosto 2000 sono stati indicati come contributi concessi:

– alla Cop. Amicizia s.r.l. di Codogno (LO) la somma di L. 96.000.000 anziché la somma di L. 90.000.000 per la riqualificazione del sottotetto ad uso servizi amministrativi dell'immobile di sua proprietà;

– alla sig.ra Lovati Margherita la somma di L. 25.500.000 anziché la somma di L. 90.000.000, per il restauro conservativo dell'immobile di sua proprietà sito in comune di Comazzo (LO);

– alla Società Umanitaria (Fondazione P.M. Loria) la somma di L. 981.000.000 anziché la somma di L. 500.000.000, per la ristrutturazione e il riutilizzo dell'ex convento di S. Maria delle Grazie sito in Comune di Vailate (CR);

– di stabilire che la presente deliberazione deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20010124]

[1.5.0]

D.G.R. 18 MAGGIO 2001 – N. 7/4658

Referendum consultivo regionale – disposizioni in ordine al rimborso delle spese a favore dei comuni

LA GIUNTA REGIONALE

Visti e richiamati:

– la l.r. 28 aprile 1983, n. 34, in particolare il titolo III e l'art. 32, 4° e 5° comma;

– il d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 1° comma, l. 19 marzo 1993, n. 68, in particolare l'art. 15, 1° e 2° comma;

– la deliberazione del Consiglio regionale 15 settembre 2000, n. VII/25 recante «Proposta di indizione di referendum consultivo per il trasferimento delle funzioni statali in materia di sanità; istruzione, anche professionale, nonché di polizia locale, alla Regione»;

– il decreto del presidente della Regione Lombardia 28 febbraio 2001, n. 4439 di indizione, presso i comuni della Lombardia, del referendum consultivo regionale in data concomitante con il rinnovo del Parlamento della Repubblica;

– il d.P.R. 9 marzo 2001, n. 47 di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno di domenica 13 maggio 2001;

– il comunicato della Presidenza della Giunta della Regione Lombardia del 27 marzo 2001, n. 1 per la parte relativa agli adempimenti esclusivamente finalizzati allo svolgimento del referendum consultivo regionale;

– il decreto del presidente della Regione Lombardia 20 aprile 2001, n. 9321 che, a parziale modifica del decreto n. 4439/2001 e ferma restando l'indizione, dispone il rinvio del referendum regionale a data da individuarsi con successivo atto, previa acquisizione delle valutazioni del Consiglio regionale e sentiti, ai sensi di legge, il commissario di Governo e i presidenti delle Corti d'Appello;

Dato atto che in base al combinato disposto di cui agli artt. 9 e 25, 6° comma, della l.r. 34/83, il referendum consultivo regionale deve essere effettuato una volta all'anno, in una domenica tra aprile e giugno;

Preso atto che, per effetto delle disposizioni normative che prevedono il termine minimo di 45 giorni per l'avvio degli adempimenti legati alla procedura referendaria, nel corrente anno non residuano date utili che consentano di procedere all'indizione nei termini previsti dalla l.r. 28 aprile 1983, n. 34 art. 9, 1° comma;

Verificato che alla data odierna non è stato indetto alcun

referendum nazionale che consenta l'applicazione della deroga di cui al 7° comma dell'art. 9 della l.r. 28 aprile 1983, n. 34;

Considerato che sino alla data di adozione del decreto di rinvio, i comuni sono stati chiamati a svolgere adempimenti finalizzati al referendum consultivo regionale e che nello stesso periodo analoghi adempimenti hanno avuto luogo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Valutato necessario fornire disposizioni che consentano ai comuni di provvedere alla individuazione delle spese riferibili direttamente al referendum consultivo regionale, ad esclusione di ogni altro onere derivante da adempimenti, comunque, da porre in essere per lo svolgimento delle consultazioni politiche;

Ritenuto, pertanto, ai fini del rimborso delle spese sostenute dai comuni per il referendum, procedere all'individuazione dei criteri e tipologie di spesa ammissibili, nonché alle modalità di rendicontazione;

Dato atto inoltre che, per il rimborso delle spese sostenute per prestazioni straordinarie, le amministrazioni comunali sono tenute all'osservanza di quanto stabilito dall'art. 15, 1° e 2° comma, del d.l. 8/93, nei limiti di spesa mensili ivi stabiliti, complessivamente riferiti sia al referendum regionale che alle elezioni politiche;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

per le motivazioni indicate in premessa e qui riportate:

1. di rimborsare le spese sostenute dai comuni della Lombardia sino alla data del 20 aprile 2001, comprese quelle relative agli adempimenti legati al rinvio e riferite esclusivamente alle operazioni connesse al referendum indetto con decreto del presidente della Regione Lombardia del 28 febbraio 2001, n. 4439;

2. di stabilire criteri e tipologie di spesa ammissibili, nonché modalità di rendicontazione, così come individuate nell'allegato A parte integrante e sostanziale al presente atto;

3. di approvare il modello di rendiconto delle spese sostenute per l'effettuazione del referendum, secondo lo schema allegato B, parte integrante al presente atto;

4. di stabilire che il rendiconto delle spese sostenute deve essere presentato a cura dei comuni della Lombardia entro il termine del 30 settembre 2001 a pena di decadenza dal rimborso, anche al fine di poter procedere alla liquidazione delle relative somme entro il 31 dicembre 2001;

6. di dare atto che con successivi decreti si provvederà all'impegno e liquidazione della spesa ammessa a rendiconto con imputazione alla U.P.B. 5.0.1.0.1.172 capitolo 360 del bilancio 2001;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

_____ • _____

ALLEGATO A

Criteri per il rimborso delle spese sostenute dai comuni per il referendum consultivo regionale e modalità di rendicontazione

Le spese ammesse a rimborso devono riferirsi direttamente al referendum consultivo regionale, con esclusione di ogni altro onere relativo ad adempimenti, comunque, da porre in essere per lo svolgimento delle consultazioni politiche. Inoltre non devono essere indicate spese relative ad oneri che fanno carico esclusivamente al comune.

– **Prestazioni straordinarie del personale comunale riferibili direttamente al referendum**

Art. 15, primo e secondo comma, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

Sono rimborsate le spese per lavoro straordinario effettuate per il periodo dal 10 marzo al 20 aprile 2001 dal personale adibito al referendum, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali poste a carico del comune, nei limiti di spesa mensili stabiliti dalla disciplina statale, complessivamente riferiti sia al referendum regionale che alle elezioni politiche e previo provvedimento di autorizzazione riferita al referendum consultivo regionale.

Gli oneri per il lavoro straordinario dei segretari comunali sono rimborsati tenendo conto della retribuzione di posizione prevista dall'art. 2, comma 2, dell'accordo integrativo siglato il 18 aprile 1997, percepita dai segretari comunali inquadrati nelle qualifiche dirigenziali, che assorbe tutti gli emolumenti accessori della retribuzione previsti dalle precedenti disposizioni, compresi quelli relativi al compenso per lavoro incentivante e al compenso per lavoro straordinario a qualunque titolo prestato.

La predetta regola non si applica per i segretari comunali inquadrati nelle qualifiche direttive; pertanto, solo tale personale può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario.

Dette spese sono elencate in un prospetto analitico nominativo a dimostrazione dell'onere sostenuto, prospetto che deve essere firmato dal responsabile del servizio.

– **Stampati**

Sono rimborsate le spese relative a stampati strettamente utilizzati per il referendum, con esclusione degli stampati di uso limitato e di scarso contenuto.

– **Spese per propaganda referendaria**

Sono rimborsate le spese per materiale di consumo indispensabili per l'installazione e lo smontaggio dei tabelloni; sono inoltre rimborsate le eventuali spese per l'acquisto di tabelloni, con specifica documentazione motivata.

– **Spese per cartoline avviso e comunicazione di rinvio ai residenti all'estero**

Sono rimborsate le spese di spedizione comprovate da idonea documentazione.

– **Spese per altre necessità**

Sono rimborsate altre tipologie di spese non rientranti tra quelle sopra indicate purché risulti dalla documentazione allegata al rendiconto che si tratta di spese connesse al referendum.

Il rendiconto delle spese deve pervenire alla Regione Lombardia entro il 30 settembre 2001 pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Il rendiconto deve essere indirizzato alla Struttura Sicurezza e Polizia locale della Direzione Affari Generali e Personale, via Fabio Filzi n. 22, Milano.

Al rendiconto deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia conforme degli atti amministrativi di autorizzazione e liquidazione delle spese;
- copia conforme delle fatture analitiche relative alle forniture effettuate al comune, vistate e liquidate dal responsabile del servizio con gli estremi dei relativi mandati di pagamento;
- prospetti analitici e copia conforme degli atti di autorizzazione e liquidazione delle spese per lavoro straordinario;
- copia conforme dei mandati di pagamento.

Il rendiconto comprende l'autocertificazione del responsabile del servizio, comprovante la pertinenza esclusiva delle spese al referendum regionale.

L'amministrazione regionale si riserva di accertare che le dichiarazioni prodotte con il rendiconto siano corrispondenti alle documentazioni agli atti dei comuni, nonché alle situazioni oggettive delle stesse.

COMUNE DI	PROVINCIA		SPESE DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO				Spese ammesse (riservato alla regione)
A	Prestazioni straordinarie rese dal personale comunale						L. -
	Straordinari del Segretario Comunale	L.	-				
	Straordinari dei dipendenti	L.	-				
	Totale	L.	-				
B	Stampati non forniti dalla regione						L. -
C	Spese per la propaganda referendaria						L. -
D	Spese per cartoline postali						L. -
E	Spese per altre necessità						L. -
TOTALE SPESE							L. -

Si certifica che tutte le spese sopra riportate si riferiscono esclusivamente agli adempimenti per le operazioni connesse al referendum consultivo di cui al d.p.g.r. 4439/2001 e che le stesse sono già state depurate delle quote richieste o da richiedere a rimborso ad altri enti

Si certifica che tutte le spese sono state registrate correttamente nelle scritture contabili del comune, che sono state rispettate le formalità e le norme per la stipulazione dei contratti, come previsto dalla legislazione in materia; che gli atti originali sono conservati presso il comune e che non vi sono altre spese per le quali chiedere il rimborso



Il Responsabile
del servizio

[BUR20010125]

[4.1.0]

D.G.R. 24 MAGGIO 2001 - N. 7/4760

Integrazione e parziale rettifica della deliberazione n. 4096 del 30 marzo 2001 «Eventi alluvionali ottobre-novembre 2000. Determinazioni per la concessione dei benefici e la gestione dei controlli previsti dalla direttiva della presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile, del 30 gennaio 2001 per i danni alle attività produttive». Proroga dei termini di presentazione delle domande per i soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali ottobre-novembre 2000

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la deliberazione n. 4096 del 30 marzo 2001 «Eventi alluvionali ottobre-novembre 2000. Determinazioni per la concessione dei benefici e la gestione dei controlli previsti dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile, del 30 gennaio 2001 per i danni alle attività produttive» che, tra l'altro, dispone:

- di conferire alle province di provvedere, per il comparto agricolo, alla ricezione delle domande di contributo, alla valutazione e definizione degli importi ammissibili a contributo, alla redazione del piano di riparto, alla rendicontazione periodica dell'attività istruttoria svolta;

- di dare mandato all'Assessore regionale all'Agricoltura e Vice Presidente della giunta di perfezionare il relativo protocollo d'intesa sulla base dello schema allegato alla deliberazione stessa;

- di dare mandato alla competente Direzione generale Agricoltura di gestire la fase di perfezionamento del Piano riparto nonché tutte le successive fasi operative ivi compresa la liquidazione delle provvidenze;

Atteso che per il comparto agricolo, alle province sono già attribuite funzioni operative derivanti dal processo di decentramento avviato in attuazione della l.r. 4 luglio 1998, n. 11 e della l.r. 27 marzo 2000 n. 18 art. 1 e che alle stesse risultano attribuite funzioni specifiche in materia di eventi calamitosi, ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la nota del 16 maggio 2001 con la quale il delegato URP Lombardia prende atto che le funzioni operative specificate con la sopra citata deliberazione n. 4096 del 30 marzo 2001, saranno integrate anche con la fase di liquidazione dei contributi in conto capitale ai destinatari finali;

Ritenuto di integrare, ai sensi della nota del 16 maggio 2001 sopracitata, il punto 1) della deliberazione n. 4096/2001 nonché il punto 3 dello schema di protocollo d'intesa «allegato A» alla deliberazione stessa demandando alle province anche la fase di erogazione dei benefici finanziari in conto capitale che ne conseguiranno;

Atteso che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 5 della legge 225/1992, con proprio decreto del 18 ottobre 2000 per gli eventi di ottobre 2000 e con propri decreti del 17 novembre 2000 e 23 novembre 2000 per gli eventi di novembre 2000;

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile del 30 gennaio 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2001 di assegnazione ai Comuni e alle Regioni 60 giorni di tempo, a partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, cioè dal 12 febbraio 2001, per procedere alla raccolta delle domande di contributo da parte rispettivamente di privati e di aziende danneggiati dagli eventi alluvionali ottobre-novembre 2000;

Vista la nota n. APC/464 del 10 aprile 2001 del Ministero dell'Interno, Delegato per il coordinamento della Protezione Civile di trasmissione alla direttiva 10 aprile 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 27 aprile 2001, «Integrazione alla Direttiva per l'applicazione dell'art. 4-bis della legge 365/2000 - settore agricoltura» che invita le Regioni alla massima diffusione della stessa e a disporre un'adeguata dilazione dei termini di presentazione delle domande per i soggetti interessati;

Ritenuto di prorogare i termini di presentazione delle domande per i soggetti interessati fino al 15 giugno 2001 per consentire a tutti gli eventuali beneficiari di presentare domanda;

Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni; All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

recepisce le motivazioni di cui alle premesse:

- 1) di integrare il disposto del punto 1) della deliberazione n. 4096 del 30 marzo 2001 conferendo alle province il mandato di provvedere anche alla liquidazione dei contributi in conto capitale ai destinatari finali, rettificando contemporaneamente il disposto del successivo punto 3) dando mandato alla competente Direzione Agricoltura di gestire la fase di perfezionamento del Piano riparto nonché delle fasi operative fino alla fase di erogazione dei fondi alle province;

- 2) di approvare lo schema di Protocollo d'intesa con le Amministrazioni provinciali integrato ai sensi del precedente punto 1) allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale composto di n. 2 pagine;

- 3) di dare mandato all'Assessore regionale all'Agricoltura e Vice Presidente della giunta di perfezionare il Protocollo d'intesa di cui al precedente punto 2);

- 4) di prorogare i termini di presentazione delle domande per i soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali ottobre-novembre 2000 fino al 15 giugno 2001; le domande presentate dai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali in questione nel periodo compreso tra il 13 aprile e la data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia sono considerate valide;

- 5) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO N. 1

Schema di protocollo d'intesa per la gestione dell'istruttoria delle domande di contributo alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2000

Vista la legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Vista la Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile del 30 gennaio 2001, pubblicata sulla G.U. n. 35 del 12 febbraio 2001;

Vista l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 3110 dell'1 marzo 2001;

Vista la l.r. 12 maggio 1990, n. 54;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1;

PREMESSO CHE:

- l'alluvione dell'ottobre e i dissesti idrogeologici del novembre 2000 hanno causato gravissimi danni alle opere pubbliche, alle infrastrutture comunali e provinciali, ai beni privati e alle infrastrutture produttive in gran parte del territorio regionale;

- l'art. 4-bis comma terzo della legge 365/2000 ha attribuito al Dipartimento della Protezione civile la facoltà di emanare una direttiva per assicurare omogeneità tra le regioni per la concessione dei benefici a privati ed attività produttive danneggiate dagli eventi calamitosi;

- il Dipartimento Protezione Civile ha emanato la direttiva di cui sopra in data 30 gennaio 2001, pubblicata poi sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2001;

- la Direttiva assegna ai comuni e alle Regioni sessanta giorni di tempo a partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, cioè dal 12 febbraio 2001, per procedere alla raccolta delle domande di contributo da parte, rispettivamente, di privati e aziende;

- per la parte relativa ai contributi alle attività produttive danneggiate la Direttiva prevede che sia la Regione a farsi carico della raccolta, dell'istruttoria e dei controlli sulle domande presentate;

- alle province sono già attribuite funzioni operative in ambito agricolo in attuazione della Legge n. 59/97 e delle leggi regionali nn. 11/98 e 18/00 nonché funzioni specifiche in materia di eventi calamitosi ai sensi della legge n. 185/92;

Ritenuto quindi opportuno avvalersi delle province per la gestione delle domande di contributo per le aziende agricole danneggiate, anche nel rispetto del principio di sussidiarietà e con l'obiettivo di facilitare l'accesso al servizio da parte degli utenti;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

1. La premessa forma parte integrante della presente convenzione.

2. La Regione Lombardia affida alle province le funzioni di gestione delle domande di contributo per le aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4-bis legge 365/2000.

3. Le province si impegnano a utilizzare, nell'ambito delle proprie strutture, strumenti e risorse necessarie allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, consistenti in:

a) ricezione delle domande di contributo che pervengono dalle aziende per il tramite degli STAP regionali o di altri uffici regionali ai quali per qualsiasi motivo le domande siano pervenute;

b) istruttoria formale delle domande, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, del 30 gennaio 2001, e delle modalità e tempi che saranno definiti dalla Direzione Agricoltura della Regione Lombardia, in attuazione del predetto art. 4-bis legge 365/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

c) redazione di un piano di assegnazione di contributi alle aziende, distinti tra conto capitale e conto interessi, al termine dell'istruttoria di cui al precedente punto b);

d) relazione periodica alla Regione (DG Agricoltura), sull'andamento dell'istruttoria e sul montante dei fondi che sono necessari per l'erogazione dei contributi; fondi che la Regione dovrà richiedere al Governo;

e) trasmissione del piano di assegnazione alla Regione;

f) fase di gestione e di liquidazione dei contributi in conto capitale ai destinatari finali.

4. Le province delegano URP Lombardia, nella persona di, a rappresentarle nei loro rapporti con la Regione, impegnandosi a indicare, entro 7 (sette) giorni dall'approvazione della presente convenzione un referente unico che gestirà i rapporti con le corrispondenti strutture regionali responsabili.

5. La Regione Lombardia individua la struttura responsabile di riferimento per i rapporti in questione e il referente di cui al precedente art. 4 nella DG Agricoltura, nella persona di

6. Le province svolgeranno le attività di cui al precedente art. 3 dietro rimborso spese gestionali e per assunzione di personale straordinario o a tempo determinato, con riferimento al combinato disposto del punto 2.2 della Direttiva Pres. Cons. Ministri del 30 gennaio 2001 e dell'art. 2, punti 2.1 lett. a) e 2.2 dell'Ordinanza Ministro dell'Interno n. 3110 dell'1 marzo 2001, quantificato forfettariamente in lire 500 milioni onnicomprensivo (calcolato in misura di 200.000 lire per pratica).

Tale compenso sarà versato in unica soluzione ad ogni singola provincia, in misura proporzionale al numero delle pratiche trattate, a compimento di tutte le attività descritte all'art. 3.

Per la Regione Lombardia

per le Province

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

[BUR20010126]

[3.2.0]

CIRC.R. 26 APRILE 2001 - N. 26

Direzione Generale Sanità - Delibera di Giunta Regionale 7/3312 del 2 febbraio 2001 «Approvazione delle direttive in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1999 n. 15, relative alle attività sanitarie svolte presso strutture pubbliche e private»

Ai Direttori Generali

- Aziende Sanitarie Locali
- Aziende Ospedaliere

Ai Commissari Straordinari

- I.R.C.C.S. di Diritto Pubblico

Ai Legali Rappresentanti

- I.R.C.C.S. di Diritto Privato
- Ospedali Classificati
- Case di Cura Private

LORO SEDI

Con la delibera in oggetto, così come stabilito dall'art. 4 comma 8 della legge regionale 15/99, vengono definiti:

1. l'iter procedurale per il rilascio degli atti autorizzativi necessari per l'esercizio di attività sanitaria presso strutture di ricovero e cura e strutture ambulatoriali;

2. le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti minimi autorizzativi;

3. il completamento del processo di costituzione della banca dati delle strutture sanitarie lombarde, mediante l'estensione dell'informatizzazione alle strutture private non accreditate.

Prima di entrare nel merito dei punti sopraspecificati, si precisa che, con l'emanazione di detta delibera, nulla è innovato rispetto a quanto previsto dai seguenti provvedimenti di natura programmatica:

- nulla osta previsto dall'art. 15 c. 15 della l.r. 31/97, così come sostituito dall'art. 4 c. 1 lett. h) della l.r. 3/01: «*Ai fini della realizzazione e ampliamento di strutture di ricovero e cura, ovvero per la trasformazione in strutture di ricovero e cura, i comuni, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni, acquisiscono da parte della Giunta regionale, la verifica di compatibilità dei progetti con la programmazione sanitaria regionale*»;

- approvazione dei Piani di Organizzazione e Piani Strategici Triennali prevista dall'art. 8 c. 1 della l.r. 31/97, così come sostituito dall'art. 4 c. 1 lett. d) della l.r. 3/01: «*Le Aziende Sanitarie Locali, le aziende ospedaliere, gli ospedali classificati senza fini di lucro e gli IRCCS di diritto pubblico adottano il piano di organizzazione ed il piano strategico di cui ai provvedimenti della presente legge e li sottopongono all'approvazione della Giunta regionale*»: si sottolinea l'estensione della previsione agli IRCCS di diritto pubblico e agli Ospedali Classificati senza scopo di lucro;

- piani di riparto dei fondi per l'edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 13 della l.r. 31/97: provvedimenti di Giunta regionale, con l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, di approvazione del riparto dei fondi in conto capitale destinati alla realizzazione di strutture pubbliche o al loro adeguamento.

Si sottolinea che la previsione di cui all'art. 15 c.15 della l.r. 31/97 viene, di fatto, riservata alle strutture di ricovero di diritto privato, in quanto le strutture pubbliche già acquisiscono, attraverso l'approvazione dei POA/PST e/o dei piani di riparto, espressione di analogo significato da parte della Giunta regionale.

Detti atti programmatori, necessari ma non sufficienti per l'inizio dell'attività sanitaria, precedono il percorso di autorizzazione e di accreditamento.

Non è prevista, invece, l'espressione di un giudizio di compatibilità rispetto alla programmazione regionale, per quanto riguarda le strutture ambulatoriali.

1. Iter procedurale per il rilascio degli atti autorizzativi necessari per l'esercizio di attività sanitaria presso strutture di ricovero e cura e strutture ambulatoriali

Con la d.g.r. 3312/01, si porta a compimento il percorso, già iniziato con la d.g.r. 38133/98, di regolamentazione del sistema autorizzativo, in un'ottica di parità tra strutture di

diritto pubblico e strutture di diritto privato. Si sottolinea, infatti, che, con l'abrogazione delle leggi regionali che, fino ad oggi, hanno regolamentato l'esercizio delle attività nelle strutture di diritto privato (l.r. 79/80 «laboratori di analisi», l.r. 5/86 «ambulatori» e l.r. 7/90 «case di cura»), la disciplina dell'autorizzazione all'esercizio diviene la medesima sia in termini di requisiti sia in termini di percorso procedurale. L'unica eccezione rispetto alla piena parità tra soggetti privati e soggetti pubblici è riscontrabile, come si illustrerà più analiticamente in seguito, nelle procedure previste per le opere realizzate con fondi pubblici, normate da leggi tuttora in vigore e che costituiscono un vincolo oggi non superabile.

Si chiarisce, innanzitutto, che con la d.g.r. 3312/01 non si è ritenuto di introdurre requisiti minimi autorizzativi, integrativi rispetto a quelli previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997: i requisiti minimi autorizzativi che le strutture ambulatoriali e le strutture di ricovero e cura, pubbliche e private, dovranno possedere rimangono gli stessi previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997, secondo le modalità e i tempi stabiliti con d.g.r. 38133/98. L'unica eccezione è rappresentata dalla Medicina di Laboratorio, oggetto della d.g.r. 3313/01 e in merito alla quale sarà emanata, a breve, una specifica circolare esplicativa.

Si sottolinea che il permanere dei vincoli normativi inerenti i regolamenti locali di igiene/regolamenti edilizi non può tradursi in una disparità di trattamento tra soggetti erogatori di prestazioni sanitarie legata alla diversa collocazione territoriale degli stessi; pertanto, in via transitoria, in attesa di una sistematica revisione della normativa vigente, condotta in accordo con gli Enti Locali competenti, si invitano le ASL a porre estrema attenzione affinché non vengano introdotti altri requisiti oltre a quelli previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997.

Per quanto riguarda la tematica degli studi medici è in fase di predisposizione un provvedimento di Giunta regionale di ridefinizione dell'intera materia; nelle more di tale atto mantengono validità le autorizzazioni all'esercizio già rilasciate ai sensi della normativa precedente. Inoltre, in via transitoria, nel rispetto dei principi espressi dalla d.g.r. 49523/00, si ritiene che l'attività sanitaria esercitata in realtà ove il titolare eroghi direttamente prestazioni sanitarie, non siano da assoggettare ad alcun regime di autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 4 c. 8 della l.r. 15/99. Naturalmente, nulla è innovato rispetto agli obblighi derivanti dai regolamenti edilizi comunali e dal complesso normativo relativo alle condizioni di sicurezza per l'utenza e per gli operatori. Tali normative sono, infatti, solo riprese dal d.P.R. 14 gennaio 1997 e, pertanto, rese dal citato decreto condizione necessaria anche per l'ottenimento degli atti di autorizzazione all'esercizio, ma risulta evidente come le disposizioni contenute in dette normative di settore mantengono pienamente la loro applicazione indipendentemente dal regime autorizzativo.

Gli interventi oggetto di specifica autorizzazione regionale (allegato 1, pag. 1), così come peraltro previsti dall'art. 3 c. 2 del d.P.R. 14 gennaio 1997, sono

Nuova struttura sanitaria intesa sia quale nuovo soggetto sia quale:

- nuovo fabbricato su lotto ove non insiste alcuna struttura di ricovero e cura;
- fabbricato derivante da demolizione e ricostruzione anche se in area dove insiste struttura sanitaria;
- nuovo fabbricato, adibito ad attività sanitaria, non in aderenza con preesistente fabbricato adibito a struttura di ricovero e cura, anche se collegato, entro o fuori terra, a preesistente fabbricato adibito a struttura di ricovero e cura;
- cambio di destinazione di fabbricato non originariamente adibito ad attività sanitaria;
- cambio di destinazione di parte di fabbricato qualora nessuna parte dello stesso sia originariamente adibito ad attività sanitaria.

Si ricorda che i trasferimenti presso nuove sedi rientrano nella fattispecie «nuova struttura», indipendentemente dal fatto che il soggetto giuridico sia lo stesso. Tale situazione, infatti, non deve essere confusa con il passaggio di titolarità degli atti autorizzativi e/o di accreditamento da un soggetto giuridico ad un altro a costanza di condizioni per quanto riguarda la struttura oggetto di autorizzazione.

Ampliamento di struttura già in esercizio intesa come aumento di numeri di posti letto e/o attivazione di funzioni precedentemente non svolte.

Trasformazione di struttura già in esercizio intesa come nuo-

va destinazione o modifica d'uso degli edifici o di parti di essi, con o senza interventi edili, mantenendo le funzioni sanitarie già svolte.

A proposito delle tre fattispecie sopradescritte si sottolinea che per la «nuova struttura» si è previsto un doppio percorso procedurale: l'autorizzazione alla realizzazione, preliminare alla realizzazione delle opere edili, e l'autorizzazione alla messa in esercizio, successiva alla realizzazione delle opere e preliminare all'inizio delle attività sanitarie. Per quanto riguarda, invece, le fattispecie ampliamento e trasformazione è prevista la sola autorizzazione alla messa in esercizio. Tale semplificazione ha lo scopo di snellire un iter procedurale complesso, nella convinzione che anche con la sola autorizzazione all'esercizio si ottengano le necessarie condizioni di garanzia per utenti e operatori.

Naturalmente sono fatte salve le normative urbanistiche e di settore, quindi, se previsto, dovranno essere richieste autorizzazione edilizia, concessione o dichiarazione di inizio attività secondo le vigenti disposizioni regionali e locali, per tutte le tipologie di interventi indipendentemente dalla semplificazione sopradescritta.

Inoltre, in caso di intervento assistito da **fondi pubblici (1)** in conto capitale è necessario acquisire preliminarmente l'atto regionale di approvazione del progetto e impegno di spesa.

Si sottolinea, inoltre, un'altra importante innovazione introdotta dalla d.g.r. 3312/01, volta alla semplificazione delle procedure autorizzative: non sono assoggettati a rilascio di provvedimento autorizzativo i seguenti interventi (allegato 1 pag. 1), pur rientranti nella fattispecie «trasformazione»:

- adeguamento in materia di sicurezza;
- adeguamento ai requisiti strutturali e tecnologici generali;
- adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi specifici.

Tali interventi dovranno, comunque, essere oggetto di comunicazione preventiva alla Direzione Generale Sanità e alla ASL competente, secondo l'allegato n. 2 alla d.g.r. 3312/01. Per detti interventi, si ricorda che la responsabilità di acquisire le autorizzazioni/certificazioni rilasciate dagli organismi competenti e attestanti l'avvenuto adeguamento è in capo al Legale Rappresentante della struttura.

Infine, non sono oggetto di specifica autorizzazione e neppure di comunicazione preventiva (allegato 1 pag. 1), gli interventi di manutenzione ordinaria che non vadano ad incidere sui requisiti specifici (es. sostituzione e rinnovamento di elementi art. 31 comma a) l. 457/78), nonché i trasferimenti di attività in aree già in precedenza ospitanti analoghe attività sanitarie all'interno dello stesso stabilimento ospedaliero (es: trasferimento di un'area di degenza in altra area di degenza precedentemente autorizzata).

Il rilascio degli atti autorizzativi è competenza dell'Amministrazione regionale per quanto riguarda:

- le strutture di ricovero e cura, pubbliche e private, siano esse accreditate o semplicemente autorizzate;
- i Servizi di Medicina di Laboratorio, definiti ai sensi della d.g.r. 3313/01, pubblici e privati, siano essi accreditati o semplicemente autorizzati;
- strutture ambulatoriali, pubbliche e private, accreditate.

Invece, il rilascio degli atti autorizzativi inerenti le strutture ambulatoriali non accreditate, che sono state autorizzate ai sensi della legge regionale 5/86, rimangono in capo alle ASL competenti per territorio.

In ragione della differente competenza sopradescritta, si è previsto che:

- in caso di competenza dell'amministrazione regionale, l'istanza di autorizzazione, corredata dal supporto informatico e dall'elenco dei documenti previsti dall'allegato n. 1 della d.g.r. 3312/01 ed eventualmente dalla «perizia asseverata», sia consegnata alla Direzione Generale Sanità (U.O. Qualità e Integrazione dei Servizi Sanitari o Struttura Edilizia Sanitaria **(2)** nel caso di utilizzo fondi pubblici) e, contestualmente,

(1) Vedi paragrafo FONDI PUBBLICI.

(2) Quando l'istanza è volta ad ottenere il rilascio del provvedimento di approvazione progetto/impegno di spesa, l'iter istruttorio è di competenza esclusiva della Struttura Edilizia Sanitaria, pertanto, l'istanza stessa deve essere inoltrata a tale Struttura. In tutti gli altri casi, la competenza permane in capo alla U.O. Qualità, quindi, le istanze andranno inoltrate a detta U.O.

alla ASL competente per territorio. Si sottolinea che alla ASL andrà consegnata l'intera documentazione prevista dall'allegato 1 della delibera e non solo l'elenco dei documenti;

- in caso di competenza dell'ASL, tutta la documentazione sia consegnata alla ASL stessa.

Si sottolinea che, in caso di strutture ambulatoriali ivi compresi i Servizi di Medicina di Laboratorio, la documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione risulta semplificata negli allegati A1 e B1 che vedono l'eliminazione delle parti sottoelencate:

- Atto di approvazione da parte dell'ente
- Dichiarazione di compatibilità con la programmazione regionale
- Scheda sinottica regionale
- Cronogramma
- Tavola di inquadramento con viabilità, vincoli ed indici di Prg.
- Prospetti
- Tavole arredi ed attrezzature
- Elenco arredi ed attrezzature necessario al completamento e funzionalità dell'intervento.

Rapportando altre richieste quali la relazione sanitaria a firma del direttore sanitario alla complessità della struttura.

Dal momento della presentazione dell'istanza, si attivano i percorsi procedurali descritti nell'allegato alla presente circolare alle pagine 2-3-4-5-6 (3) i cui principali passaggi vengono di seguito illustrati:

- *Accertamento del possesso dei requisiti richiesti*

Come già anticipato, il soggetto istante, al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione, sceglie se sottoporsi alle verifiche degli operatori ASL, secondo le abituali modalità, oppure se produrre una «perizia asseverata» che attesti la corrispondenza dell'intervento ai requisiti autorizzativi.

Si ricorda che per quanto riguarda le verifiche delle strutture direttamente gestite dalle ASL le stesse saranno condotte da operatori di verifica di altre ASL, secondo le modalità già sperimentate nel processo di accreditamento.

In caso di perizia, la stessa, consegnata contestualmente all'istanza, deve evidenziare una precisa rispondenza a tutti i requisiti autorizzativi che la tipologia di istanza prevede e deve essere resa da una «Commissione» costituita almeno da un medico con specializzazione in igiene e medicina preventiva e da un ingegnere abilitato all'esercizio della professione. Alla perizia firmata da tutti i componenti della commissione saranno allegati i certificati di iscrizione ai rispettivi ordini professionali dei firmatari stessi; sono fatte salve le possibilità di autocertificazione previste dalla norma.

Si ricorda ancora una volta che il produrre la perizia asseverata non implica l'esonero dalla presentazione dell'istanza corredata da tutta la documentazione prevista dalla delibera.

È, comunque, facoltà dell'amministrazione regionale chiedere, se necessario, l'integrazione della commissione con altre figure professionali, nel caso di attestazione non rispondente alle competenze professionali dei firmatari e/o di incompatibilità palese degli stessi.

La scelta delle modalità di verifica di cui avvalersi non può essere variata durante l'iter autorizzativo.

In caso di scelta della perizia asseverata, l'ASL non può attivare parallelamente forme di verifica aventi medesimo oggetto. Naturalmente, nulla è modificato in merito alle competenze delle ASL in materia di vigilanza.

In caso l'intervento sia assistito da **fondi pubblici (4)** in conto capitale (regionali e/o statali) e qualora i fondi pubblici siano superiori all'importo definito dall'art 3 comma 93 p.to b l.r. 1/2000 (2,5 milioni di ECU), indipendentemente dalla fattispecie di cui trattasi, sarà assoggettato a istruttoria suppletiva regionale.

- *Rilascio degli atti*

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'ASL deve concludere l'iter di verifica, trasmettendo l'esito positivo

(3) Si sottolinea che le pagine 2-3-4-5 sono riferite alle strutture, specificate a pag. 6 del testo, i cui atti autorizzativi sono competenza della DG Sanità. Mentre, la pagina 6 è riferita alle strutture ambulatoriali private, i cui atti autorizzativi sono competenza delle ASL.

(4) Vedi paragrafo FONDI PUBBLICI.

alla Direzione Generale Sanità o ai propri uffici deputati per il seguito di competenza. Se durante la verifica si pone la necessità di richiedere integrazione documentale i suddetti termini vengono interrotti e riprendono dalla consegna della documentazione richiesta. Qualora la verifica ASL dia luogo ad esito negativo, l'istanza verrà riesaminata, e l'ulteriore verifica della ASL sul possesso dei requisiti previsti si dovrà concludere entro 60 giorni dalla consegna della richiesta di riesame.

Sia l'amministrazione regionale sia l'ASL hanno 60 giorni, successivamente all'acquisizione della verifica/perizia asseverata, per rilasciare l'atto autorizzativo. Nel caso di richiesta di integrazione della perizia asseverata, i tempi a disposizione per il rilascio dell'atto si interrompono.

In caso di perizia asseverata il procedimento non prevede il parere ASL e si conclude entro i 60 gg. con la predisposizione dell'atto autorizzativo, tranne quando vengano richieste dagli Uffici Regionali integrazioni alla perizia, fatto che determinerà in analogia a quanto indicato per la verifica ASL l'interruzione dei tempi fino alla consegna delle integrazioni richieste.

Se, in entrambi i casi e cioè sia con verifica ASL che con perizia asseverata l'esame delle integrazioni richieste non portasse ad un esito positivo l'istanza di autorizzazione si riterrà decaduta.

FONDI PUBBLICI

Si ravvisa la necessità di rendere ragione delle peculiarità di percorso procedurale riguardanti le opere realizzate con fondi pubblici, riassumendo, in modo organico e più analitico, le differenze riscontrate rispetto al più generale contenuto della delibera.

In caso l'intervento sia assistito da fondi pubblici in conto capitale (regionali e/o statali) gli interventi di ampliamento o trasformazione dovranno essere preceduti da atto regionale in conformità alle ll.rr. 34/1978 e 1/2000. Con tale atto la Direzione Generale Sanità - Struttura Edilizia Sanitaria esprimerà l'approvazione del progetto ed assumerà il relativo impegno di spesa. In caso di nuove realizzazioni, l'atto di approvazione del progetto e di impegno di spesa viene assunto contestualmente all'atto di autorizzazione alla realizzazione.

Qualora i fondi pubblici siano superiori all'importo definito dall'art. 3 comma 93 p.to b l.r. 1/2000 (2,5 milioni di ECU) l'intervento, indipendentemente dalla fattispecie di cui trattasi, sarà assoggettato a istruttoria suppletiva regionale.

La richiesta, corredata dall'elenco dei documenti previsti dall'allegato n. 1 della d.g.r. 3312/01 ed eventualmente dalla «perizia asseverata», viene consegnata alla Direzione Generale Sanità e, contestualmente, alla ASL competente per territorio. Si sottolinea che alla ASL andrà consegnata l'intera documentazione prevista dall'allegato 1 della delibera e non solo l'elenco dei documenti, nonché la documentazione per l'assunzione di impegno di spesa (compreso parere genio civile o Cons. Reg. LL.PP.).

A conclusione dell'istruttoria, l'ASL esprimerà il proprio parere da cui derivi il quadro economico e finanziario, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dell'intervento, il rispetto dei requisiti tecnologici e strutturali di cui al d.P.R. 14 gennaio 1997 e, in caso di soggetto accreditato, della d.g.r. 38133/98. Detto parere dovrà documentare l'acquisizione dei pareri compreso quello degli organi consultivi regionali di cui alla l.r. 1/2000 (genio civile e Consiglio Regionale dei Lavori Pubblici) e sarà inviato alla Direzione Generale Sanità - Struttura Edilizia Sanitaria corredata da:

- Localizzazione dell'intervento in formato massimo A3
- Delibera dell'ente attuatore da cui derivi il quadro economico e finanziario
- Scheda allegato 2 d.g.r. 3312/01 compilata in ogni sua parte

- Tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'istruttoria suppletiva regionale, richiesta in caso fondi pubblici superiori a 2.5 milioni di ECU.

La Direzione Generale Sanità conclude il procedimento con il decreto di assunzione di impegno ed approvazione del progetto. Successivamente la Direzione Generale Sanità invia la documentazione all'ASL di competenza.

Si ritiene utile puntualizzare che l'eventuale perizia asseverata è alternativa alla verifica ASL in merito ai requisiti di cui al d.P.R. 14 gennaio 1997. Sarà, comunque, necessario l'invio da parte dell'ASL della documentazione sopra descritta

- Quadro economico e finanziario

- Descrizione dettagliata delle caratteristiche dell'intervento
- Localizzazione dell'intervento in formato massimo A3
- Delibera dell'ente attuatore da cui derivi il quadro economico e finanziario
- Scheda allegato 2 d.g.r.3312/01 compilata in ogni sua parte
- Pareri ed autorizzazioni previste a carico di altri soggetti pubblici e privati e documentata o certificata dall'istante
- Tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'istruttoria suppletiva regionale, richiesta in caso fondi pubblici superiori a 2.5 milioni di ECU.

Il soggetto realizza l'opera e, a cantiere concluso, richiede autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria. L'opera viene realizzata secondo la normativa in materia di opere pubbliche (l.109/94) e collaudata prima della richiesta di autorizzazione all'esercizio.

Le varianti in corso d'opera non soggette alla legge 109/94 sono da assoggettarsi alle normative edilizie ed urbanistiche degli enti locali competenti per territorio.

Le varianti in corso d'opera soggette alla l. 109/94 e comprese nella fattispecie di cui all'art. 25 c. 3 non sono soggette ad autorizzazione regionale ma sono competenza esclusiva del responsabile del procedimento secondo il d.P.R. 554/99 e la l.r. 1/2000; sarà cura del responsabile del procedimento aggiornare il quadro economico e sottoporlo al collaudatore, quando previsto.

Le varianti in corso d'opera soggette alla l. 109/94 e non comprese nella fattispecie di cui all'art. 25 c. 3 seguono lo stesso iter del progetto originario.

2. Modalità di verifica del mantenimento dei requisiti minimi autorizzativi

In merito alle modalità di verifica sul mantenimento dei requisiti minimi autorizzativi si ribadisce quanto indicato al punto 18 della d.g.r. 3312/01 ricordando la periodicità annuale delle autocertificazioni inerenti il mantenimento degli stessi, nel rispetto dei tempi di adeguamento previsti dalla d.g.r. n. 38133/98.

L'autocertificazione di cui al periodo precedente, nulla innova in ordine alle competenze delle ASL in materia di vigilanza.

Si ricorda, come previsto al punto 18 della delibera, che l'accertato mancato possesso dei requisiti autorizzativi, comporta, previa diffida ad adempiere entro congruo termine, la sospensione dell'attività, limitatamente alle unità di offerta interessate dalle inadempienze.

In caso di reiterata non ottemperanza alla diffida si avrà la revoca dell'autorizzazione dell'attività sanitaria, limitatamente alle unità di offerta interessate dalle inadempienze.

Naturalmente, l'emanazione di eventuali diffide, sospensioni, revoche è in capo alla Direzione Generale Sanità o alla ASL a seconda delle differenti competenze di rilascio degli atti autorizzativi.

3. Completamento del processo di costituzione della banca dati delle strutture sanitarie lombarde, mediante l'estensione dell'informatizzazione alle strutture private non accreditate.

Dall'avvio del processo di accreditamento con d.g.r. 38133/98, si è provveduto alla creazione della banca dati delle strutture sanitarie accreditate in regione Lombardia. Questo processo, complesso e non privo di criticità, ha comunque consentito per la prima volta di conoscere realmente la distribuzione e caratterizzazione delle molteplici unità di offerta operanti a carico del Servizio Sanitario Regionale. Ora, come previsto al punto 19 della delibera, si intende completare la banca dati integrandola con le strutture private non accreditate, siano esse di ricovero e cura o ambulatoriali.

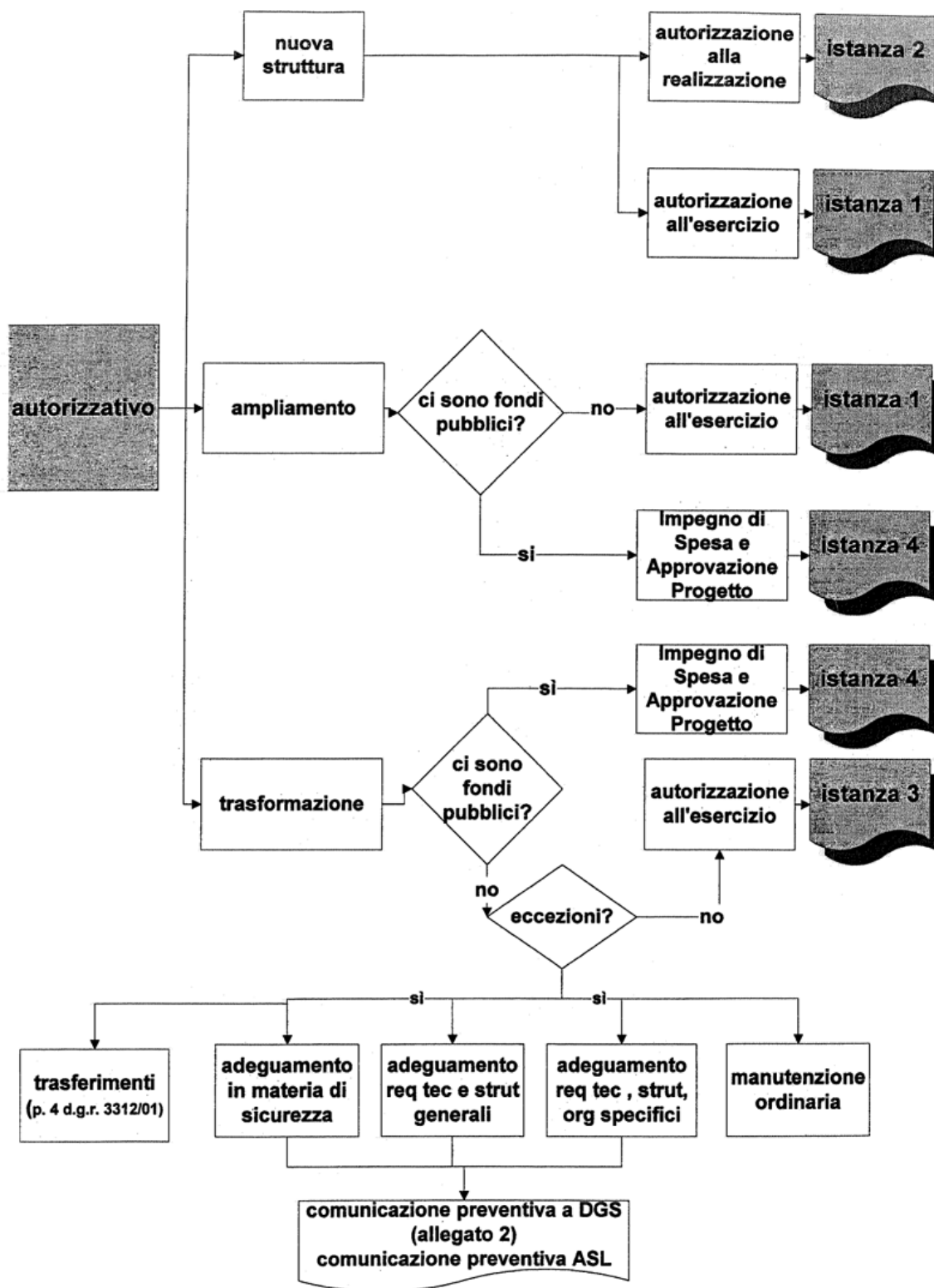
Tale obiettivo risulta di semplice realizzazione per quanto riguarda le strutture di ricovero e i Servizi di Medicina di Laboratorio, visto l'esiguo numero di essi, mentre rappresenta un traguardo non facilmente raggiungibile nel caso delle strutture ambulatoriali. Una recente ricognizione, condotta in collaborazione con gli uffici competenti delle ASL, ha messo in evidenza la presenza di circa dodicimila strutture ambulatoriali private sul territorio lombardo. In ragione di ciò, pur consapevoli che probabilmente nella ricognizione possono essere stati compresi impropriamente gli studi medici, risulta evidente lo sforzo imponente da porre in campo per giungere

ad una anagrafica informatizzata di tali strutture. Pertanto, in un recente incontro con gli operatori delle ASL, si è concordato che la banca dati verrà via via integrata ogniquale volta si attivi il rilascio di un atto autorizzativo. Sarà cura della Direzione Generale Sanità comunicare, a breve, le modalità operative relative al completamento della banca dati nonché all'aggiornamento del software di gestione delle procedure di autorizzazione e accreditamento.

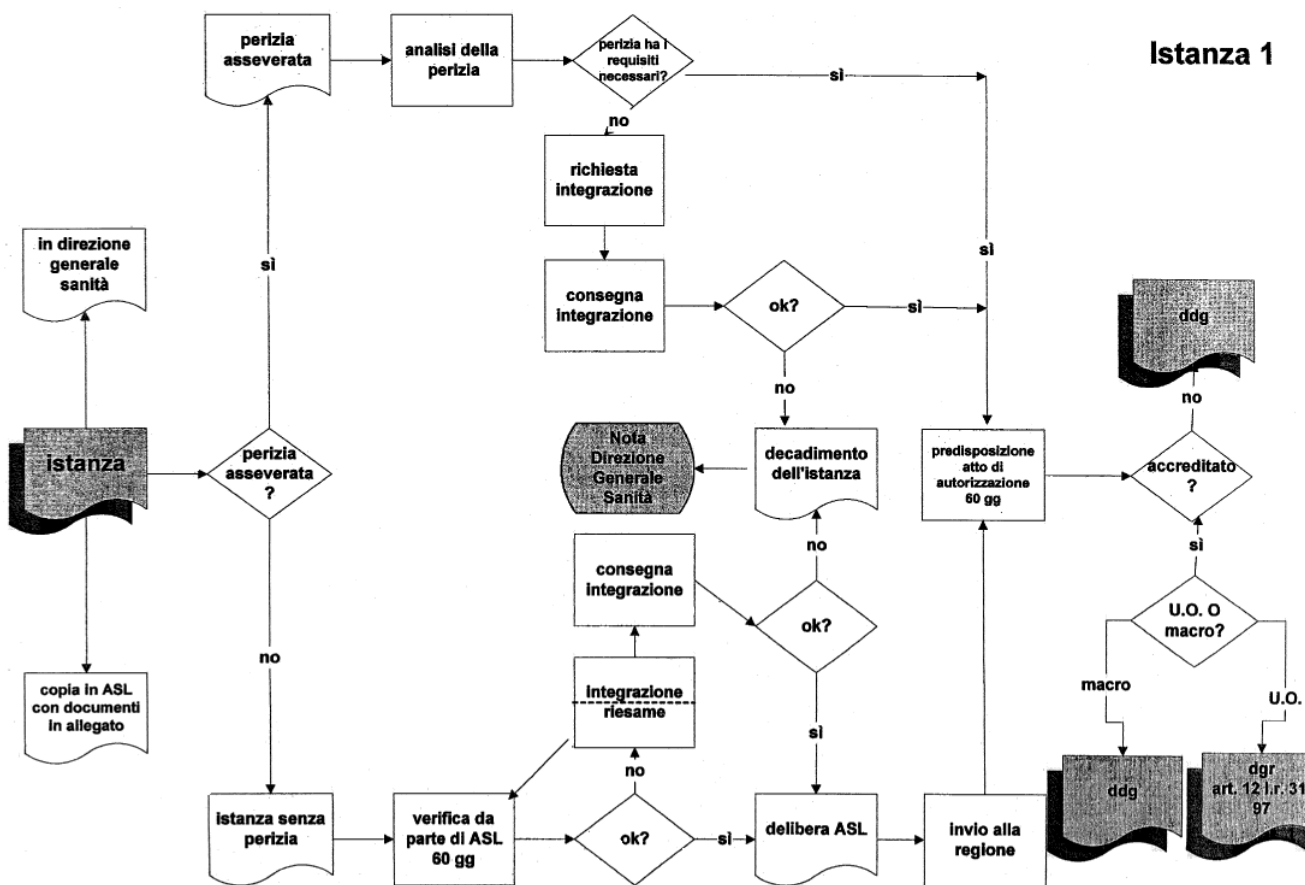
A disposizione per gli ulteriori approfondimenti che, vista la complessità della materia, si renderanno opportuni, si chiede alle SS.LL. di voler dare ampia diffusione dei contenuti del presente atto agli operatori che, nell'esercizio delle proprie competenze, interagiranno con questa Direzione Generale, al fine di dare attuazione alla delibera n. 3312/01. Inoltre, si chiede alle ASL di compiere ogni sforzo affinché anche le strutture ambulatoriali non in indirizzo vengano a conoscenza della delibera. Fin da ora, si comunica che sarà cura delle competenti Strutture di questa Direzione Generale, dare il via ad un programma di incontri che consentano ampia conoscenza degli elementi essenziali della delibera di cui trattasi.

Si comunica, infine, che la presente circolare sarà disponibile sul sito Internet www.sanita.regione.lombardia.it alla voce «circolari» a partire dal 2 maggio p.v..

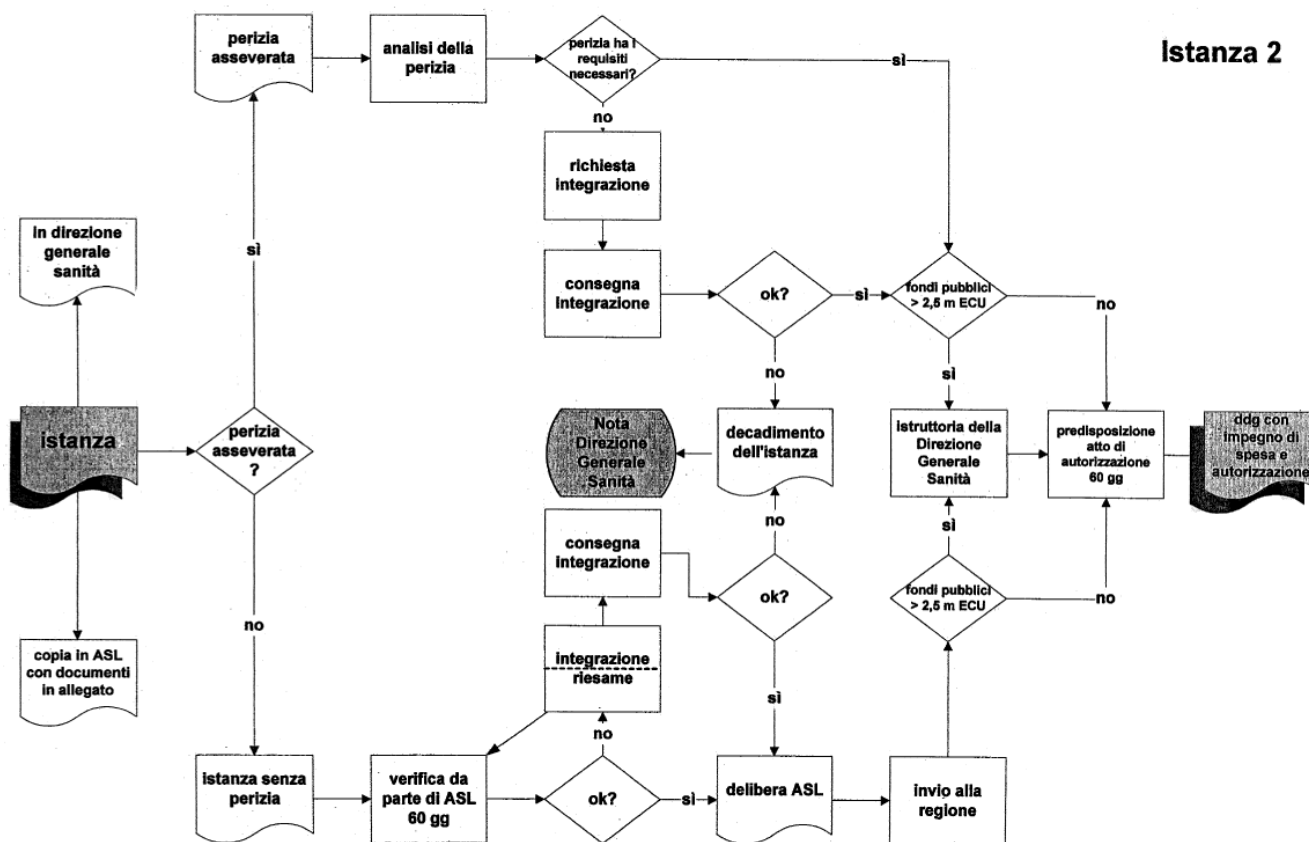
Il direttore generale: Renato Botti



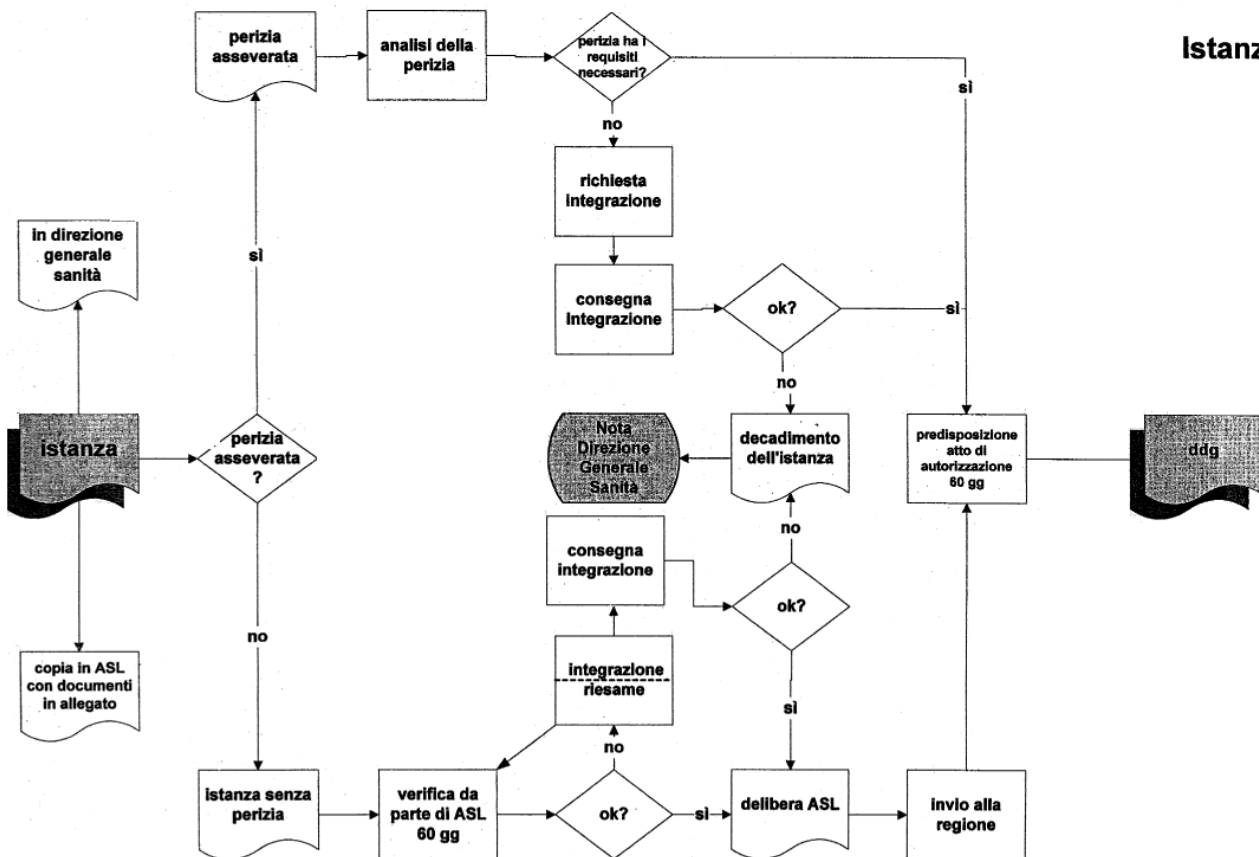
Istanza 1



Istanza 2

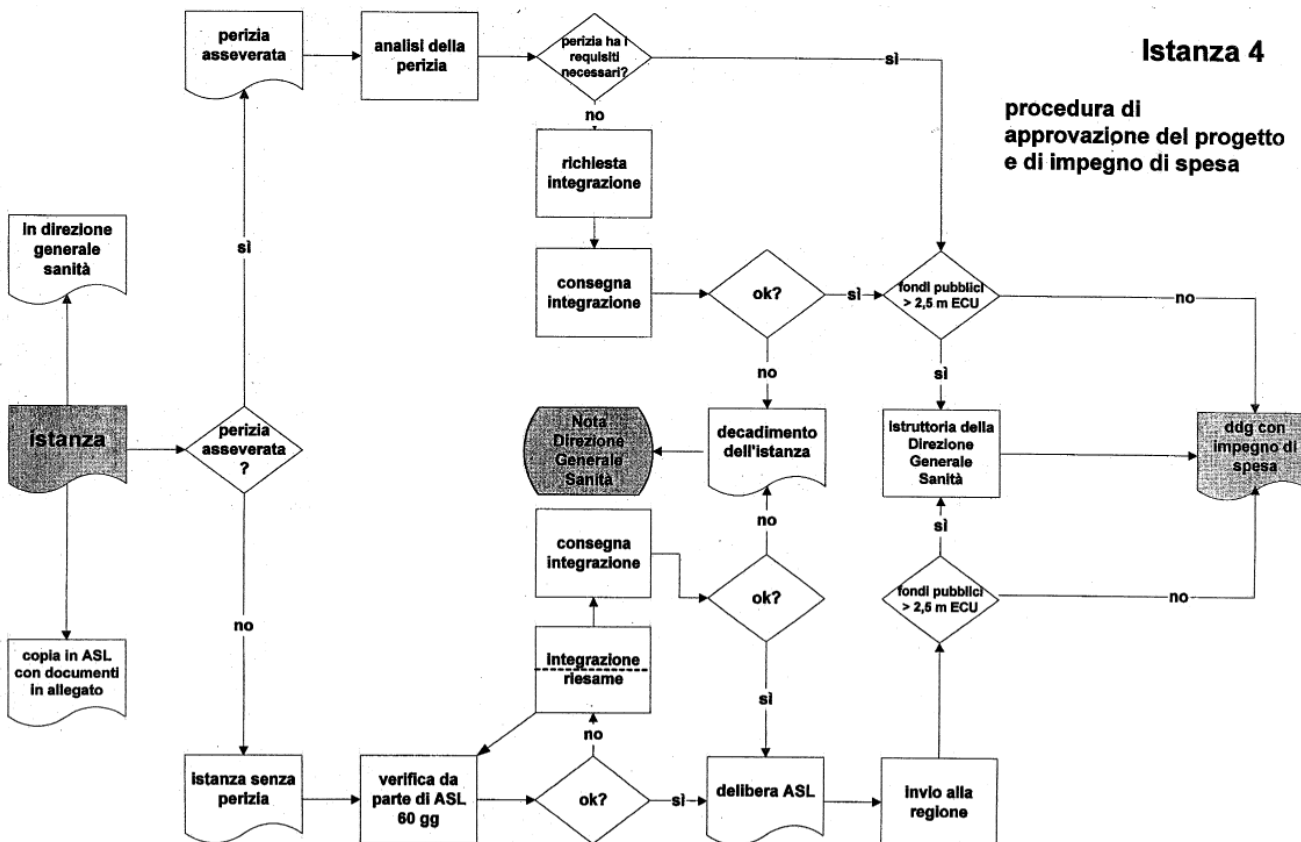


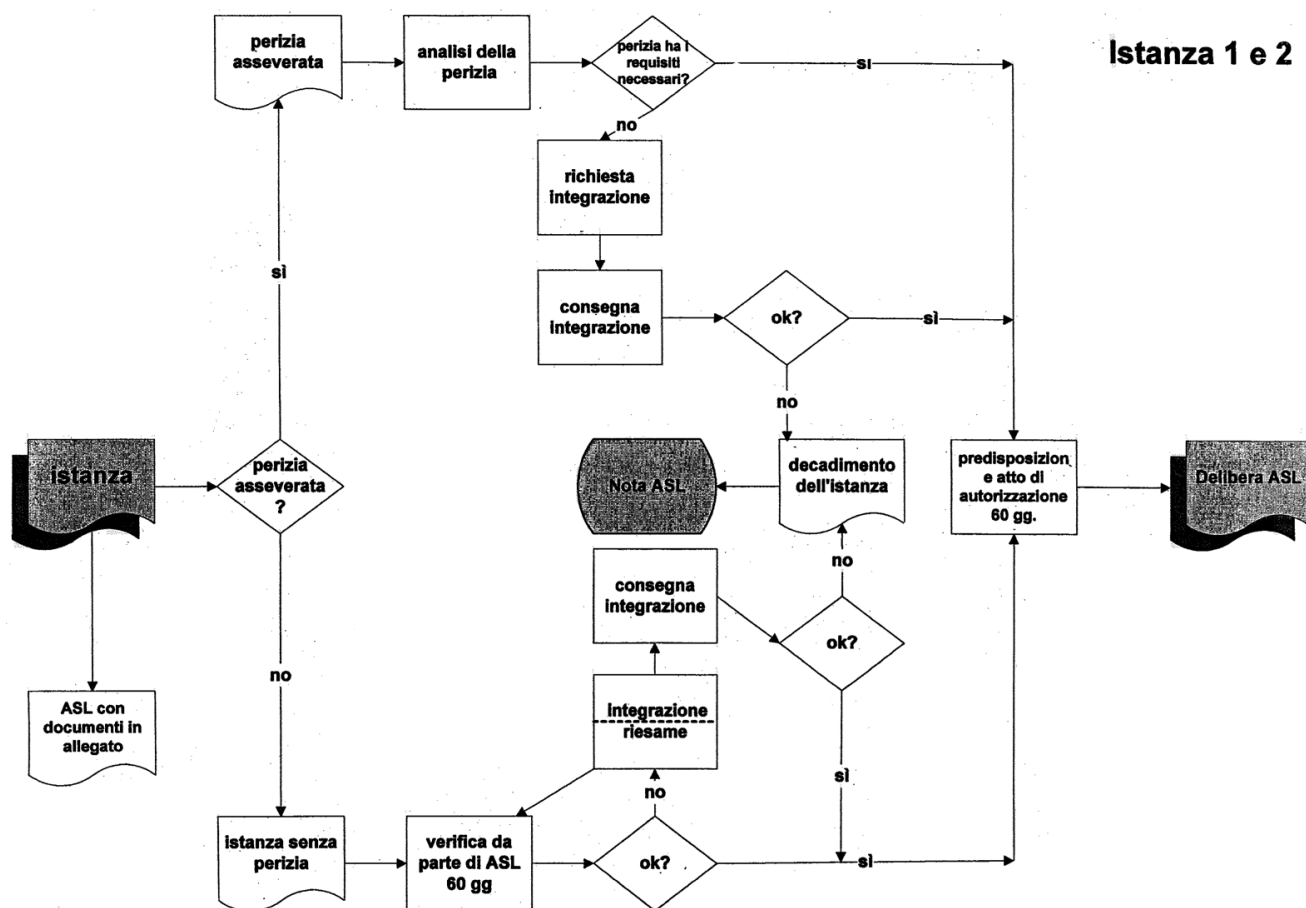
Istanza 3



Istanza 4

procedura di approvazione del progetto e di impegno di spesa





[3.1.0]

**Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale – Auto-
rizzazione e accreditamento dei consultori familiari – Ta-
rificazione delle prestazioni consultoriali**

Ai Direttori Generali ASL
Ai Direttori Sociali ASL
Ai Responsabili Consultori Familiari Privati
LORO SEDI

– l'autorizzazione dei consultori familiari (d.g.r. 11 dicembre 2000, n. 2594) – Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 27 dicembre 2000 – serie ordinaria.

– l'accreditamento degli stessi (d.g.r. 26 gennaio 2001, n. 3264) – Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 7 del 12 febbraio 2001 – serie ordinaria

– la tariffazione delle prestazioni (d.g.r. 6 aprile 2001, n. 4141) – Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 17 del 23 aprile 2001 – serie ordinaria

Con la presente circolare si forniscono indicazioni esplicative ed operative ad intraprendere tali percorsi, con il seguente ordine di esposizione:

1. contesto
2. procedure relative ai consultori privati
3. specificazioni relative ai consultori pubblici

1. Contesto

Il processo di accreditamento delineato dalla normativa vigente per i servizi sociosanitari integrati presuppone tre condizioni indispensabili affinché possano essere erogate prestazioni nell'ambito e a carico del servizio sanitario nazionale:

- l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socioassistenziali di rilievo sanitario;
- l'accreditamento che prevede requisiti ulteriori di qualificazione rispetto a quelli autorizzativi;
- l'accordo contrattuale con il quale vengono stabilite le modalità di codifica e registrazione delle prestazioni, nonché tempi e modalità per la remunerazione delle stesse.

I provvedimenti della giunta regionale (d.g.r. 11 dicembre 2000, n. 2594 e d.g.r. 26 gennaio 2001, n. 3264) sono in sintonia con quanto previsto dal d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private», approvato ai sensi dell'art. 8, comma 4, d.lgs. 502/92, che prevede appunto la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi, generali e specifici, richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi.

Il nuovo processo di accreditamento è legato alle profonde innovazioni previste dalla normativa nazionale in termini di programmazione ed organizzazione sanitaria ed in particolare di modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Il concetto di accreditamento è introdotto dal d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche, in particolare dall'art. 8, comma 7, che stabilisce che le regioni e le unità sanitarie locali, per quanto di propria competenza, adottino i provvedimenti necessari per l'instaurazione dei nuovi rapporti fondati sul criterio dell'accreditamento.

A livello regionale, la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali», all'art. 4 comma 2 ribadisce che «l'accreditamento è condizione inderogabile affinché siano posti a carico del fondo sanitario regionale gli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e di quelli relativi alle prestazioni socioassistenziali di rilievo sanitario».

L'istituto dell'accreditamento rappresenta pertanto il presupposto per l'individuazione dei soggetti che, secondo appositi accordi contrattuali, concorrono all'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali di rilievo sanitario nell'ambito e a carico del servizio sanitario nazionale, al fine di garantire adeguati livelli qualitativi dell'assistenza prestata ai propri assistiti. L'accreditamento deve, dunque, intendersi innanzitutto in termini di verifica e monitoraggio dell'effettiva

rispondenza a una serie di condizioni, specificamente individuate per le varie tipologie di attività sanitarie e socioassistenziali di rilievo sanitario, che il servizio sanitario nazionale effettua nei confronti delle singole strutture che lo richiedano, al fine di individuare i soggetti riconoscibili come erogatori di prestazioni per conto e a carico dello stesso servizio sanitario nazionale.

Appare opportuno precisare come il riconoscimento dello status di soggetto accreditato non debba essere considerato equivalente all'instaurazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies, d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, ma ne costituisce un prerequisito necessario. L'accreditamento è propeedeutico alla fase degli accordi contrattuali, poiché «la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali».

2. Procedure relative ai consultori privati

2.1. Autorizzazione

2.1.1. Domande di autorizzazione di nuovi consultori o trasformazione di consultori già in esercizio

Il soggetto che intende richiedere l'autorizzazione all'esercizio di un nuovo consultorio familiare o l'ampliamento/trasformazione o ristrutturazione di un consultorio già in esercizio, dovrà presentare istanza (come da allegato alla d.g.r. 11 dicembre 2000, n. 2594 – schema di domanda) all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e alla direzione generale famiglia e solidarietà sociale.

Nella domanda di autorizzazione, il legale rappresentante dell'ente dovrà:

- dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti generali strutturali/tecnologici stabiliti dal d.P.R. 14 gennaio 1997;

- dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti minimi autorizzativi specifici stabiliti dallo stesso d.P.R. 14 gennaio 1997, che, per comodità di lettura, vengono di seguito richiamati:

Il consultorio familiare espleta le funzioni di cui alle leggi 405/75 e 194/78.

I requisiti minimi strutturali e tecnologici in questione sono:

numero locali e spazi in relazione alla popolazione servita. Ciascun consultorio familiare dispone almeno di:

- locale per l'accoglienza utenti, segreteria informazioni,
- locale per consulenza psicologica diagnostica e terapeutica,
- locali per visite ostetrico-ginecologiche, pediatriche, ecc.
- locale riunioni,
- spazio archivio

I requisiti minimi organizzativi riguardano:

- la presenza delle figure professionali mediche, laureati non medici, personale infermieristico e di assistenza sociale di cui all'art. 3 della legge 405/75,

- la dotazione di personale e la presenza nelle attività ambulatoriali sono programmate in relazione alla popolazione servita;

- le attività e le prestazioni ambulatoriali in ambito sociale e sanitario sono caratterizzate da unitarietà ed integrazione funzionale

- allegare:

- planimetria del consultorio;
- elenco nominativo e copia titoli di studio e/o specializzazioni degli operatori che prestano la loro attività presso il consultorio;

- dichiarazione di ciascun operatore circa l'accettazione dell'incarico e l'impegno di comunicare tempestivamente l'eventuale successiva rinuncia;

- certificato di iscrizione all'albo professionale quando dovuta;

- dichiarazione di ciascun operatore circa la propria posizione lavorativa nei confronti della pubblica amministrazione.

La documentazione sopra citata dovrà essere inviata esclusivamente all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, che è titolata a svolgere l'istruttoria e a rilasciare l'autorizzazione.

2.1.2. Domande di autorizzazione di consultori già autorizzati ai sensi della l.r. 44/76 e in esercizio

Si premette che i requisiti stabiliti devono essere riferiti a ciascuna sede operativa dei consultori, escludendosi la possibilità che venga rilasciata una autorizzazione cumulativa per servizi operanti in più sedi distaccate.

Il soggetto che gestisce consultori già autorizzati e in esercizio, entro il 29 giugno 2001 deve dichiarare all'ASL:

- il possesso dei requisiti generali strutturali/tecnologici e dei requisiti specifici per i consultori di cui al d.P.R. 14 gennaio 1997, oppure:

- l'impegno a raggiungere detti requisiti:

- entro 300 giorni dal 27 dicembre 2000, data di pubblicazione della d.g.r. 11 dicembre 2000, n. 2594, relativamente agli aspetti organizzativi,

- entro 5 anni dal 27 dicembre 2000, data di pubblicazione della d.g.r. 11 dicembre 2000, n. 2594, relativamente agli aspetti strutturali/tecnologici generali e specifici di cui al richiamato d.P.R. 14 gennaio 1997;

tale dichiarazione di impegno deve specificare tempi e modalità che verranno adottate per ottenere il rispetto dei requisiti prescritti.

A fronte della mancata formalizzazione dell'impegno a raggiungere i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali e specifici l'ASL provvederà alla revoca dell'autorizzazione precedentemente rilasciata ai sensi della l.r. 44/76.

2.1.3. Adempimenti delle Aziende Sanitarie Locali

Per le strutture di nuova istituzione o che amplino o trasformino/ristrutturino un consultorio già in esercizio l'Azienda Sanitaria Locale rilascia l'autorizzazione in seguito alla verifica del possesso dei requisiti generali strutturali e tecnologici, e dei requisiti specifici descritti al punto 6) della d.g.r. 11 dicembre 2000, n. 2594.

Per le strutture già autorizzate ai sensi della l.r. n. 44/76, l'Azienda Sanitaria Locale deve verificare il possesso di detti requisiti o prendere atto delle modalità di adeguamento dichiarate e dei relativi tempi, che non devono superare i termini ricordati nel paragrafo precedente.

Se l'esito della verifica è positivo, l'Azienda Sanitaria Locale procede all'adozione di un atto formale in cui:

- si conferma il possesso dell'autorizzazione, eventualmente condizionata al raggiungimento dei requisiti entro i tempi di adeguamento previsti, oppure

- si dispone l'eventuale decadenza dall'autorizzazione nel caso non siano stati raggiunti i requisiti richiesti nei tempi prescritti.

2.2. Accredimento

2.2.1. Accredimento di consultori già autorizzati

Gli enti gestori di consultori privati già autorizzati ai sensi della l.r. n. 44/76, che intendono accreditare la struttura dovranno presentare l'istanza di accreditamento (come da allegato alla d.g.r. 26 gennaio 2001, n. 3264 – schema di domanda) all'Azienda Sanitaria territorialmente competente e alla direzione generale famiglia e solidarietà sociale.

Il legale rappresentante dell'ente dovrà, entro 90 giorni dal 12 febbraio 2001, data di emanazione della d.g.r. 3264/2001:

- dichiarare, sotto la propria responsabilità,

- il possesso dei requisiti di autorizzazione al funzionamento, oppure:

- l'impegno a garantire detti requisiti entro i tempi richiamati dal precedente paragrafo 2.1.2

- il possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'allegato 1 alla d.g.r. 26 gennaio 2001, n. 3264, con le seguenti precisazioni:

- l'informazione all'utenza deve essere garantita mediante:
- una targa esterna che indichi la denominazione del servizio, l'orario di accesso alle prestazioni,

- indicazioni scritte esposte in modo visibile all'interno del consultorio, che riportino l'elenco delle specialità disponibili, le modalità di prenotazione ed i tempi di consegna dei referti;

- il sistema informativo deve essere in grado di documentare su supporto informatizzato le prestazioni di cui all'allegato 1 della d.g.r. 6 aprile 2001, n. 4141, rese dal consultorio, secondo modalità che saranno specificamente definite con successiva comunicazione e che comunque sono fondate sul-

la disponibilità di un personal computer e di un programma che consenta la registrazione delle informazioni in formato testo;

- l'approccio multidisciplinare integrato deve essere garantito dalla compresenza programmata di:

- tutte le figure professionali individuate nell'allegato 1 alla d.g.r. 2594/2000, per l'effettuazione di una riunione settimanale di équipe;

- di almeno tre delle figure professionali prescritte per almeno il 30% delle ore settimanali di apertura del consultorio;

- allegare:

- planimetria del consultorio,

- elenco nominativo e copia dei titoli di studio e/o specializzazioni degli operatori,

- dichiarazione di ciascun operatore circa l'accettazione dell'incarico e l'impegno di comunicare l'eventuale successiva rinuncia,

- certificato di iscrizione all'albo professionale, quando dovuta,

- dichiarazione di ciascun operatore circa la propria posizione lavorativa nei confronti della pubblica amministrazione.

Si ricorda che tutti gli operatori del consultorio, in base alla normativa vigente, devono essere identificabili mediante apposita targhetta con fotografia, nominativo e qualifica.

La documentazione sopra citata dovrà essere inviata esclusivamente all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, che è titolata a svolgere l'istruttoria, la verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento e a formulare il conseguente parere.

2.2.2. *Accreditamento di nuovi consultori*

Il consultorio familiare di nuova istituzione o derivante da opere di ampliamento o trasformazione/ristrutturazione che intende presentare un'unica istanza per l'autorizzazione e l'accreditamento deve possedere i requisiti di autorizzazione e di accreditamento al momento della domanda stessa.

2.3. *Adempimenti delle Aziende Sanitarie Locali*

L'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, entro 180 giorni dalla data di inoltro dell'istanza da parte del consultorio familiare privato, verifica i requisiti per l'accreditamento – previo accertamento dei requisiti di autorizzazione o dei piani di adeguamento – e fornisce comunicazione circa l'esito della verifica alla direzione famiglia e solidarietà sociale della regione:

- in caso di esito positivo della verifica da parte dell'Azienda Sanitaria Locale, la regione predispone il provvedimento di riconoscimento dell'accreditamento,

- in caso negativo, l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente emette una diffida ad adempiere entro 120 giorni agli obblighi prescritti; trascorso tale termine, previa ulteriore verifica, l'ASL conduce il procedimento, comunicando l'esito positivo alla direzione famiglia e solidarietà sociale oppure respingendo l'istanza di accreditamento.

Nel caso in cui l'accreditamento del consultorio sia disposto in presenza di piani di adeguamento ai requisiti autorizzativi, in carenza dei medesimi, l'accreditamento ha carattere provvisorio, fino al conseguimento di tutti i requisiti prescritti.

2.4. *Contratto*

Per poter fruire della remunerazione a carico del fondo sanitario i legali rappresentanti degli enti gestori di strutture private formalmente accreditate dalla regione devono regolare i rapporti giuridici ed economici con l'Azienda Sanitaria Locale tramite il contratto.

Il contratto va redatto secondo lo schema tipo – allegato 2 alla d.g.r. 3264/2001.

Una copia del contratto sottoscritto dal legale rappresentante del consultorio familiare privato accreditato e dal direttore generale dell'ASL va inviata alla competente direzione generale famiglia e solidarietà sociale.

Per quanto riguarda il sistema di tariffazione si fa riferimento alla d.g.r. 6 aprile 2001, n. 4141, che individua le prestazioni tariffabili (allegato 1) e le prestazioni erogabili in regime di esenzione (allegato 2).

Per le prestazioni tariffate i consultori – oltre al ticket se previsto – non possono richiedere all'utente altre forme di partecipazione economica.

Per quanto concerne l'assistenza sanitaria agli stranieri extracomunitari in Italia, si allegano le note esplicative del 12 settembre 2000 e del 12 marzo 2001 della direzione generale sanità.

Con successiva circolare verranno illustrate le modalità di registrazione delle prestazioni rese dai consultori accreditati e di comunicazione delle stesse alla regione.

3. *Specificazioni relative ai consultori pubblici*

In questo paragrafo sono indicate le variabili operative e procedurali specifiche per l'autorizzazione e accreditamento dei servizi pubblici, intendendosi che per quanto non espressamente qui riportato ci si riferisce alle norme sopra evidenziate per i consultori privati.

Il direttore generale, nell'ambito delle politiche di razionalizzazione e sviluppo dell'ASL, acquisisce d'ufficio il parere formale del servizio vigilanza incaricato in ordine al possesso dei requisiti di autorizzazione e, entro 90 giorni dal 12 febbraio 2001 (data di emanazione della d.g.r. 3264), presenta alla direzione famiglia e solidarietà sociale – per le strutture che intende accreditare – un proprio atto deliberativo inteso a chiedere l'accreditamento delle stesse.

In tale atto il direttore generale deve indicare sotto la propria responsabilità se le strutture sono già in possesso;

- il possesso dei requisiti generali strutturali/tecnologici e dei requisiti specifici per i consultori di cui al d.P.R. 14 gennaio 1997, oppure:

- l'impegno a raggiungere detti requisiti;

- entro 300 giorni dal 27 dicembre 2000, data di pubblicazione della d.g.r. 11 dicembre 2000, n. 2594, relativamente agli aspetti organizzativi,

- entro 5 anni dal 27 dicembre 2000, data di pubblicazione della d.g.r. 11 dicembre 2000, n. 2594, relativamente agli aspetti strutturali/tecnologici generali e specifici di cui al richiamato d.P.R. 14 gennaio 1997.

Nello stesso atto devono essere specificati tempi e modalità che verranno adottati per ottenere il rispetto dei requisiti prescritti.

Successivamente, entro il 23 ottobre 2001, il direttore generale dell'ASL, con proprio atto deliberativo, sulla base degli accertamenti compiuti dalla commissione di vigilanza incaricata, certifica per ciascuna sede consultoriale alla regione, il possesso dei requisiti organizzativi di autorizzazione e dei requisiti aggiuntivi di accreditamento, nonché il possesso o i tempi e le modalità per l'adeguamento dei requisiti strutturali di autorizzazione.

Per evitare che ciascuna ASL si configuri contemporaneamente come soggetto erogatore e come controllore dei requisiti e delle prestazioni dalla stessa rese, si ritiene di affidare le funzioni di vigilanza ad ASL diverse da quelle responsabili della gestione dei consultori.

Si individuano i seguenti abbinamenti ASL/commissioni di vigilanza:

ASL di Bergamo: i requisiti sono verificati dall'ASL di Milano 2,

ASL di Brescia: i requisiti sono verificati dall'ASL di Vallecmonica,

ASL di Como: i requisiti sono verificati dall'ASL di Varese,

ASL di Cremona: i requisiti sono verificati dall'ASL di Mantova,

ASL di Lecco: i requisiti sono verificati dall'ASL di Como,

ASL di Lodi: i requisiti sono verificati dall'ASL di Cremona,

ASL di Mantova: i requisiti sono verificati dall'ASL di Brescia,

ASL di Milano Città: i requisiti sono verificati dall'ASL di Milano 3,

ASL di Milano 1: i requisiti sono verificati dall'ASL di Milano Città,

ASL di Milano 2: i requisiti sono verificati dall'ASL di Pavia,

ASL di Milano 3: i requisiti sono verificati dall'ASL di Bergamo,

ASL di Pavia: i requisiti sono verificati dall'ASL di Lodi,

ASL di Sondrio: i requisiti sono verificati dall'ASL di Lecco,

ASL di Varese: i requisiti sono verificati dall'ASL di Milano 1,

ASL di Vallecmonica: i requisiti sono verificati dall'ASL di Sondrio.

I rapporti tra l'Azienda Sanitaria Locale e i consultori familiari direttamente gestiti si fondano, secondo criteri e metodologie decisi dalla direzione aziendale, su una forma di negoziazione per obiettivi gestionali che riguardi almeno gli ambiti di trattazione nello schema tipo di contratto – allegato 2 alla d.g.r. 26 gennaio 2001, n. 3264.

Il sistema di remunerazione individuato con d.g.r. 6 aprile 2001, n. 4141 è da intendere come tariffazione figurativa finalizzata alla valorizzazione delle prestazioni ed al suo confronto con i fattori di produzione dedicati alle attività consultoriali.

Il direttore generale dell'ASL, per i consultori familiari pubblici con i quali ha stipulato il contratto, è tenuto ad assolvere il debito informativo nei confronti della regione con le modalità che verranno stabilite con successiva circolare.

Confidando nella collaborazione di tutti i soggetti interessati al fine di dare concreta e corretta attuazione alle disposizioni della giunta regionale, è gradito porgere i migliori saluti.

Il direttore generale: Umberto Fazzone

All.: d.g.r. 2594/2000

d.g.r. 3264/2001

d.g.r. 4141/2002

note esplicative relative agli stranieri extracomunitari

Il resp. del procedimento: Enzo Vaghi

Il resp. dell'istruttoria: Maria Venturelli – tel. 02.6765.3650

[BUR200101028]

[3.1.0]

CIRC.R. 7 MAGGIO 2001 – N. 28

Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale – Rendicontazione dei servizi accreditati e modalità per la determinazione delle tariffe spettanti per l'anno 2001

Ai Legali Rappresentanti
dei CSE, CRH e IEAH accreditati

Ai Direttori Generali
delle AA.SS.LL.

Ai Direttori Sociali
delle AA.SS.LL.

Alle Amministrazioni Provinciali
Uffici Autorizzazioni

Al Comune di Milano
Assessorato Servizi Sociali
Ufficio Handicap
Ufficio Vigilanza

1. Rendicontazione dei servizi accreditati

Come noto, gli enti gestori dei servizi accreditati sono tenuti a rendicontare annualmente le prestazioni rese, per consentire la verifica degli standard gestionali posseduti e la conferma o rideterminazione dei finanziamenti a carico del fondo sanitario.

A tal fine, la scrivente direzione generale ha predisposto le schede allegate, che sostanzialmente confermano l'impostazione dello scorso anno.

Per la corretta compilazione, si ricorda che:

- possono essere conteggiate, come giornate di presenza degli ospiti, anche le assenze dovute ai seguenti motivi:

- per malattia, nei CSE, nel limite di 10 giorni consecutivi di funzionamento del servizio;

- le assenze temporanee dovute a rientri in famiglie per festività, vacanze ecc., ed i ricoveri ospedalieri, degli ospiti dei CRH e degli IEAH, nel limite di 15 giorni consecutivi. Le assenze anche superiori a 15 giorni, non danno luogo alla sospensione della remunerazione – quindi sono da ritenere giorni di presenza degli ospiti – qualora l'ente gestore debba garantire in ospedale un supporto assistenziale reso con proprio personale;

- a condizione che venga garantito il mantenimento del posto letto;

- per ogni operatore devono essere dichiarate le ore annue effettivamente prestate, come risultanti dai sistemi di controllo delle presenze, cui possono essere sommate le ore destinate ad attività formative (frequenza di corsi di formazione / aggiornamento) direttamente attinenti alle mansioni svolte, nel limite di 15 giorni annui per operatore;

- ogni operatore deve essere rendicontato univocamente rispetto al rapporto intercorrente con l'ente gestore della

struttura, (escludendo pertanto, ad esempio, rendicontazioni di personale dipendente o a convenzione che è contemporaneamente volontario);

- il numero massimo di ore rendicontabili per ogni operatore religioso è confermato in 2304 ore annue (48x48 settimane);

- non possono essere considerati, ai fini del calcolo dello standard di personale, gli obiettori di coscienza;

- eventuale «personale itinerante» operante nei CSE (medici specialisti, addetti ad attività complementari a quelle di competenza degli educatori – ad es. maestri d'arte, – addetti alle pulizie) deve essere rendicontato nella scheda «Altro personale» apponendo l'apposito codice di qualifica professionale;

- per gli educatori si confermano le disposizioni introdotte dalla circolare n. 55 del 5 ottobre 1998 che prevedeva:

- per le nuove assunzioni a decorrere dall'1 gennaio 1999 le seguenti priorità:

1. persone in possesso del titolo di educatore professionale conseguito presso le scuole regionali;

2. laurea in scienze dell'educazione;

3. persona iscritta al 3° anno della scuola regionale per educatore professionale;

4. persona iscritta al 3° anno del corso di laurea in scienze dell'educazione.

In via transitoria ed in caso di indisponibilità di personale con i requisiti sopra elencati, possono essere assunti laureati in discipline umanistiche che abbiano dato esami in pedagogia, psicologia, sociologia. In via subordinata potranno essere assunte persone in possesso di diploma quinquennale;

- per gli operatori già in servizio alla data del 31 dicembre 1998 si terrà conto, oltre a quelli in possesso di titolo specifico (educatore professionale e laureato in scienze dell'educazione), anche di coloro che hanno un diploma di maturità che consenta l'accesso al corso di educatore professionale e dei laureati in discipline umanistiche come sopra specificato.

Potranno essere altresì conteggiati gli operatori che svolgono funzioni di educatore e che posseggono esclusivamente il diploma di scuola media dell'obbligo, purché per gli stessi sia possibile documentare almeno cinque anni di servizio con funzioni di educatori.

Si precisa che ciò non vale a riconoscere a questi operatori il titolo di educatore professionale;

- eventuali tecnici della riabilitazione presenti nei CSE devono essere rendicontati nella specifica scheda e non nella scheda «Altro personale»;

- gli educatori/animatori e gli ASA devono essere rendicontati separatamente nelle apposite pagine, a seconda che possiedono o meno il titolo di studio specifico della qualifica professionale rivestita;

- le prestazioni rese da operatori convenzionati devono essere rendicontate in colonne diverse, a seconda che sia personale in convenzione diretta con l'ente gestore o dipendente da cooperativa convenzionata con lo stesso ente gestore.

Le prestazioni rese da enti gestori accreditati per la prima volta nel corso del 2000, devono riguardare il periodo decorrente dalla data di accreditamento.

Le schede di rendicontazione dovranno pervenire all'ASL territorialmente competente e per conoscenza alla direzione famiglia e solidarietà sociale unità organizzativa accreditamento e qualità via Pola n. 9/11 – 20124 Milano – entro e non oltre il 15 maggio 2001.

2. Rilevazione del possesso di ulteriori requisiti di qualità

La compilazione del questionario intitolato «organizzazione e caratteristiche dell'assistenza» è obbligatoria; si precisa tuttavia che le informazioni contenute nel questionario non condizionano l'accreditamento, ma sono essenziali per verificare il grado di adeguamento dei servizi socio-sanitari lombardi ai requisiti di qualità individuati al momento a livello sperimentale.

3. Modalità per la verifica degli standard gestionali posseduti ai fini dell'accreditamento

Il calcolo degli standard posseduti e delle tariffe conseguentemente spettanti verrà effettuato direttamente dalle competenti ASL rapportando le prestazioni effettive del personale agli utenti realmente presenti, tenuto conto degli elementi di flessibilità riconfermati con d.g.r. n. 3130 del 19 gennaio 2001.

Il numero di posti per cui è confermabile l'accreditamento del 2001 non può superare il numero dei posti autorizzati.

4. *Richiesta di variazione dei posti accreditati*

Come già stabilito dalle precedenti circolari le richieste di variazione dell'accreditamento, conseguenti ad interventi edilizi di ampliamento, relative ad almeno 5 posti per i CSE e almeno 10 posti per i CRH e IEAH, verranno disposte con la procedura vigente per l'accreditamento di nuove strutture.

Le variazioni di accreditamento di minor entità saranno accolte, con decorrenza dalla data di esecutività della d.g.r. di conferma annuale di accreditamento subordinatamente:

- alla verifica di coerenza con il numero dei posti autorizzati;
- al possesso degli standard gestionali prescritti;
- all'espressione di formale parere favorevole da parte dell'ASL di ubicazione del servizio.

La richiesta di variazione dovrà essere fatta compilando l'apposito riquadro presente nelle schede di rendicontazione.

5. *Obblighi degli enti gestori*

Si ricorda che gli enti gestori di servizi accreditati sono obbligati a:

- osservare la data di scadenza per la presentazione della scheda di consuntivo 2000, come prima indicata, ricordando che il corretto assolvimento di tale obbligo costituisce debito informativo, ai sensi degli artt. 12, 9° c. e 14, 1° c., della l.r. 31/97 e che il mancato assolvimento dello stesso può determinare la sospensione della remunerazione da parte delle ASL agli enti gestori;
- rispettare le modalità ed i tempi di rendicontazione trimestrale alle rispettive ASL territorialmente competenti delle prestazioni rese distintamente a seconda della residenza degli utenti;
- fornire, con oneri integralmente a carico di ogni CRH e IEAH gli ausili per incontinenti, i farmaci e l'assistenza sanitaria generale. Permane invece immutato il diritto alla fornitura gratuita dell'assistenza protesica, ivi comprese le carrozzine, con oneri a carico dei F.S.N. per gli utenti aventi diritto.

6. *Obblighi delle Aziende Sanitarie Locali*

Nel richiamare integralmente le disposizioni vigenti, si sottolinea quanto segue:

- deve essere fattivamente svolta l'attività di vigilanza tesa a verificare le modalità di gestione ed il controllo del mantenimento degli standard gestionali, che devono risultare veritieri e coerenti con le dichiarazioni dei legali rappresentanti;
- devono essere identificate le cause che hanno indotto gli enti gestori, delle strutture a richiedere deroghe rispetto alle disposizioni vigenti relativamente all'assunzione di alcune figure di operatori socio-assistenziali;
- il parere circa la conferma dell'accreditamento per l'anno 2000 deve pervenire alla direzione scrivente, unità organizzativa accreditamento e qualità, via Pola n. 9/11 20124 Milano - entro il 15 giugno 2001. Si tiene a precisare che la mancata espressione di parere in merito a variazioni di posti comporta la non accettazione delle stesse nella proposta di deliberazione per la conferma accreditamento 2001;
- devono essere effettuati gli acconti e i saldi spettanti ad ogni struttura nei termini previsti dalla vigente normativa e devono essere trasmessi puntualmente all'unità operativa analisi economico finanziaria della scrivente direzione i modelli riepilogativi delle prestazioni rese nell'ASL di ubicazione dei servizi a favore dei cittadini residenti nelle ASL Lombarde.

Eventuali chiarimenti relativi alle modalità di rendicontazione possono essere chiesti ai seguenti n. di telefono 02/6765-3604 - 02/6765-3548.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il direttore generale: Umberto Fazzone

Il resp. del procedimento: Enzo Vaghi

La resp. dell'istruttoria: Cinzia Gagliardi

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

[BUR20010129]

[5.5.0]

D.D.G. 3 MAGGIO 2001 - N. 10200

Direzione Generale OO.PP., Politiche per la Casa e Protezione Civile - Presa d'atto delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro generale Regionale del Volontariato, Sezione D) - Protezione Civile, ai sensi della l.r. 22/93, alla data del 31 dicembre 2000

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge quadro sul Volontariato»;

Richiamata la legge 24 luglio 1993, n. 22 «Legge regionale sul volontariato», che prevede l'istituzione del registro generale regionale del volontariato che annovera le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti previsti dalle norme sopra citate;

Richiamato in particolare l'art. 11, 3° comma, punto c) della suindicata legge, che prevede la diffusione della conoscenza del registro regionale, nonché l'art. 6, 6° comma della legge 266/91 che prevede l'invio annuale della copia aggiornata del suddetto registro all'osservatorio nazionale per il volontariato;

Ritenuto opportuno quindi utilizzare il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia quale strumento di informazione e di conoscenza del registro generale regionale del volontariato;

Ravvisata pertanto la necessità di aggiornare annualmente detto registro e pubblicare quindi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia l'elenco delle organizzazioni iscritte alla data del 31 dicembre 2000, come risulta dall'allegato A) che forma parte integrante del presente atto;

Vista la d.g.r. del 22 dicembre 2000, n. 2764 con la quale, tra l'altro, è stato affidato al Dott. Ettore Bonalberti l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997 n. 127;

Decreta

1. di prendere atto che nell'allegato A), che forma parte integrante del presente atto, sono elencate le organizzazioni iscritte alla data del 31 dicembre 2000, nel Registro Generale Regionale del Volontariato, Sezione D) - Protezione Civile, previsto dalla l.r. 22/93;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale: Ettore Bonalberti

———— • ————

**ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
ISCRITTE NEL REGISTRO GENERALE REGIONALE DEL VOLONTARIATO SEZ. D
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2000**

<i>N. id</i>	<i>Sez.</i>	<i>Denominazione ente</i>	<i>Indirizzo – Comune (Prov.)</i>	<i>DPGR iscr.</i>	<i>Data iscr.</i>
PROVINCIA DI BG					
3304	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Ecologico Valle Seriana	Via Mazzini, 45 – Albino (BG)	2948	11/06/1998
2886	D	PROTEZIONE CIVILE Protezione Volontaria Civile	Via IV Novembre, 9 – Alzano Lombardo (BG)	54375	08/03/1994
334	D	PROTEZIONE CIVILE A.N.A. – Ass.ne Nazionale Alpini – Gruppo Intervento Medico Chirurgico	c/o Ospedali Intervento Medico Chirurgico – Bergamo (BG)	5560	31/10/1996
1145	D	PROTEZIONE CIVILE Protezione Civile Sommozzatori – F.I.P.S. – Bergamo	Via G. Bianconi, 2 – Bergamo (BG)	4066	30/07/1996
1191	D	PROTEZIONE CIVILE AKJA	Via S. Rocco, 41 – Branzi (BG)	1292	26/03/1997
3811	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Antincendio Lombardia	Via Sant'Antonio, 10 – Caprino Bergamasco (BG)	30849	31/05/1999
1480	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontario per la Protezione Civile	Via A. Maj, 6 – Clusone (BG)	724	09/02/1999
3525	D	PROTEZIONE CIVILE Ass.ne Radioamatori Valle Seriana	Via Gennaro Sora, 19 – Fiorano al Serio (BG)	102	12/01/1998
4087	D	PROTEZIONE CIVILE Ass.ne Squadra Volontari Antincendio Boschivo Valgandino	Via Ponticello, 15 – Gandino (BG)	11066	03/05/2000
4194	D	PROTEZIONE CIVILE CB club Bergamo Radio Unità Operativa Radioemergenze O.n. I.u.s.	Via Palazzolo, 58 – Lallio (BG)	7229	22/03/2000
369	D	PROTEZIONE CIVILE Volontari Protezione Civile «Parco Del Brembo»	Via Monte Rosa, 7 – Osio Sopra (BG)	2170	09/05/1996
3755	D	PROTEZIONE CIVILE N.O.R.S. Nucleo Operativo Radio Stezzano	Via Carrara Beroa, – Stezzano (BG)	6405	16/11/1998
1149	D	PROTEZIONE CIVILE Corpo Volontari Antincendio Boschivo – PS – SOMM – UNIT 59	Via V. Emanuele, 2 – Suisio (BG)	2878	17/05/1999
2954	D	PROTEZIONE CIVILE Nucleo Sommozzatori Volontari Protezione Civile	Via Crippa, 34 – Treviglio (BG)	62470	26/07/1994
2871	D	PROTEZIONE CIVILE Volontari Protezione Civile di Treviglio e Gera d'Adda	Via A. Crippa, 34 – Treviglio (BG)	54360	08/03/1994
4275	D	PROTEZIONE CIVILE Corpo Volontari Protezione Civile A.I.B. Vertova	Via Convento c/o Centro Testori, s.n.c. – Vertova (BG)	26020	24/10/2000
Totale 16					
PROVINCIA DI BS					
4095	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontari Protezione Civile e Antincendio Boschivo di Anfurro	Via S. Nazzaro, 4 – Angolo Terme (BS)	48778	29/11/1999
4096	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontari Protezione Civile e Antincendio Boschivo di Mazzunno	Via De Gasperi, 13 – Angolo Terme (BS)	48281	26/11/1999
3368	D	PROTEZIONE CIVILE Nucleo Protezione Civile A.N.C.	Via 26 aprile, 48 – Bagnolo Mella (BS)	390	02/02/1998
4339	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontari Antincendio Boschivo e Protezione Civile Bagolino	Via Dagani, 18 – Bagolino (BS)	26062	24/10/2000
939	D	PROTEZIONE CIVILE L'Arnica – Ass.ne Volontari Protezione Civile	Via Doss, 1 – Berzo Demo (BS)	59623	05/06/1995
3768	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Intercomunale di Protezione Civile «Il Gabiano»	Via Trento, 13 – Borgo San Giacomo (BS)	4410	17/08/1998
3446	D	PROTEZIONE CIVILE Volontari di Protezione Civile	Via del Soccorso, 13 – Borgo San Giacomo (BS)	190	23/01/1998
4000	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo volontari Protezione Civile e Antincendio Boschivo di Bovegno	Piazza Zanardelli, 1 – Bovegno (BS)	45001	04/11/1999
828	D	PROTEZIONE CIVILE A.N.A. – Ass.ne Nazionale Alpini Sez. della Vallecamonica	Breno (BS)	5560	31/10/1996
3483	D	PROTEZIONE CIVILE Ass.ne Gruppi Volontari di Protezione Civile e Squadre Antincendio della Provincia di Brescia	Via Fontane, 29 – Brescia (BS)	1641	24/04/1997
829	D	PROTEZIONE CIVILE Associazione Nazionale Alpini	Via Nikolajewka, 15 – Brescia (BS)	5560	31/10/1996
3252	D	PROTEZIONE CIVILE Cooperazione Bresciana per la Protezione Civile	Via Fraticelli Lechi, 27 – Brescia (BS)	2798	05/06/1996
614	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Val Carobbio	Via Indipendenza, 90 – Brescia (BS)	64951	12/10/1994
3863	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontari Brescia Solidale	Via Aldo Moro, 5 – Brescia (BS)	5322	12/10/1998
4139	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo volontari Protezione Civile A.N.P.	Via Arici, 7 – Brescia (BS)	3480	15/02/2000
4138	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontari protezione Civile G.E.R. – Gruppo Emergenza Radio di Brescia	Via Tiziano, 240 – Brescia (BS)	3481	15/02/2000
4132	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo volontari Protezione Civile Movimento Sportivo Promozionale – Brescia – Sport Sicuro	Via Ada Negri, 4 – Brescia (BS)	3483	15/02/2000

<i>N. id</i>	<i>Sez.</i>	<i>Denominazione ente</i>	<i>Indirizzo – Comune (Prov.)</i>	<i>DPGR iscr.</i>	<i>Data iscr.</i>
3477	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo volontari protezione civile Oltremella	Via Primo, 115 Villaggio Badia – Brescia (BS)	726	09/02/1999
1076	D	PROTEZIONE CIVILE V.A.C. – Volontari Antincendio Caino	Via Rasile, – Caino (BS)	86	11/01/1996
4097	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontari Protezione Civile «Volo Casa Bianca»	Via Campagna fraz. Calcinatello, 6 – Calcinato (BS)	4180	22/02/2000
254	D	PROTEZIONE CIVILE C.O.S.P. – Centro Operativo Soccorso Pubblico	Via Della Torre, 8 – Castrezzato (BS)	64950	12/10/1994
3314	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Soccorso Concarena	Piazza Prudenzi, 8 – Cerverno (BS)	48283	26/11/1999
3987	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontari Protezione Civile di Ceto	Piazza Moro, 1 – Ceto (BS)	30851	31/05/1999
1151	D	PROTEZIONE CIVILE Squadra Volontari Antincendio Collio Valtrompia	Piazza Zanardelli, 1 – Collio (BS)	6608	19/11/1998
3366	D	PROTEZIONE CIVILE S.E.V.A.C. – Squadra Ecologica Volontari Antincendio di Concesio	Via Don Cattina, 14 – Concesio (BS)	1422	06/04/1998
3678	D	PROTEZIONE CIVILE CENTRO VOLO NORD	Piazza Don Bosco, 3 – Darfo Boario Terme (BS)	7223	22/03/2000
1091	D	PROTEZIONE CIVILE Nucleo Sommozzatori del Benaco	Via Bernasconi, 27 – Desenzano del Garda (BS)	101	11/01/1996
2949	D	PROTEZIONE CIVILE Ass.ne Adamello Soccorso	Via Manzoni, 142 – Esine (BS)	62462	26/07/1994
3589	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontari Protezione Civile Esine	Via Grigna, 34 – Esine (BS)	4921	12/11/1997
3770	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontari Protezione Civile di Ghedi	Via Leopardi, 18/F – Ghedi (BS)	2141	13/05/1998
3465	D	PROTEZIONE CIVILE Argo squadra gruppo cinofilo protezione civile	Via Marconi, 35 – Gussago (BS)	2142	13/05/1998
3864	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontari Protezione Civile di Isorella	Piazza Roma, – Isorella (BS)	5321	12/10/1998
1187	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Difesa Ambiente Naturale	Via Prudenzi, 17 – Losine (BS)	5985	29/11/1996
3714	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontari Protezione Civile di Malegno	Via Cava, 36 – Malegno (BS)	182	16/01/1998
4054	D	PROTEZIONE CIVILE Squadra Antincendio Boschivo Marcheno	Via Moretti, 1 – Marcheno (BS)	45000	04/11/1999
3946	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontari della Protezione Civile Ome	Via Valle, 7 – Ome (BS)	38852	31/05/1999
293	D	PROTEZIONE CIVILE Ass.ne Volontari di Protezione Civile Val Camonica Alto Sebino	Via G. Bettoni, 14 – Pisogne (BS)	66940	23/11/1994
2901	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Soccorso Sebino	Quartiere G. B. Bettoni, 15 – Pisogne (BS)	54390	08/03/1994
3797	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontari di Protezione Civile di Pontevico	Piazza Del Comune, 1 – Pontevico (BS)	4409	17/08/1998
2933	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Ecologico Pontoglio	Via Taglietti, 9 – Pontoglio (BS)	60451	25/05/1994
1165	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontari della Protezione Civile Franciacorta	Via Brescia, 46/A – Rodengo Saiano (BS)	3285	03/07/1996
245	D	PROTEZIONE CIVILE C.O.P.C.R. – Centro Operativo Protezione Civile	Via Roma, 50 – Roncadelle (BS)	4173	30/09/1997
4160	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontari della Protezione Civile Di Rovato	Via Montesuello, 50 – Rovato (BS)	7224	22/03/2000
2915	D	PROTEZIONE CIVILE Volontari Per La Protezione Civile e Intervento Sanitario	Via Mazzini, 15 – Sale Marasino (BS)	58597	11/04/1994
3598	D	PROTEZIONE CIVILE A.N.A. – Ass.ne Nazionale Alpini Sez. di Salò	Via Ragazzi del '99, 5 – Salò (BS)	5560	31/10/1996
3381	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo volontari antincendio e protezione civile di Serle	Via XXV Aprile, 15 – Serle (BS)	725	09/02/1999
2898	D	PROTEZIONE CIVILE Volontari di Protezione Civile IX Comprensorio	Via Ugo Foscolo, 3 – Toscolano Maderno (BS)	54387	08/03/1994
3966	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontari Protezione Civile e Antincendio Boschi di Treviso Bresciano	Via Clusore, 1 – Treviso Bresciano (BS)	30853	31/05/1999
3462	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Protezione Civile Bassa Bresciana Centrale	Piazza della Libertà, 1 – Verolanuova (BS)	184	16/01/1998
4100	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontari Vigilanza Musei Archeologia Ecologia Emergenze	Via Liberazione, 89 – Verolavecchia (BS)	4179	22/02/2000
3892	D	PROTEZIONE CIVILE Corpo Volontari Agroforestale di Villa Carcina	Via Glisenti, 55 – Villa Carcina (BS)	1235	04/03/1999
4189	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Cinofilo Visano Soccorso	Via Martiri della Libertà, 4 – Visano (BS)	7225	22/03/2000
Totale 52					

<i>N. id</i>	<i>Sez.</i>	<i>Denominazione ente</i>	<i>Indirizzo – Comune (Prov.)</i>	<i>DPGR iscr.</i>	<i>Data iscr.</i>
PROVINCIA DI CO					
618	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontari di Protezione Civile G. Bernasconi	Via alla Chiesa, 2 – Brunate (CO)	64573	29/09/1994
833	D	PROTEZIONE CIVILE A.N.A. – Ass.ne Nazionale Alpini Sez. di Como	Piazza Roma 34, – Como (CO)	5560	31/10/1996
3985	D	PROTEZIONE CIVILE Aero Club di Como	Viale M. Masia, 44 – Como (CO)	35641	19/07/1999
2887	D	PROTEZIONE CIVILE Federazione Italiana Attività Subacquee	Viale Geno, 4 – Como (CO)	54376	08/03/1994
Totale 4					
PROVINCIA DI CR					
2872	D	PROTEZIONE CIVILE Ass.ne Volontari CB di Protezione Civile	Via C. Massaia, 2/C – Cremona (CR)	54361	08/03/1994
4091	D	PROTEZIONE CIVILE Nucleo di Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia	Via E. Sacchi, 9 – Cremona (CR)	7230	22/03/2000
4199	D	PROTEZIONE CIVILE Nucleo Sommozzatori Protezione Civile Provincia di Cremona	Via N. Sauro, 16/b – Cremona (CR)	8126	30/03/2000
1470	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontari Protezione Civile Padus	Largo del Dosso, 1 – Gerre De' Caprioli (CR)	2748	12/05/1999
4213	D	PROTEZIONE CIVILE Protezione Civile Volontari Olmesi	Piazza XXV Aprile, 8 – Pieve d'Olmi (CR)	26027	24/10/2000
1458	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo A.N.A.I. San Bassano Cremona Volontari Protezione Civile	Vicolo Pastore, 4/A – San Bassano (CR)	631	10/02/1997
1484	D	PROTEZIONE CIVILE Il Nibbio – Ass.ne di volontariato per la tutela e la valorizzazione dell'uomo e dell'ambiente	Via Roma, 72 – Spinadesco (CR)	3910	24/09/1997
4016	D	PROTEZIONE CIVILE Sodalitas Equites «Cruciferi» (Confraternita Cavalieri Crociferi)	Santuario della Madonna del Bosco, – Spino d'Adda (CR)	39650	14/09/1999
3957	D	PROTEZIONE CIVILE Lo Stagno – Gruppo Volontari di Stagno Lombardo	Piazza Roma, 16 – Stagno Lombardo (CR)	48278	26/11/1999
Totale 9					
PROVINCIA DI LC					
1337	D	PROTEZIONE CIVILE Squadra Cinofila Soccorso Volontari Lecco	Via Robbiano, 11 – Abbadia Lariana (LC)	1653	17/04/1998
924	D	PROTEZIONE CIVILE Corpo Volontari Protezione Civile della Brianza	Via Garibaldi, 14 – Casatenovo (LC)	1310	11/03/1996
3599	D	PROTEZIONE CIVILE A.N.A. – Ass.ne Nazionale Alpini Sez. di Colico	Via Mazzini, 12 – Colico (LC)	5560	31/10/1996
1533	D	PROTEZIONE CIVILE Volontari Protezione Civile Imbersago	Via L. Castelbarco, 34 – Imbersago (LC)	1634	24/04/1997
2869	D	PROTEZIONE CIVILE A.N.A. – Ass.ne Nazionale Alpini Gruppo di Paderno d'Adda	Via Pescatori, 23 – Lecco (LC)	54358	08/03/1994
1095	D	PROTEZIONE CIVILE S.A.S.L. – Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo	Via Bruno Buozzi, 36 – Lecco (LC)	3002	24/07/1997
620	D	PROTEZIONE CIVILE Soccorso degli Alpini Ten. Gildo Molteni	Via Pramagno, 9 – Mandello del Lario (LC)	103	11/01/1996
1531	D	PROTEZIONE CIVILE Amis di Pumpier de Meraa	Via Don C. Cazzaniga, 17 – Merate (LC)	1636	24/04/1997
Totale 8					
PROVINCIA DI MI					
1082	D	PROTEZIONE CIVILE Ass.ne Volontari Protezione Civile	Viale Serafino dell'Uomo, 44 – Abbiategrasso (MI)	97	11/01/1996
2913	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Alpini di Arconate e Limitrofi	Via Moiona, 26 – Arconate (MI)	58594	11/04/1994
3365	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontari Protezione Civile Comune di Bareggio	Via IV Novembre, 6 – Bareggio (MI)	2792	11/07/1997
599	D	PROTEZIONE CIVILE Ass.ne Volontari Protezione Civile Biassono	Via Regina Margherita, 7 – Biassono (MI)	6046	04/12/1996
4112	D	PROTEZIONE CIVILE Volontari Civici di Protezione Civile di Buccinasco	Via Valtellina, 3 – Buccinasco (MI)	52717	29/12/1999
1027	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontari di Assistenza E Protezione Civile	Piazza San Mauro, 1 – Buscate (MI)	1309	11/03/1996
1025	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontari Protezione Civile	Via Carlo Porta, 7 – Busto Garolfo (MI)	5374	17/12/1997
3899	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontari Protezione Civile – Carate Brianza	Via Mascherpa, 11 – Carate Brianza (MI)	1783	29/03/1999
600	D	PROTEZIONE CIVILE Ass.ne Volontari Protezione Civile di Carnate	Piazza Banfi, 3 – Carnate (MI)	429	30/01/1996

<i>N. id</i>	<i>Sez.</i>	<i>Denominazione ente</i>	<i>Indirizzo – Comune (Prov.)</i>	<i>DPGR iscr.</i>	<i>Data iscr.</i>
3990	D	PROTEZIONE CIVILE Ass.ne del Volontariato di Solidarietà per la Protezione Civile – Onlus	Piazza della Libertà, 18 – Cavenago di Brianza (MI)	39875	16/09/1999
1130	D	PROTEZIONE CIVILE Ass.ne Protezione Civile di Cesano Maderno	Via Riccione, 6 – Cesano Maderno (MI)	604	07/02/1996
3527	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontari Protezione Civile Cisliano	Via Piave, 9 – Cisliano (MI)	991	11/03/1998
3245	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontari Protezione Civile Dairago	Via Damiano Chiesa, 14 – Dairago (MI)	56209	20/04/1995
2109	D	PROTEZIONE CIVILE Squadra Emergenza Operativa	Via Forlanini, 121- c/o Ospedale – Garbagnate Milanese (MI)	53405	22/02/1994
3370	D	PROTEZIONE CIVILE Servizio Emergenza Lombardia	Largo Medaglie d'Oro, 1 – Legnano (MI)	3761	14/07/1998
598	D	PROTEZIONE CIVILE Volontari di Protezione Civile A. Mussi e G. Arosio – Onlus	Via Lando Conti, 6/8 – Lissone (MI)	5990	29/11/1996
2899	D	PROTEZIONE CIVILE Vigilfuoco Magenta	Via Zara, 27 – Magenta (MI)	54388	08/03/1994
616	D	PROTEZIONE CIVILE Ass.ne Volontari per la Protezione Civile Melegnano	Via Baden Powell, 1 – Melegnano (MI)	2538	03/05/1999
969	D	PROTEZIONE CIVILE A.N.A. – Ass.ne Nazionale Alpini – Sede Nazionale	Via Marsala, 9 – Milano (MI)	5560	31/10/1996
2873	D	PROTEZIONE CIVILE A.N.A. – Ass.ne Nazionale Alpini Sez. di Milano	Via V. Monti, 36, – Milano (MI)	54362	08/03/1994
3914	D	PROTEZIONE CIVILE Ass.ne Interarma Milano Protezione Civile di Volontariato	Via Monti, 59 – Milano (MI)	8659	04/04/2000
4051	D	PROTEZIONE CIVILE Atlante	Via Bazzini, 24 – Milano (MI)	52721	29/12/1999
2875	D	PROTEZIONE CIVILE Corpo Volontari Protezione Civile Milano	Via Pusiano, 22 – Milano (MI)	54364	08/03/1994
2900	D	PROTEZIONE CIVILE Federazione Italiana Ricetrasmisioni Citizen's Band Servizio Emergenza Radio	Via Lanzone da Corte, 7 – Milano (MI)	54389	08/03/1994
4272	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontari di Protezione Civile di AEM s.p.a. e sue Controllate	Corso Porta Vittoria, 4 – Milano (MI)	22425	21/09/2000
3935	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontari Protezione Civile N.O.E.V. (Nucleo Operativo Ecologico Volontario)	Via Antonio Maffi, 26 – Milano (MI)	30850	31/05/1999
438	D	PROTEZIONE CIVILE A.N.A. – Ass.ne Nazionale Alpini Sez. di Monza	Corso Milano, 39 – Monza (MI)	5560	31/10/1996
1026	D	PROTEZIONE CIVILE Monza Soccorso – Ass.ne di Volontariato Protezione Civile	Via Paisiello, 40 – Monza (MI)	1312	11/03/1996
3504	D	PROTEZIONE CIVILE Unità operativa Brugherio e Brianza – protezione civile	Via Buonarroti, 110 – Monza (MI)	4244	02/10/1997
3397	D	PROTEZIONE CIVILE Ass.ne Volontariato Club 27 Mhz Radiosoccorso	Piazza Manzoni, 5 – Nerviano (MI)	2148	13/05/1998
572	D	PROTEZIONE CIVILE Soccorritori Cinofili Volontari	Via Papa Giovanni XXIII, 23 – Nerviano (MI)	33638	29/06/1999
3049	D	PROTEZIONE CIVILE G.O.R. – Gruppo Operatori Radio	Via S. Michele del Carso, 4 – Paderno Dugnano (MI)	65150	13/10/1994
4079	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo volontari protezione civile di Pero	Via Sempione, 85 – Pero (MI)	43384	21/10/1999
3251	D	PROTEZIONE CIVILE Corpo Volontari Protezione Civile di Peschiera Borromeo	Via Carducci, – Peschiera Borromeo (MI)	2795	05/06/1996
404	D	PROTEZIONE CIVILE Pregnana Soccorso Ass.ne di Volontariato	Via A. Manzoni, 8 – Pregnana Milanese (MI)	51257	15/12/1999
3912	D	PROTEZIONE CIVILE C.O.R. – Club Onda Radio nucleo trasmissioni	Via Aldo Moro, 9 – Rho (MI)	729	09/02/1999
3425	D	PROTEZIONE CIVILE Radio Soccorso Rhodense Nucleo Trasmissioni	Via Leopardi, 3 – Rho (MI)	669	16/02/1998
1427	D	PROTEZIONE CIVILE Corpo Volontari Protezione Civile di San Zenone al Lambro	Piazza Aldo Moro, 2 – San Zenone al Lambro (MI)	3364	05/07/1996
2932	D	PROTEZIONE CIVILE Nucleo Sommozzatori Protezione Civile Silvano Rossi	Via Circonvallazione, – Segrate (MI)	59865	12/05/1994
4274	D	PROTEZIONE CIVILE Ass.ne Volontari Protezione Civile – Rio Vallone	Via Madre Laura, 1 – Sulbiate (MI)	26025	24/10/2000
3455	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Protezione Civile Volontari Verano Brianza	Via Nazario Sauro, 24 – Verano Brianza (MI)	5325	12/10/1998
Totale 41					

<i>N. id</i>	<i>Sez.</i>	<i>Denominazione ente</i>	<i>Indirizzo – Comune (Prov.)</i>	<i>DPGR iscr.</i>	<i>Data iscr.</i>
PROVINCIA DI MN					
1329	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontari Intercomunal di Protezione Civile «DELTA»	Via U. Roncada, 41 – Borgofranco sul Po (MN)	3906	24/09/1997
1117	D	PROTEZIONE CIVILE Ass.ne Nazionale Carabinieri	Viale Montello, 44 – Mantova (MN)	1498	20/03/1996
3759	D	PROTEZIONE CIVILE Padus	Via XX Settembre, 108 – Sustinente (MN)	368	26/01/1999
Totale 3					
PROVINCIA DI PV					
3473	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontario di Protezione Civile e presidio del territorio	Via Castello, 24 – Casteggio (PV)	5326	12/10/1998
979	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontari Protezione Civile Certosa di Pavia	Via Dante, 2 – Certosa Di Pavia (PV)	5996	29/11/1996
3442	D	PROTEZIONE CIVILE Blue Life Vigevano Sub – Gruppo di Protezione Civile	Via Roma, 72 – Gambolò (PV)	1969	06/05/1998
1492	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo di Intervento Pavese – Corpo Volontari di Protezione Civile	Via Borgo San Siro, 2 – Garlasco (PV)	5330	21/10/1996
1338	D	PROTEZIONE CIVILE Corpo Volontari di Protezione Civile – Gruppo Cairoli	Piazza Zanotti, 20 – Gropello Cairoli (PV)	6153	12/12/1996
832	D	PROTEZIONE CIVILE A.N.A. – Ass.ne Nazionale Alpini Sez. di Pavia	Italia, 143 – Pavia (PV)	5560	31/10/1996
622	D	PROTEZIONE CIVILE Ass.ne Difesa Natura e Ambiente	Viale Lungo Ticino Sforza, 3 – Pavia (PV)	52758	06/03/1995
811	D	PROTEZIONE CIVILE Libera Ass.ne Italiana CB Charlie Quebec – O.R.S.I. – Sede Nazionale	Via Riviera, 39 – Pavia (PV)	95	11/01/1996
49	D	PROTEZIONE CIVILE OVER – Organizzazione Volontari Emergenza Radio	Via Taegio, 9 – Pavia (PV)	65721	04/10/1995
1182	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Rangers Volontari – Delegazione di Ponte Nizza	Via Mulino del Conte, 18 – Ponte Nizza (PV)	4415	17/08/1998
35	D	PROTEZIONE CIVILE A.V.C.S. – Ass.ne Volontari Cinofili Soccorso	Via Trieste, 24/26 – San Martino Siccomario (PV)	66943	23/11/1994
1013	D	PROTEZIONE CIVILE Club Fuoristrada 4X4 Pavia	Via T. Loriga, 4 – San Martino Siccomario (PV)	185	16/01/1998
3963	D	PROTEZIONE CIVILE G.L.P.I. – Gruppo Lomellino di Primo Intervento	Via Mazzini, 82 – Sannazzaro De' Burgondi (PV)	3581	16/02/2000
1169	D	PROTEZIONE CIVILE G.S.C.-C.U.D.-V.P.C. Gruppo Soccorritori Cinofili-Cani Utilità di Protezione Civile	Via Valle, 4 – Valle Salimbene (PV)	6225	23/12/1996
2897	D	PROTEZIONE CIVILE Ass.ne Volontari di Nivione	c/o Casa Canonica Chiesa Parrocchiale, – Varzi (PV)	54386	08/03/1994
4083	D	PROTEZIONE CIVILE Fir-Cb Servizio Emergenza Radio Provincia di Pavia	Via del Popolo, 15 – Vigevano (PV)	2508	03/02/2000
1441	D	PROTEZIONE CIVILE Nucleo di Protezione Civile Val Tidone e Valle Staffora	Via Cavour, 6 – Zavattarello (PV)	5009	01/10/1996
Totale 17					
PROVINCIA DI SO					
20	D	PROTEZIONE CIVILE Unità Cinofila di Chiavenna	Via Poatengo, 6 – Chiavenna (SO)	54391	08/03/1994
834	D	PROTEZIONE CIVILE A.N.A. – Ass.ne Nazionale Alpini Sez. di Sondrio	Piazza Carbonera, – Sondrio (SO)	5560	31/10/1996
90	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Volontari per la Protezione Civile e l'Antincendio Boschivo	Via D. Gianoli, 2 – Sondrio (SO)	66939	23/11/1994
2914	D	PROTEZIONE CIVILE Gruppo Protezione Civile Circolo CB «La Baita»	Località San Bernardo, – Villa di Tirano (SO)	59090	27/04/1994
Totale 4					
PROVINCIA DI VA					
3924	D	PROTEZIONE CIVILE Ass.ne Pronto Intervento Persone Disperse – Gruppo Cinofilo Alto Lago Maggiore	Via Vignone Casella Postale 117, 22 – Agra (VA)	52719	29/12/1999
4135	D	PROTEZIONE CIVILE Pronto Intervento	Via Goito, 8 – Busto Arsizio (VA)	8956	07/04/2000
3408	D	PROTEZIONE CIVILE Alleanza per il territorio	Via Vesuvio, 31 – Cardano al Campo (VA)	4918	12/11/1997
3262	D	PROTEZIONE CIVILE Ass.ne Nazionale Carabinieri – Nucleo Protezione Civile – Cassano Magnago	Via Brunelleschi, 21 – Cassano Magnago (VA)	6048	04/12/1996
993	D	PROTEZIONE CIVILE G.E.T.-PRO.CIV. Cavarina	Via XI Febbraio s.n.c., – Cavarina con Premezzo (VA)	96	11/01/1996
1012	D	PROTEZIONE CIVILE Ass.ne Nazionale dei Volontari per la Protezione Civile PRO.CIV.	Viale Milano, 21 – Gallarate (VA)	1311	11/03/1996
831	D	PROTEZIONE CIVILE A.N.A. – Ass.ne Nazionale Alpini Sez. di Luino	Goldoni, 10 – Luino (VA)	5560	31/10/1996
920	D	PROTEZIONE CIVILE Squadra Volontari Antincendio Protezione Civile	Via Bernardino Luini, 18 – Luino (VA)	186	16/01/1998
3926	D	PROTEZIONE CIVILE Ass.ne ProCiv-Arci Comitato di Base Pino Lago Maggiore	Via Papa Giovanni XXIII, 2 – Pino sulla sponda del Lago Maggiore (VA)	41310	30/09/1999

N. id	Sez.	Denominazione ente	Indirizzo – Comune (Prov.)	DPGR iscr.	Data iscr.
2966	D	PROTEZIONE CIVILE Ass.ne Genieri Lombardia Volontari Protezione Civile Samarate	Via Cinque Giornate, 14 – Samarate (VA)	64952	12/10/1994
2902	D	PROTEZIONE CIVILE A.N.A. – Ass.ne Nazionale Alpini – Sez. di Varese	Via Degli Alpini, 1 – Varese (VA)	5560	31/10/1996
2916	D	PROTEZIONE CIVILE Grande Famiglia Varese	Via Sanvito Silvestro, 40 – Varese (VA)	58598	11/04/1994
762	D	PROTEZIONE CIVILE N.M.P.I. – Nucleo Mobile di Pronto Intervento	Viale Belforte, 165 – Varese (VA)	3363	05/07/1996
Totale 13					
TOTALE 167					

[BUR20010130]

[3.1.0]

D.D.G. 9 MAGGIO 2001 – N. 10558

Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale – Approvazione del nuovo statuto dell'I.P.A.B. denominata Casa di Riposo «Villa del Sorriso», con sede legale nel comune di Bormio (SO)

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

1. di approvare il nuovo statuto dell'I.P.A.B. denominata Casa di Riposo «Villa del Sorriso» con sede legale in Bormio (SO), approvato dall'organo di amministrazione dell'ente con deliberazioni n. 55 del 5 aprile 2000 e n. 94 del 22 novembre 2000, nel testo allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante (*omissis*);

2. di disporre la notifica del presente atto all'Istituzione interessata e la comunicazione del provvedimento medesimo all'ASL, O.Re.Co. e comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente u.o. affari istituzionali
e III settore: Salvatore Taormina

[BUR20010131]

[4.3.0]

D.D.G. 21 MAGGIO 2001 – N. 11591

Direzione Generale Agricoltura – Modifiche ed integrazioni all'allegato 7 della d.g.r. n. 7/960 del 3 agosto 2000, revoca e sostituzione della scheda della misura m allegata al decreto n. 20006 del 10 agosto 2000 di adozione della modulistica integrativa per la presentazione delle domande di adesione al Piano di sviluppo rurale 2000-2006

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA**

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/724 del 28 luglio 2000 con la quale viene adottato il testo definitivo del piano di Sviluppo Rurale 2000-2006;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/960 del 3 agosto 2000 «Disposizioni attuative del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 per gli interventi infrastrutturali e strutturali del settore agro-forestale e di sostegno al consolidamento ed allo sviluppo delle imprese» ed in particolare il punto 4 del dispositivo ove viene incaricato il Direttore Generale della Direzione Agricoltura dell'adozione di un provvedimento che assuma e pubblicizzi la specifica modulistica necessaria per la presentazione delle domande su ogni misura approvata del piano di Sviluppo Rurale;

Richiamato altresì il punto 5 del dispositivo della sopra richiamata deliberazione ove viene incaricato il Direttore Generale della Direzione Agricoltura di apportare con proprio provvedimento modifiche e integrazioni, a valenza esclusivamente tecnica, agli allegati del provvedimento sopra richiamato che dovessero rendersi necessarie per il puntuale rispetto delle disposizioni del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 20006 del 10 agosto 2000 con il quale è stata adottata la modulistica integrativa per la presentazione delle domande di adesione al Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006;

Vista la d.g.r. n. 4277 del 20 aprile 2001 «Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia. Modifiche ed integrazioni della d.g.r. n. 7/724 del 28 luglio 2000»;

Verificato che è necessario introdurre alcune modifiche ed integrazioni a valenza esclusivamente tecnica per la misura m (1.13) «Commercializzazione prodotti agricoli di qualità», modificando in parte l'allegato n. 7 della d.g.r. n. 7/960 del 3

agosto 2000 e, per la relativa scheda di misura, il proprio decreto n. 20006 del 10 agosto 2000;

Acquisite e fatte proprie le proposte di modifica pervenute dalla competente Unità Organizzativa della Direzione per la misura m (1.13) «Commercializzazione prodotti agricoli di qualità» e per la relativa scheda di misura;

Considerato che le disposizioni attuative approvate con d.g.r. n. 960 del 3 agosto 2000 prevedono che «le domande hanno validità due anni; qualora siano oggetto di istruttoria positiva e non possano essere finanziate nell'anno di presentazione su richiesta del beneficiario rientrano nella graduatoria dell'anno successivo»;

Valutato che le domande oggetto di istruttoria positiva, ma non finanziabili, relative all'esercizio finanziario FEOGA 2001, in caso di conferma dei richiedenti rientreranno nella graduatoria dell'esercizio finanziario FEOGA 2002 con i punteggi e con i contributi calcolati sulla base delle disposizioni attuative approvate con d.g.r. n. 960 del 3 agosto 2000;

Richiamata la d.g.r. n. 7/4 del 24 maggio 2000 di nomina a Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura del dott. Paolo Baccolo,

Decreta

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1) di approvare le «Disposizioni attuative della misura m (1.13) «Commercializzazione prodotti agricoli di qualità» della d.g.r. n. 7/960 del 3 agosto 2000 come da allegato 1 composto da 16 pagine, parte integrante del presente provvedimento, che sostituisce integralmente le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2000, n. 7/960;

2) di revocare la scheda di misura contenuta nel proprio decreto n. 20006 del 3 agosto 2000 relativa alla misura m (1.13) «Commercializzazione prodotti agricoli di qualità» e di sostituirla con la scheda di cui all'allegato 2 composto da 3 pagine, parte integrante del presente provvedimento;

3) di inserire, in caso di conferma dei richiedenti, le domande oggetto di istruttoria positiva, ma non finanziabili, relative all'esercizio finanziario FEOGA 2001, nella graduatoria dell'esercizio finanziario FEOGA 2002 con i punteggi e con i contributi calcolati sulla base delle disposizioni attuative approvate con d.g.r. n. 960 del 3 agosto 2000;

4) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, unitamente al testo in forma coordinata delle disposizioni attuative della misura m (1.13) «Commercializzazione prodotti agricoli di qualità» e alla relativa scheda di misura.

Il direttore generale: Paolo Baccolo

———— • ————

ALLEGATO N. 1

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006**Disposizioni attuative****Misura m (1.13)****Commercializzazione prodotti agricoli di qualità****Riferimenti normativi**

Titolo II, capo IX, art. 33, 4° trattino del Regolamento.

INDICE

- 1) Tipologie d'intervento, beneficiari e spese ammissibili
- 2) Criteri di ammissibilità delle spese
- 3) Entità dell'aiuto

- 4) Condizioni
- 5) Limiti e divieti di finanziamento
- 6) Zonizzazione
- 7) Priorità
- 8) Strumenti e procedure di attuazione
- 9) Recesso, trasferimento, trasformazione degli impegni
- 10) Impegni
- 11) Presentazione ricorsi gerarchici e giurisdizionali
- 12) Sanzioni

1) TIPOLOGIE D'INTERVENTO, BENEFICIARI E SPESE AMMISSIBILI

A. Attività finalizzate all'attuazione dei Reg. CEE 2081/92 e 2082/92

L'intervento è finalizzato alla realizzazione del dossier di accompagnamento alle richieste di riconoscimento di Denominazione di Origine Protetta (DOP) e di Indicazione Geografica Protetta (IGP) nonché delle Attestazioni di Specificità (AS).

BENEFICIARI:

- Consorzi di tutela, Associazioni di produttori.
- Organismi associativi conformi all'art. 5 del Reg. CEE 2081/92 e alla circolare MIPAF n. 4 del 28 giugno 2000 sopra richiamata.

- Organizzazioni professionali e associative agricole ed Enti pubblici operanti nel campo della valorizzazione dei prodotti agroalimentari.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ: l'intervento è riservato a quei prodotti per i quali esista un documentato legame col territorio di origine e un organismo associativo rappresentativo degli interessi economici e dei produttori e/o trasformatori del prodotto interessato.

Tale organismo deve (circolare MIPAF n. 4 del 28 giugno 2000):

- essere costituito con atto pubblico;
- avere tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il quale presenta la domanda;
- avere tra i suoi componenti i produttori e/o trasformatori del prodotto interessato;
- avere nello statuto la previsione dello scioglimento non prima del raggiungimento dello scopo per il quale è sorto, ovvero per l'impossibilità di raggiungerlo.

SPESE AMMESSE:

- consulenze per la progettazione e la realizzazione di documentazione e studi di carattere scientifico, storico, geografico ed economico finalizzati alla predisposizione dei dossier a supporto delle richieste di riconoscimento;
- divulgazione dei risultati (riproduzione e diffusione dei risultati, organizzazione di momenti informativi), per una spesa massima di € 2.500.

SPESA MASSIMA AMMISSIBILE: € 25.000.

ADEMPIMENTI: la mancata richiesta di registrazione DOP/IGP agli Organi competenti entro 6 mesi dalla conclusione del progetto comporta la revoca del 30% del contributo erogato.

DURATA MASSIMA DEI PROGRAMMI: le iniziative devono concludersi entro il 31 dicembre dell'anno successivo la presentazione della domanda.

B. Definizione disciplinare di produzione

L'intervento è finalizzato:

- al riconoscimento di denominazioni di origine ai sensi del Reg. CEE 2081/92 (DOP e IGP) e attestazioni di specificità ai sensi del Reg. CEE 2082/92.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda deve esistere un organismo associativo, i cui requisiti sono descritti nell'ambito della tipologia A;

- al riconoscimento di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche tipiche ai sensi della legge 164/92;
- alla revisione disciplinari di prodotti già registrati ai sensi del Reg. CEE 2081/92 e della legge 164/92.

BENEFICIARI:

- Consorzi di tutela, Associazioni di produttori.
- Organismi associativi come descritti nella tipologia A.
- Organizzazioni professionali e associative agricole ed

Enti pubblici operanti nel campo della valorizzazione dei prodotti agroalimentari.

- Nel settore vitivinicolo (legge 164/92) sono ammessi solo i Consorzi di tutela.

SPESE AMMESSE:

- consulenze scientifiche;
- analisi chimico-fisiche, microbiologiche e organolettiche;
- divulgazione dei risultati (stampa e diffusione dei risultati, organizzazione di momenti informativi) per una spesa massima di € 2.500.

SPESA MASSIMA AMMISSIBILE: € 25.000.

ADEMPIMENTI: la mancata richiesta di registrazione di nuove denominazioni agli Organi competenti entro 6 mesi dalla conclusione del progetto comporta la revoca del 30% del contributo erogato.

DURATA MASSIMA DEI PROGRAMMI: le iniziative devono concludersi entro il 31 dicembre dell'anno successivo la presentazione della domanda.

C. Sostegno all'adeguamento organizzativo e strutturale per lo svolgimento dell'attività di autocontrollo

Si intende per autocontrollo l'attività svolta e documentata da parte del produttore, prevista nelle procedure del sistema di controllo approvato dal Ministero, finalizzata a verificare la conformità del processo e del prodotto al disciplinare adottato.

BENEFICIARI:

- Consorzi di Tutela delle produzioni DOP e IGP.

L'aiuto è ammesso fino ad un massimo di 5 anni dalla data del decreto di autorizzazione ministeriale all'organismo di controllo e comprende le seguenti iniziative:

a) predisposizione delle procedure documentate relative all'attività di autocontrollo;

spese ammesse: consulenze tecnico-scientifiche per una spesa massima di € 3.500;

b) addestramento del personale addetto all'attività di autocontrollo;

spese ammesse: costi per la partecipazione a corsi o ad altre iniziative di formazione professionale per il personale dipendente, comprensivi del costo del corso e delle spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio);

c) realizzazione di attività di autocontrollo e di supporto tecnico;

spese ammesse: costo del personale impiegato, per un massimo di € 30.000, costo delle analisi di laboratorio per la verifica di conformità al disciplinare;

d) funzionamento di panel test;

spese ammesse: consulenze, costo dei prodotti e del materiale di consumo, affitto locali per degustazione, spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) degli assaggiatori;

e) acquisizione di strumentazioni informatiche necessarie all'allestimento di un adeguato sistema informativo;

f) iniziative di divulgazione rivolte ai produttori relativamente al sistema dei controlli/autocontrollo;

spese ammesse: redazione e stampa di materiale informativo, visite dimostrative, interventi di esperti, trasferte, affitto sale, noleggio attrezzature per una spesa massima di € 6.000;

SPESA MASSIMA AMMISSIBILE: € 150.000.

DURATA MASSIMA DEI PROGRAMMI: le iniziative devono concludersi entro il 31 dicembre dell'anno successivo la presentazione della domanda.

D. Messa a regime del sistema di controllo obbligatorio previsto dal Reg. CEE 2081/92, svolto da organismi terzi incaricati

L'aiuto è ammesso per un massimo di 6 anni dalla data del decreto di autorizzazione ministeriale all'organismo di controllo (OdC).

BENEFICIARI:

- Consorzi di Tutela delle produzioni DOP e IGP e produttori di prodotti DOP/IGP, non aderenti ai Consorzi di tutela, soggetti ai controlli svolti dagli Organismi terzi autorizzati.

SPESE AMMESSE: costi delle visite ispettive effettuate dagli OdC in azienda e presso i Consorzi di Tutela per il rilascio dei certificati di conformità del prodotto comprensivi di eventuali analisi per la verifica di conformità del prodotto al disciplinare.

SPESA MASSIMA AMMISSIBILE: € 100.000.

DURATA MASSIMA DEI PROGRAMMI: le iniziative devono concludersi entro il 31 dicembre dell'anno successivo la presentazione della domanda.

E. Implementazione di Sistemi di Qualità (norme ISO 9000)

L'intervento riguarda la realizzazione di sistemi di gestione per la qualità, finalizzate all'ottenimento della certificazione iniziale da parte di un organismo accreditato.

BENEFICIARI:

- Consorzi di tutela.
- Imprese agricole, singole e associate e imprese agroalimentari rientranti nella tipologia «piccole e medie imprese» (vedi nota in calce alle presenti disposizioni), che producono, trasformano e commercializzano prodotti rientranti nelle categorie descritte al punto 4).

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ: il valore delle vendite dei prodotti rientranti nelle categorie descritte al punto 4) deve essere **almeno il 50%** del valore delle vendite complessive, con riferimento all'ultimo anno solare.

ESCLUSIONI: sono esclusi i soggetti che effettuano solo commercializzazione o confezionamento del prodotto.

SPESE AMMESSE:

- consulenze esterne riferite all'attività svolta da professionisti o società di consulenza, di provata esperienza nel settore, per l'attuazione del sistema di gestione della qualità;
- formazione degli addetti: costi per la partecipazione a corsi di formazione o altre iniziative di aggiornamento e formazione, comprensivi del costo del corso e delle spese di trasferta dei partecipanti;
- taratura degli strumenti di misura;
- tariffa dell'organismo di certificazione per il rilascio del primo certificato di conformità, comprensiva di eventuali visite di preverifica. Sono esclusi i costi delle visite ispettive successive alla certificazione.

SPESA MASSIMA AMMISSIBILE: € 40.000.

ADEMPIMENTI: il contributo viene revocato qualora il soggetto richiedente non ottenga la certificazione entro il 31 dicembre del biennio successivo la presentazione della domanda.

DURATA MASSIMA DEI PROGRAMMI: le iniziative devono concludersi entro il 31 dicembre del biennio successivo la presentazione della domanda.

F. Implementazione di Sistemi di Gestione Ambientale (norme ISO 14000 - EMAS)

L'intervento riguarda la realizzazione di Sistemi di Gestione Ambientale, finalizzata all'ottenimento della certificazione/registrazione da parte di un organismo accreditato.

BENEFICIARI:

- Imprese agricole, singole e associate e imprese agroalimentari rientranti nella tipologia «piccole e medie imprese» (vedi nota in calce alle presenti disposizioni), che producono, trasformano e commercializzano prodotti rientranti nelle categorie descritte al punto 4).

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ: il valore delle vendite dei prodotti rientranti nelle categorie descritte al punto 4) deve essere **almeno il 50%** del valore delle vendite complessive, con riferimento all'ultimo anno solare.

ESCLUSIONI: sono esclusi i soggetti che effettuano solo commercializzazione o confezionamento del prodotto.

SPESE AMMESSE: come tipologia E.

SPESA MASSIMA AMMISSIBILE: € 50.000.

ADEMPIMENTI: il contributo viene revocato qualora il soggetto richiedente non ottenga la certificazione entro il 31 dicembre del biennio successivo la presentazione della domanda.

DURATA MASSIMA DEI PROGRAMMI: le iniziative devono concludersi entro il 31 dicembre del biennio successivo la presentazione della domanda.

G. Organizzazione di sistemi innovativi di commercializzazione

L'intervento è finalizzato ad incentivare i nuovi sistemi di commercializzazione legati all'utilizzo della rete Internet.

BENEFICIARI:

- Regione Lombardia.

SPESE AMMESSE: consulenza per la progettazione e la realizzazione di sistemi on-line.

SPESA MASSIMA AMMISSIBILE: € 150.000.

DURATA MASSIMA DEI PROGRAMMI: le iniziative devono concludersi entro il 31 dicembre dell'anno successivo la presentazione della domanda.

2) CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

2.1 Condizioni generali

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.

Per produzioni ottenute nel territorio di più Regioni o Province Autonome, sarà ammessa una quota di spesa proporzionale alla percentuale di prodotto ottenuto nel territorio della Regione Lombardia.

2.2 Trasferte

a) Spese di viaggio:

- ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta taxi);
- noleggio di mezzi di trasporto quali pullman, nel caso di iniziative collettive;

- uso di mezzo proprio: ammessi i pedaggi autostradali dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale e un'indennità chilometrica pari a 1/5 del prezzo della benzina, con riferimento al prezzo in vigore il 1° gennaio di ogni anno; in tal caso deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente data, destinazione, chilometri percorsi.

b) Spese di vitto e alloggio:

- durata trasferta 8 - 12 ore: massimo € 20 per un pasto;
- durata trasferta superiore a 12 ore: massimo € 40 per due pasti;
- durata trasferta superiore a 12 ore: massimo € 60 per il pernottamento;
- documenti giustificativi: ricevuta fiscale o fattura riportante le generalità del contraente/fruttore;
- documenti collettivi: devono riportare date, n. pasti e/o pernottamenti e relativi costi; deve esservi allegato un elenco dei fruitori, compilato con data, qualifica e firma degli stessi.

2.3 Costo del personale addetto all'attività di supporto tecnico e di autocontrollo

È ammessa una spesa massima di € 30.000, comprensivi di stipendio/compenso lordo, rimborso spese, IRAP e contributi.

2.4 IVA

L'imposta è ammissibile a contributo solo per i beneficiari che non agiscono in esercizio di impresa ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo quanto dichiarato nella domanda di contributo.

3) ENTITÀ DELL'AUTO

INTERVENTI A, B, G: il contributo è pari al 50% della spesa ammessa, elevabile all'80% nel caso di interventi che riguardano prodotti ottenuti nei Comuni delle zone svantaggiate di cui all'allegato 1 del Piano di Sviluppo Rurale.

Nell'ambito della tipologia di intervento B) per l'azione di «revisione dei disciplinari» il contributo è pari al 30% della spesa ammessa.

INTERVENTO C:

- iniziative a), b), c), d), f): contributo del 60%;
- iniziativa e): contributo del 55%.

INTERVENTO D:

- contributo del 60%.

INTERVENTO E ED F:

- contributo del 50%.

4) CONDIZIONI

Gli interventi devono essere rivolti a prodotti rientranti nelle seguenti categorie:

- prodotti con denominazioni di origine riconosciute ai sensi delle vigenti normative comunitarie e nazionali (DOP e IGP; DOC, DOCG e IGT e da agricoltura biologica);
- prodotti che si fregiano di «attestazione di specificità», ai sensi del Reg. CEE 2082/92;
- prodotti per i quali si intende attivare la procedura di

riconoscimento ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, limitatamente alle tipologie di intervento A) e B).

5) LIMITI E DIVIETI DI FINANZIAMENTO

Gli aiuti non sono cumulabili con altri di diversa origine per gli stessi interventi.

6) ZONIZZAZIONE

La misura si applica ad investimenti ed iniziative realizzate sul territorio regionale.

7) PRIORITÀ

Qualora le risorse disponibili non permettano il finanziamento di tutte le domande ammissibili, si redige una graduatoria, in base ai criteri definiti nel presente paragrafo.

Alle tipologie di intervento descritte al punto 2) viene attribuita la seguente scala di priorità, cui corrispondono gli intervalli di punteggio a fianco indicati:

Tipologia interventi	Punteggio minimo	Punteggio massimo
C e D	30	40
G	30	30
E ed F	21	30
A e B	15	22

Ai punteggi minimi vengono sommati, per ogni singolo progetto, i punteggi conseguiti in base ai sottoelencati elementi di valutazione, individuati per ogni tipologia, o gruppo di tipologie, di intervento:

- Tipologia C e D

Età consorzi (*):	costituiti dopo il 1990	2 punti
	1970-1990	1 punto
	prima del 1970	0 punti

(*) Nota: per le aziende singole 2 punti.

Valore globale del prodotto:	meno di 10 Mdi	4 punti
	10 – 50 Mdi	2 punti
	50 – 200 Mdi	1 punto
	più di 200 Mdi	0 punti

% Produzione montana:	90 – 100%	4 punti
	70 – 90%	3 punti
	50 – 70%	2 punti
	20 – 50%	1 punto
	0 – 20%	0 punti

- Tipologia E ed F

Percentuale in valore delle vendite, rispetto al valore delle vendite totali, di produzioni riconosciute ai sensi della normativa indicata al punto 4):		
	90 – 100%	4 punti
	80 – 89%	3 punti
	70 – 79%	2 punti
	50 – 69%	0 punti
Consorzi di tutela		3 punti

Soggetti operanti in zone montane		2 punti
-----------------------------------	--	---------

Implementazione abbinata sistemi ISO 9000 e ISO 14000/EMAS		3 punti
--	--	---------

Implementazione sistemi ISO 14000/EMAS		2 punti
--	--	---------

- Tipologia A e B

Progetti che comprendono le due tipologie A e B		4 punti
---	--	---------

% Produzione montana:	75 – 100%	3 punti
	50 – 74%	2 punti
	25 – 49%	1 punto
	0 – 25%	0 punti

Norma transitoria: le domande oggetto di istruttoria positiva, ma non finanziabili, relative all'esercizio finanziario FEOGA 2001, in caso di conferma dei richiedenti, rientreranno nella graduatoria dell'esercizio finanziario FEOGA 2002 con i punteggi e con i contributi calcolati sulla base delle disposizioni attuative approvate con d.g.r. n. 960 del 3 agosto 2000.

8) STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

8.1 Presentazione delle domande

Le domande di contributo devono pervenire alla Direzione Generale Agricoltura – p.zza IV Novembre, 5 – 20124 Milano ovvero ai protocolli federati, che hanno sede presso i Servizi Tecnico Amministrativi Provinciali (STAP), dal 1 giugno al 15 settembre di ogni anno per iniziative da realizzarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo (Tipologie A, B, C, D, G) o del biennio successivo (Tipologie E, F).

Ai fini del rispetto dei termini fa fede la data riportata sul timbro del protocollo.

Alla domanda, redatta sul Modello Unico di adesione al Piano di Sviluppo rurale, deve essere allegata, in unica copia, la seguente documentazione:

- a) scheda di misura predisposta dalla Direzione Generale Agricoltura e pubblicata contestualmente alle presenti disposizioni attuative;
- b) atto di approvazione del progetto di intervento da parte dell'organo amministrativo competente, nel caso in cui il beneficiario sia un organismo associativo o un ente pubblico, contenente la dichiarazione di impegno alla copertura finanziaria della quota dei costi a carico del richiedente;
- c) copia del bilancio dell'ultimo esercizio;
- d) il progetto dettagliato di intervento comprensivo dei seguenti elementi:
 - 1) finalità, obiettivi e risultati attesi con la realizzazione delle iniziative;
 - 2) una descrizione dettagliata delle iniziative previste, con l'indicazione delle attività e dei tempi di attuazione;
 - 3) preventivi di spesa dettagliati per le singole iniziative presentati dai soggetti incaricati dell'attuazione del progetto;
 - 4) elementi utili ad ordinare le domande ammissibili in una graduatoria formulata in base ai criteri definiti al punto 7) del presente atto;
 - 5) indicazione dei soggetti incaricati delle collaborazioni e delle consulenze, con nota di presentazione e/o curriculum vitae, comprovanti l'esperienza nel settore di intervento.

Inoltre:

- per gli interventi A, B:

- 1) scheda di presentazione del comparto e della produzione oggetto dell'intervento (volumi prodotto, organizzazioni del settore...);
- 2) breve relazione che documenti il legame col territorio di origine o la reputazione del prodotto oggetto dell'intervento proposto;
- 3) indicazione dell'organismo associativo così come indicato al punto 2) e statuto dello stesso;
- per gli interventi C e D:
 - 1) breve profilo aggiornato delle produzioni interessate (volumi, tipologie, denominazioni...);
 - 2) descrizione delle attività di supporto tecnico e auto-controllo attualmente gestite dal Consorzio e previste nelle procedure del sistema di controllo approvato dal Ministero;

3) dichiarazione relativa al personale impiegato nelle attività di supporto tecnico e autocontrollo e al tipo di rapporto di impiego;

– per gli interventi E ed F:

1) relazione tecnica a cura del consulente incaricato che illustri in dettaglio il progetto nelle sue fasi;

2) prospetto dettagliato del programma formativo.

8.2 Istruttoria

L'Unità Organizzativa provvede all'istruttoria entro il termine di 80 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

L'istruttoria prevede:

a) **controllo amministrativo** sul 100% delle domande presentate;

b) **controllo tecnico** di tutta la documentazione presentata come allegato alla domanda di contributo.

La richiesta di eventuale documentazione o di elementi integrativi sospende i termini di istruttoria sopra indicati.

Tale documentazione, se richiesta, deve pervenire alla Direzione Generale Agricoltura – p.zza IV Novembre, 5 – 20124 Milano ovvero ai protocolli federati, che hanno sede presso i Servizi Tecnico Amministrativi Provinciali (STAP), entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, pena la decadenza della domanda.

Ai fini del rispetto dei termini fa fede la data riportata sul timbro del protocollo.

L'istruttoria si conclude con la redazione di un verbale da parte di un funzionario della Struttura incaricata.

I dati del beneficiario, contenuti nella domanda di adesione e nella scheda di misura, vengono registrati nel sistema informativo agricolo della Regione Lombardia (SIARL).

8.3 Formulazione e approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e dell'elenco delle domande non ammissibili

Sulla base dell'istruttoria l'Unità Organizzativa competente predispone il provvedimento di formulazione e di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, ordinate per punteggio di priorità decrescente, e dell'elenco di quelle non ammissibili.

Le domande istruite positivamente, ma non finanziabili per carenza di risorse, hanno validità di due anni e potranno rientrare nella graduatoria dell'anno successivo su richiesta del beneficiario.

Tale richiesta deve essere presentata nei tempi indicati al punto 8.1 per la presentazione delle domande di contributo.

Qualora si rendessero disponibili risorse derivanti da rinunce, economie di spesa o revoche, la graduatoria potrà essere riattivata per l'esercizio finanziario in corso.

La documentazione allegata alle domande non ammesse a contributo viene restituita agli interessati su richiesta.

8.4 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria

L'Unità organizzativa comunica ad ogni richiedente, con raccomandata A.R., l'esito dell'istruttoria.

Tale comunicazione comprende i seguenti elementi:

- esito dell'istruttoria e punteggio assegnato;
- importo della spesa ammessa e relativo contributo concesso;
- modalità di erogazione del contributo;
- eventuali prescrizioni e obblighi del beneficiario;
- termini e modalità di presentazione di ricorso.

8.5 Anticipo

8.5.1 Presentazione richiesta – È ammessa l'erogazione di un anticipo fino ad un massimo del 70% del contributo concesso.

I beneficiari possono richiedere l'erogazione dell'anticipo, previa presentazione della seguente documentazione:

- a) richiesta formale di erogazione dell'anticipo;
- b) dichiarazione attestante l'avvenuto inizio dell'intervento e la data di tale inizio;
- c) polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, contratta con un Istituto di credito o assicurativo compreso nell'elenco dell'Organismo Pagatore, a favore dell'Organismo Pagatore medesimo di importo pari all'anticipazione concessa maggiorata del 10%.

La fideiussione deve avere durata illimitata e sarà svincolata successivamente al rilascio dell'autorizzazione di svincolo dell'Organismo Pagatore, previo nulla osta dell'Unità Organizzativa competente.

8.5.2 Verifica documentale – Il funzionario dell'Unità Organizzativa competente verifica il 100% delle richieste pervenute valutando la completezza e la validità della documentazione presentata.

Al termine della verifica il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

8.6 Modifiche ai programmi di intervento

Eventuali variazioni al programma approvato, fermo restando l'importo del contributo concesso, devono essere preventivamente autorizzate dall'Unità Organizzativa competente, su formale e motivata richiesta del beneficiario.

Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, le variazioni si intendono accolte.

8.7 Proroghe

È ammessa la concessione di una proroga della durata massima di 3 mesi, rispetto al termine stabilito per la conclusione delle attività o per la rendicontazione, su motivata richiesta del beneficiario e presentata almeno un mese prima di tale termine.

8.8 Conclusione del progetto

8.8.1 Presentazione della rendicontazione – Entro 60 giorni dalla conclusione delle attività, il beneficiario è tenuto a presentare, alla Unità Organizzativa competente, la richiesta di accertamento tecnico-amministrativo per l'erogazione del saldo unitamente alla seguente documentazione:

- la delibera dell'organo amministrativo di approvazione della rendicontazione e dei risultati conseguiti (in caso di organismi associativi ed enti pubblici);
- una relazione finale, comprendente la descrizione dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti con riferimento agli obiettivi progettuali;
- la rendicontazione delle spese sostenute, suddivise tra le varie voci contemplate ed approvate unitamente al progetto, in modo da consentire in sede di verifica il riscontro della pertinenza dei documenti giustificativi di spesa;
- dichiarazione del rappresentante legale del beneficiario relativa al versamento degli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente,
- i giustificativi di spesa in originale e regolarmente quietanzati ai quali viene apposto il timbro attestante la concessione del contributo e la sua entità;
- copia delle relazioni tecniche, dei disciplinari, del materiale divulgativo/informativo prodotto e i dossier a supporto delle richieste di riconoscimento (tipologie A, B, C);
- copia del manuale della qualità (tipologie E, F);
- per la partecipazione a corsi, attestati di frequenza che certifichino una presenza ad almeno il 75% delle ore complessive di durata del corso (tipologie C, E, F);
- attestato di certificazione del sistema di gestione per la qualità o del sistema di gestione ambientale o registrazione EMAS, rilasciato da un organismo accreditato (tipologie E, F).

In fase di accertamento finale possono essere ammesse compensazioni non superiori al 10% tra gli importi preventivati e le voci di spesa rendicontate, fermo restando l'importo del contributo concesso.

Nel caso in cui alla rendicontazione finale delle spese sostenute ed accertate corrisponda un contributo inferiore all'anticipazione già erogata, il beneficiario deve restituire una somma corrispondente alla differenza risultante.

8.8.2 Verifica documentale – Dopo la realizzazione delle attività il funzionario effettua i controlli finali sul 100% dei progetti ammessi e finanziati, tramite:

- verifica che le attività svolte siano conformi agli obiettivi, nei tempi e nei modi del progetto approvato;
- verifica della documentazione allegata alla rendicontazione finale elencata al punto 8.8.1;
- verifica dell'ammissibilità delle spese tramite l'esame della documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- raccolta sistematica di tutta la documentazione e i materiali prodotti per la realizzazione delle attività.

I documenti comprovanti le spese sostenute dovranno esse-

re debitamente annullati con timbro da parte del funzionario accertatore.

Al termine del controllo il funzionario controllore redige apposito verbale.

8.9 Controllo in corso d'impegno

Consta di un controllo a campione almeno pari al 5% delle domande interessate con effettuazione di un sopralluogo in loco. Nel corso di tali controlli sono oggetto di verifica non solo la realizzazione in corso del programma approvato, ma anche i dati dichiarati dal beneficiario sulla domanda e sulla scheda di misura.

8.10 Modalità di erogazione delle liquidazioni

8.10.1 Invio elenchi di liquidazione dalla Direzione Generale Agricoltura all'Organismo Pagatore – La Direzione Generale Agricoltura, entro il termine ultimo concordato per l'effettuazione dei pagamenti nell'anno finanziario di competenza, trasmette gli elenchi di liquidazione all'Organismo Pagatore.

8.10.2 Liquidazione da parte dell'Organismo Pagatore – L'Organismo Pagatore provvede alla erogazione del contributo nei due mesi successivi alla data di ricevimento dell'elenco di liquidazione.

8.10.3 Comunicazione alla Direzione Generale Agricoltura da parte dell'Organismo Pagatore dell'esito della liquidazione e delle domande bloccate – L'Organismo Pagatore dopo aver effettuato il pagamento comunica alla Direzione Generale Agricoltura l'esito del pagamento, la data di effettuazione, il numero di assegno o operazione bancaria equivalente, ed ogni altra informazione utile.

Inoltre comunica gli estremi delle domande per le quali non è stato effettuato il pagamento a seguito della rilevazione di anomalie.

8.10.4 Risoluzione delle eventuali anomalie delle domande bloccate – La Direzione Generale agricoltura procede alla risoluzione delle anomalie rilevate in sede di liquidazione della domanda da parte dell'Organismo Pagatore, anche richiedendo al beneficiario eventuale documentazione integrativa.

8.10.5 Liquidazione domande bloccate da parte dell'Organismo Pagatore – L'Organismo Pagatore provvede alla erogazione del contributo nei due mesi successivi alla data di ricevimento dell'elenco di liquidazione e ne comunica l'esito alla Direzione Generale Agricoltura.

8.11 Controllo ex-post

Si effettua successivamente all'ultimo pagamento e sulle seguenti azioni e/o tipologie:

- tipologia D) *dotazioni informatiche* – la destinazione deve essere mantenuta per i tre anni successivi alla fine del programma (controllo su un campione almeno pari al 5% delle domande);

- tipologia A/B) *presentazione richiesta di riconoscimento/registrazione* entro sei mesi dalla realizzazione dell'intervento (controllo sul 100% delle domande).

8.12 Pronuncia della decadenza

Nel caso in cui a seguito di un controllo si evidenzino delle irregolarità che comportino la decadenza parziale o totale di una domanda di contributo, l'Unità Organizzativa competente comunica la decadenza al richiedente o beneficiario e, se necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme indebitamente erogate.

9) RECESSO DAGLI IMPEGNI

Per recesso s'intende la rinuncia volontaria ad un impegno assunto in riferimento alla misura e/o tipologia d'intervento per la quale è stata presentata richiesta di contributo.

Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, agli impegni assunti con domanda è sempre possibile, in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Il recesso parziale dagli impegni assunti è ammissibile non oltre il 50% dell'impegno assunto sulla singola misura e/o tipologia d'intervento.

Oltre tale percentuale di riduzione, il recesso diviene automaticamente totale sulla misura e/o tipologia d'intervento.

La richiesta di recesso deve essere inoltrata formalmente all'Unità Organizzativa, fornendo tutta la documentazione necessaria.

10) IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario con l'adesione alla presente misura sono distinti in essenziali e accessori.

L'inosservanza degli impegni comporta la revoca totale o parziale del contributo concesso.

Il mancato rispetto di un impegno essenziale comporta la revoca totale del contributo relativamente alla misura e/o tipologia d'intervento e/o azione sulla quale si è verificata l'irregolarità.

Impegni essenziali	
Tipologia A	Realizzazione dossier a supporto richiesta di riconoscimento
Tipologia B	Realizzazione e revisione disciplinari
Tipologia C:	Mantenimento dotazioni informatiche acquisite per almeno tre anni
Tipologie E ed F	Ottenimento certificazione ISO 9000/14000 o registrazione EMAS
Tipologia G	Attivazione sito

Il mancato rispetto di un impegno accessorio comporta una penalità che consiste nella riduzione del contributo relativo alla Misura e/o tipologia di intervento e/o azione sulla quale si è verificata l'irregolarità, nella percentuale indicata a fianco di ciascun impegno nella seguente tabella.

Qualora il mancato rispetto di più impegni accessori comporti una riduzione superiore al 70% del contributo spettante, la revoca diviene totale.

Impegni accessori	Penalità
Rendicontazione di spese superiori al 70% della spesa ammessa a contributo	10%
Rispetto dei termini per la realizzazione delle attività e per la rendicontazione	1% per ogni giorno di ritardo
Menzione, nei materiali prodotti, della partecipazione finanziaria della Comunità Europea.	3% per ogni dicitura mancante
Presentazione richiesta di registrazione DOP/IGP e DOC/DOCG entro 6 mesi dalla conclusione delle attività	30%

Qualora ricorrano i presupposti per la revoca del contributo (**decadenza**), l'Unità Organizzativa competente comunica direttamente all'interessato l'inizio del relativo procedimento e deve attivare le azioni di recupero di somme che risultino indebitamente percepite maggiorate degli interessi calcolati in base al tasso legale.

11) PRESENTAZIONE RICORSI GERARCHICI E GIURISDIZIONALI

Il richiedente avverso le comunicazioni di esiti dell'istruttoria o dei controlli può esperire alternativamente:

- ricorso gerarchico, ove ne ricorrano i presupposti, alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;

L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo ulteriori comprovate necessità istruttorie da parte della Amministrazione che devono essere comunicate all'interessato. La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini del ricorso giurisdizionale.

Avverso gli esiti del ricorso gerarchico sono esperibili:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso gerarchico;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso gerarchico

12) SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della l. 898/86 avviene secondo le modalità e con i criteri individuati dalla Direzione Generale Agricoltura.

NOTA

Definizione di piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996.

Rientrano nella tipologia di PMI le imprese aventi:

- meno di 250 dipendenti;

- un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro;
 - il requisito di indipendenza, a seguito definito.
- Sono imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di PMI. Fattispecie particolari e modalità di calcolo degli elementi determinanti i requisiti suddetti sono contenute nella raccomandazione, cui si rimanda.

ALLEGATO N. 2

Misura m (1.13)

«Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità»

SCHEDA DI MISURA DA ALLEGARE
AL MODELLO UNICO DI ADESIONE

Compilare una scheda per tipologia di intervento

Numero domanda di adesione al PSR –
Modello unico

Richiedente

Rappresentante legale/Titolare della ditta individuale

Tipologia di intervento con riferimento al paragrafo 1) delle disposizioni attuative della Misura:

A

B

C

D

E

F

G

(barrare la casella che interessa)

Prospetto dei costi (indicare se in Lire o Euro)

Tipologia/Azioni previste	Costo	IVA	Costo complessivo
Totale			

(se lo spazio è insufficiente riprodurre e allegare analogo prospetto ampliato)

Totale spesa prevista	Totale contributo richiesto

Ad integrazione della domanda, il sottoscritto richiedente:

ALLEGA

il progetto di attività con il programma dettagliato degli interventi, comprensivo degli elementi indicati nelle disposizioni attuative al punto 8.1.

SEGNALA

di VOLER RICHIEDERE / NON VOLER RICHIEDERE l'ero-gazione dell'anticipo del contributo eventualmente concesso, secondo le modalità indicate al punto 8.5.1 delle disposizioni attuative (barrare il caso che non ricorre).

Valendosi della facoltà concessa dall'art. 4 della legge 4 gen-naio 1968, n. 15 ed a conoscenza che in caso di mendaci di-chiarazioni saranno applicate nei suoi confronti le pene stabi-lite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia,

DICHIARA

sotto la sua responsabilità che:

- la Ditta AGISCE / NON AGISCE in esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (barrare il caso che non ricorre);
- il rapporto tra il valore determinato dalle vendite di produ-zioni

DOP e IGP lombarde

da agricoltura biologica

AS

DOC, DOCG e IGT lombarde

(barrare il caso che ricorre) ed il valore delle vendite com-pressive, con riferimento all'ultimo anno solare, è pari al

%

%

- la quota di produzione DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT lom-barde e da agricoltura biologica ottenuta/e nel territorio della Regione Lombardia è del %
- gli elementi utili ai fini della formulazione della gradua-toria in base ai criteri definiti al punto 7) delle disposizio-ni attuative sono i seguenti:

1.
2.
3.

Data (1)
(Firma del richiedente
o del legale rappresentante)

(1) Firma leggibile, autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal Sindaco o da un fun-zionario dell'Amministrazione competente a ricevere la doman-da, utilizzando la dichiarazione sotto riportata, oppure allegare fotocopia della Carta di Identità del richiedente valida e contro-firmata dallo stesso.

Dichiarazione da compilarsi da parte del funzionario inca-ricato a ricevere la domanda nel caso di autentica della firma del richiedente al momento della consegna della do-manda stessa.

Io sottoscritt... (1)
Ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 attesto che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in mia pre-senza dal sig.,
previo accertamento dell'identità mediante
e dopo averlo ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o conte-nente dati non più rispondenti a verità.

..... (2) (3)

- (1) Nome, Cognome del funzionario.
(2) Luogo e data.
(3) Timbro e firma del funzionario.

Autenticazione esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 21 bis, tabella – allegato B, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e succes-sive modificazioni.

[BUR20010132] [4.3.0]

D.D.G. 25 MAGGIO 2001 – N. 12053
Direzione Generale Agricoltura – Adozione modalità ap-plicative della direttiva 10 aprile 2001 «Integrazione alla direttiva per l'applicazione dell'art. 4-bis della legge n. 365/2000 – settore agricoltura, emessa dal ministro del-l'interno – delegato per il coordinamento della protezione civile

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la direttiva 30 gennaio 2001 «Applicazione dei be-nefici previsti dall'art. 4-bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Vista la d.g.r. n. 4096 del 30 marzo 2001 «Eventi alluvionali ottobre – novembre 2000. Determinazioni per la concessione dei benefici e la gestione dei controlli previsti dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pro-tezione Civile, del 30 gennaio 2001 per i danni alle attività produttive».

Vista la direttiva 10 aprile 2001 «Integrazione alla direttiva per l'applicazione dell'art. 4-bis della legge n. 365/2000 – set-tore Agricoltura;

Richiamato il comma 1 della direttiva sopra citata con la quale viene dato incarico alle Regioni di applicare la medesi-ma in quanto compatibile con i propri statuti e disposizioni attuative, comunicandone le modalità al dipartimento della protezione civile entro i successivi trenta giorni dalla pubbli-cazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, av-venuta il 27 aprile 2001 G.U. n. 97;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 4760 del 24 maggio 2001;

Acquisite le proposte pervenute dalla struttura organizzati-va interessata della Direzione Generale Agricoltura;

Fatte proprie le proposte pervenute per l'applicazione della direttiva 10 aprile 2001 «Integrazione alla direttiva per l'appli-cazione dell'art. 4-bis della legge n. 365/2000 – Settore Agri-coltura»;

Richiamata la d.g.r. n. 7/4 del 24 maggio 2000 nomina a Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura il dott. Paolo Baccolo;

Decreta

1. di approvare le disposizioni attuative della direttiva del 3 gennaio 2001 così come integrata dalla direttiva 10 aprile 2001 «Integrazione alla direttiva per l'applicazione dell'art. 4-bis della legge n. 365/2000 – settore Agricoltura» come da allegato composto da n. 4 pagine, parte integrante del presente decreto;

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia sullo stesso numero che contiene la d.g.r. n. 4760 del 24 maggio 2001.

Il direttore generale: Paolo Baccolo

ALLEGATO 1

Legge n. 365/2000 art. 7-ter – «Disposizioni attuative della direttiva del 30 gennaio 2001 così come in integrate dalla direttiva 10 aprile 2001 per l'applicazione dell'art. 4-bis della legge n. 365/2000 – Settore Agricoltura»

Disposizioni attuative per tipologie di interventi e riconoscimento

Ai sensi delle Direttive in oggetto possono presentare domanda le imprese agricole, titolari di partita IVA, iscritte presso la Camera di Commercio al registro delle imprese – Sezione speciale imprenditori agricoli e Sezione coltivatori diretti e le cooperative agricole iscritte alla sezione III dell'albo prefettizio; le imprese agricole esenti dall'obbligo di iscrizione al registro delle imprese – Sezione speciale imprenditori agricoli e Sezione coltivatori diretti possono presentare domanda purché titolari di partita IVA alla data dell'evento calamitoso.

Definizione dei parametri per il riconoscimento del volume di danno

INTERVENTI

Sarà utilizzato come riferimento, per quanto non diversamente indicato nella direttiva o nel presente decreto il prezziario pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di ogni provincia. Per i lavori eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo i prezzi saranno ridotti del 25%.

Lettera a) «Lavori per il ripristino della coltivabilità dei terreni e per il reimpianto delle piantagioni arboree distrutte e non più commercializzabili»: è applicata in fase di istruttoria, per i lavori ritenuti ammissibili a finanziamento, quanto riportato nella citata direttiva 10 aprile 2001;

Lettera b) «Lavori per il ripristino della coltivabilità dei terreni e per il ripristino dell'impianto delle piantagioni arboree eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo»: è applicata, in fase di istruttoria per i lavori ritenuti ammissibili a finanziamento, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1. applicazione per il calcolo del volume di danno, dei prezzi riportati nel prezziario pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di ogni provincia, in vigore nel periodo ottobre – novembre 2000;

2. per le tipologie di danno «opere di difesa del suolo», non ricomprese nel prezziario della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di ogni provincia, è adottabile il prezziario regionale in materia di lavori pubblici di cui alla d.g.r. n. 7/3667/2001;

3. Reimpianto piantagioni come da parametri in applicazione delle misure del Piano di Sviluppo Rurale, ferme restando le modalità di impianto regolate da Disciplinari produttivi vigenti per l'area oggetto di impianto; per le zone montane è ammessa la determinazione del danno sulla base di analisi prezzi;

Lettera c) «Indennizzo per i terreni non ripristinabili o andati completamente perduti o inclusi in via permanente nell'alveo di fiumi o torrenti»: è applicata in fase di istruttoria per il calcolo dell'indennizzo, ai sensi della legge 28 gennaio 1977 n. 10, il valore pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 9 marzo 2000, 2° supplemento ordinario al n. 10 – Comunicato regionale 25 febbraio 2000 n. 50 «Valori agricoli medi dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, determinati nell'ambito delle singole regioni agrarie lombarde.

Lettera d) per il danno ai «Prodotti agricoli immagazzinati

per la vendita e resi incommercializzabili dall'alluvione»: è applicata, in fase d'istruttoria, per il calcolo del volume di danno come scorte, il valore medio di mercato riportato nei «mercuriali» delle Camere di Commercio delle province interessate, afferenti al periodo in cui si è verificato l'evento ottobre novembre 2000.

PROCEDURE

1. Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande deve essere conclusa entro il 6 luglio 2001 e deve prevedere:

- la verifica della correttezza formale e della corrispondenza con le indicazioni emanate in applicazione delle direttive del 30 gennaio 2001 e del 10 aprile 2001, nonché con quanto definito nel presente decreto; le Amministrazioni provinciali provvederanno a richiedere l'integrazione della documentazione, da presentare entro 10 giorni dalla richiesta, qualora questa risultasse carente rispetto a quanto previsto dal punto 2.4 lett. a) e b) della Direttiva 30 gennaio 2001 e del presente decreto;

- la redazione del verbale d'istruttoria di ammissibilità o meno della domanda;

- l'adozione dell'elenco delle domande istruite favorevolmente, da inviare alla Direzione Generale Agricoltura, su modello di scheda riassuntiva predisposta dalla Direzione Generale Agricoltura entro il 16 luglio 2001.

L'amministrazione Provinciale competenze comunica ad ogni richiedente l'esito dell'istruttoria, allegando il relativo verbale e le modalità di ricorso indipendentemente dalle possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente. Il richiedente entro 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento ha facoltà ai sensi della legge 241/90, di presentare all'amministrazione Provinciale competente, memorie scritte al fine di definire la sua posizione. Se il richiedente non si avvale della possibilità sopra prevista, l'elenco assume carattere definitivo, salvo la possibilità di ricorso previsto per legge.

Se le memorie scritte vengono presentate nei termini sopra definiti l'amministrazione Provinciale è tenuta a riesaminare la documentazione relativa e ad esprimere, al richiedente e per conoscenza alla Direzione Generale Agricoltura, il proprio parere entro 10 giorni dalla data di ricevimento della memoria.

Al termine della fase di valutazione delle memorie scritte presentate dai beneficiari, l'amministrazione Provinciale invia alla Direzione Generale Agricoltura l'elenco definitivo.

2. Gestione delle risorse

a) La Direzione Generale Agricoltura, sulla base del prospetto riassuntivo delle domande ammesse, comunica alla Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile la necessità di risorse finanziarie per il proseguo di competenza;

b) la Direzione e Generale Agricoltura, sulla base delle risorse che le verranno attribuite provvede a:

- adottare il provvedimento regionale di riparto suddiviso per province competenti;

- comunicare alle province competenti l'assegnazione delle risorse e le modalità di gestione del riparto;

c) le Province comunicano ai richiedenti l'ammissione a finanziamento e provvedono alla concessione ed erogazione dei benefici, nel rispetto delle disposizioni emanate con la direttiva 30 gennaio 2001.

3. Controlli

Le province competenti effettuano i controlli:

- sul 100% delle domande di finanziamento controlli di carattere amministrativo;

- ulteriori controlli presso le imprese pari almeno il 10% dei beneficiari verranno effettuati entro i primi 3 anni dall'ultimazione degli investimenti per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi della legge,

Tali controlli, ove si verificano inadempienze sostanziali, possono portare alla revoca totale o parziale del contributo.

4. Ricorsi

Avverso le comunicazioni di esiti dell'istruttoria sono esperibili alternativamente:

a) ricorso gerarchico ove ne ricorrano i presupposti alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;

b) l'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini del ricorso giurisdizionale avverso gli esiti del ricorso gerarchico sono esperibili:

a) ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso gerarchico;

b) ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso gerarchico.

5. Rendicontazione

Semestralmente le province trasmetteranno alla Direzione Generale Agricoltura, su modello di scheda predisposti dalla Direzione stessa, l'elenco dei beneficiari liquidati, il relativo importo liquidato, le eventuali economie realizzate ed i controlli eseguiti con il relativo esito.

F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

[BUR20010133]

[5.3.5]

D.D.U.O. 27 DICEMBRE 2000 - N. 33221

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Ditta OLG IET s.n.c. di Cesco Ivano & C. - Presa d'atto della variazione della sede legale e conseguente adeguamento della d.g.r. 5 dicembre 1997 n. 32998, di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, sito in Robecchetto con Induno (MI), via Chiesa 14, e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento mediante deposito temporaneo e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE DEI RIFIUTI
E BONIFICA AREE CONTAMINATE

Omissis

Decreta

1. di prendere atto della variazione di sede legale della ditta OLG IET s.n.c. di Cesco Ivano & C., da via Chiesa 14 a via Girometta 8 - fraz. Malvaglio - Robecchetto con Induno (MI);

2. di disporre che:

- venga presentata agli uffici regionali appendice di variazione alla polizza fidejussoria già agli atti regionali ed accettata con nota n. 8853 del 13 febbraio 1998, che indichi la variazione di cui sopra, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Gli effetti del presente atto decorrono dalla data della contestuale notifica del provvedimento e dell'accettazione della fidejussione;

3. di disporre la comunicazione del presente atto alla ditta OLG IET s.n.c. di Cesco Ivano & C., con sede legale in via Girometta 8 - fraz. Malvaglio - Robecchetto con Induno, trasmettendone copia alla provincia di Milano ed al comune di Robecchetto con Induno.

Il dirigente dell'u.o. gestione rifiuti
e bonifica aree contaminate: Luigi Mille

[BUR20010134]

[5.3.5]

D.D.U.O. 15 MARZO 2001 - N. 5851

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Presa d'atto del contratto d'affitto di ramo d'azienda, tale per cui titolare dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto per il trattamento e la valorizzazione di RSU, RSAU e frazioni derivanti dalla raccolta differenziata, di cui alla d.g.r. 19 giugno 1998, n. 36949 deve intendersi la ditta Bellisolina s.r.l., con sede legale in Galgagnano (LO), via Martiri della Cagnola 62

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di prendere atto del contratto d'affitto del ramo d'azienda, tale per cui titolare dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. 19 giugno 1998, n. 36949, deve intendersi la ditta Bellisolina s.r.l., con sede legale in Galgagnano (LO), via Martiri della Cagnola 62, per l'attività di un impianto per il trattamento e la valorizzazione di RSU, RSAU e frazioni derivanti dalla raccolta differenziata da ubicarsi in comune di Montanaso Lombardo (LO);

2. di determinare in L. 764.000.000 (settecentosessantaquattromilioni) l'importo della fidejussione che la ditta Bellisolina s.r.l. deve prestare a favore della Regione Lombardia; la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;

3. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 2, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;

4. di svincolare la fidejussione precedentemente prestata dalla ditta Fertilvita s.r.l., accettata con nota in atti regionali n. 52543 del 15 settembre 1998, previa acquisizione del parere della provincia di Lodi in merito alla mancata produzione di danni all'ambiente durante l'esercizio dell'attività;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data;

6. di disporre la notifica del presente atto alla ditta, Fertilvita s.r.l. contestualmente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 2), trasmettendone copia alla provincia di Lodi ed al comune di Montanaso Lombardo.

Il Dirigente dell'u.o. gestione rifiuti:
Achille Mortoni

[BUR20010135]

[5.3.5]

D.D.U.O. 19 APRILE 2001 - N. 9209

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Rettifica, per mero errore materiale, della d.g.r. n. 3566 del 26 febbraio 2001, avente per oggetto: «Ditta Nova Spurghi s.r.l., con sede legale in Brescia, via Girelli n. 1 - Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti all'impianto sito in Brescia, via Girelli n. 1, e contestuale rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 14553 del 14 giugno 1996, all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D8, D9, D15) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi - Artt. 27, 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Art. 5 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE DEI RIFIUTI

Omissis

Decreta

Visti:

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 7 giugno 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Richiamata la d.g.r. n. 3566 del 26 febbraio 2001, avente per oggetto: «Ditta Nova Spurghi s.r.l., con sede legale in Brescia, via Girelli n. 1 - Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti all'impianto sito in Brescia, via Girelli n. 1, e contestuale rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 14553 del 14 giugno 1996, all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D8, D9, D15) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi - Artt. 27, 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Art. 5 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95»;

Rilevato che, per mero errore materiale, non sono stati inseriti nell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 3566 del 26 febbraio 2001, i rifiuti di cui ai codici C.E.R. 120109, 130105, 130505, 160702, 160703 e 190803, riconducibili alle emulsioni oleose, richiesti dalla ditta nella domanda per l'ottenimento della soprarichiamata autorizzazione;

Ritenuto quindi di dover includere i rifiuti di cui ai codici C.E.R. sopracitati nell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 3566 del 26 febbraio 2001 e, per semplificare, di sostituire integralmente il punto 1.5 dell'allegato A alla stessa d.g.r. con il seguente:

«1.5 i tipi di rifiuti speciali ritirabili nell'impianto sono i seguenti (C.E.R.):

010202 010405 010406 010501 010502 010503 010504;

010499 (fanghi da taglio e levigatura/molatura pietre, acque lavaggio mulini discontinui, acque di colatura, acque di flottazione dei minerali non metalliferi);

020101 020201 020204 020301 020304 020305 020403 020502 020603 020701 020702 020703 020704 020705;

020199 (acque di lavaggio prodotti ortofrutticoli, residui pompabili di prodotti avariati);

020299 (acque di lavaggio impianti di trattamento carne e pesce);

020599 (residui di lieviti avariati, acque di lavaggio delle cariossidi, residui di brillatura riso, oli di estrazione da test di laboratorio);

020699 (acque di lavaggio dell'industria della pasta e della panificazione);

030306;

030399 (acque di lavaggio impianti di produzione);

040104 040105 040106 040107 040202 040210;

040199 (acque di lavaggio reparti lavorazione pelle);

040299 (acque di lavaggio reparti produzione fibre);

050201 050804;

060101 060102 060103 060104 060105 060201 060202 060302 060304 060306 060312 060402 060501 060801;

070101 070102 070201 070202 070208 070301 070302 070401 070402 070501 070502 070601 070602 070608 070701 070702;

070299 (fanghi dal lavaggio reparti di produzione);

070599 (miscele di acque a carico organico da serbatoi di stoccaggio provvisorio);

070699 (fanghi e soluzioni di lavaggio automezzi);

080103 080108 080110 080202 080203 080307 080308 080402 080403 080407 080408;

080199 (acque di verniciatura e acque di lavaggio impianti per la produzione di pitture e vernici);

080399 (acque di lavaggio rulli e reparti);

090101 090102 090104 090105, 100204 100205 100314 100407 101107;

101199 (soluzioni dalla fabbricazione del vetro e da processi termici);

110101 110102 110103 110104 110105 110106 110107 110108 110201 110202 110204 110302 110401;

120109 120111 120202 120203 120301 120302;

120199 (miscele di acque di lavaggio e raffreddamento);

120299 (fanghi di burattatura);

130105 130502 130503 130504 130505 130601;

140105;

160301 160302 160702 160703 160704 160705 160706;

160199 (acque di raccolta percolazione di rottami ferrosi);

160799 (acque di lavaggio fusti, cassonetti, automezzi; acque di prima pioggia da piazzali con serbatoi di stoccaggio);

190106 190201 190202 190601 190602 190701 190802 190803 190804 190805 190807 190901 190902 190906;

190599 (fanghi dalla pulizia di vasche di impianti di compostaggio);

190699 (acque e fanghi da pulizia pozzetti di raccolta e vasche di decantazione sotterranee);

190899 (acque e fanghi da impianti di raccolta e stoccaggio);

200303 200304.»;

Considerato che il Comitato Tecnico regionale, ex art. 17 della l.r. 94/80, nella seduta del 13 marzo 2001, ha espresso parere favorevole all'aggiunta dei rifiuti di cui trattasi;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»;

Visti, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, e il combinato degli artt. 3 e 18 della stessa legge, che individua le competenze e i poteri della dirigenza;

Visti:

- la d.g.r. n. 30174 del 18 luglio 1997: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle d.g.r. nn. 24347 del 24 gennaio 1997 e 27503 del 18 aprile 1997»;

- la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764: «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della Giunta regionale (V provvedimento)»;

- il d.d.g. Risorse idriche e servizi di pubblica utilità, 9 gennaio 2001, n. 220: «Delega di firma al Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti, dott. Achille Mortoni, di provvedimenti ed atti di competenza del Direttore Generale»;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del 32° comma dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta

1. di rettificare la d.g.r. n. 3566 del 26 febbraio 2001, sostituendo il punto 1.5 dell'allegato A con il seguente:

«1.5 i tipi di rifiuti speciali ritirabili nell'impianto sono i seguenti (C.E.R.):

010202 010405 010406 010501 010502 010503 010504;

010499 (fanghi da taglio e levigatura/molatura pietre, acque lavaggio mulini discontinui, acque di colatura, acque di flottazione dei minerali non metalliferi);

020101 020201 020204 020301 020304 020305 020403
020502 020603 020701 020702 020703 020704 020705;

020199 (acque di lavaggio prodotti ortofrutticoli, residui pompabili di prodotti avariati);

020299 (acque di lavaggio impianti di trattamento carne e pesce);

020599 (residui di lieviti avariati, acque di lavaggio delle cariossidi, residui di brillatura riso, oli di estrazione da test di laboratorio);

020699 (acque di lavaggio dell'industria della pasta e della panificazione);

030306;

030399 (acque di lavaggio impianti di produzione);

040104 040105 040106 040107 040202 040210;

040199 (acque di lavaggio reparti lavorazione pelle);

040299 (acque di lavaggio reparti produzione fibre);

050201 050804;

060101 060102 060103 060104 060105 060201 060202
060302 060304 060306 060312 060402 060501 060801;

070101 070102 070201 070202 070208 070301 070302
070401 070402 070501 070502 070601 070602 070608 070701
070702;

070299 (fanghi dal lavaggio reparti di produzione);

070599 (miscele di acque a carico organico da serbatoi di stoccaggio provvisorio);

070699 (fanghi e soluzioni di lavaggio automezzi);

080103 080108 080110 080202 080203 080307 080308
080402 080403 080407 080408;

080199 (acque di verniciatura e acque di lavaggio impianti per la produzione di pitture e vernici);

080399 (acque di lavaggio rulli e reparti);

090101 090102 090104 090105;

100204 100205 100314 100407 101107;

101199 (soluzioni dalla fabbricazione del vetro e da processi termici);

110101 110102 110103 110104 110105 110106 110107
110108 110201 110202 110204 110302 110401;

120109 120111 120202 120203 120301 120302;

120199 (miscele di acque di lavaggio e raffreddamento);

120299 (fanghi di burattatura);

130105 130502 130503 130504 130505 130601;

140105;

160301 160302 160702 160703 160704 160705 160706;

160199 (acque di raccolta percolazione di rottami ferrosi);

160799 (acque di lavaggio fusti, cassonetti, automezzi; acque di prima pioggia da piazzali con serbatoi di stoccaggio);

190106 190201 190202 190601 190602 190701 190802
190803 190804 190805 190807 190901 190902 190906;

190599 (fanghi dalla pulizia di vasche di impianti di compostaggio);

190699 (acque e fanghi da pulizia pozzetti di raccolta e vasche di decantazione sotterranee);

190899 (acque e fanghi da impianti di raccolta e stoccaggio);

200303 200304.»;

2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni di cui alla d.g.r. n. 3566 del 26 febbraio 2001 che non siano in contrasto con il presente atto;

3. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a/r alla ditta Nova Spurghi s.r.l., trasmettendone copia alla provincia di Brescia ed al comune di Brescia; l'efficacia del presente atto decorre dalla data della sua comunicazione.

Il Dirigente dell'u.o. gestione rifiuti:
Achille Mortoni

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20010136]

[5.3.5]

D.D.U.O. 19 APRILE 2001 - N. 9210

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Rettifica della d.g.r. n. 7/3551 del 26 febbraio

2001 avente per oggetto: «Ditta Faustini Pietro di Faustini Pietro & Bersini s.n.c. con sede legale in Brescia, via Rose di Sotto n. 44. Proroga e integrazione dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle operazioni di recupero (R4, R13) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in Brescia, via Rose, e contestuale presa d'atto della variazione di ragione sociale. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di rettificare la d.g.r. n. 7/3551 del 26 febbraio 2001, inserendo nell'oggetto, nel punto 1 del deliberato e nel punto 1.2 dell'allegato A l'operazione R5 tale per cui gli stessi diventano i seguenti:

– Oggetto:

Ditta Faustini Pietro di Faustini & Bersini s.n.c. con sede legale in Brescia, via Rose di Sotto n. 44.

Proroga e integrazione dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle operazioni di recupero (R4, R5 e R13) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in Brescia, via Rose, e contestuale presa d'atto della variazione di ragione sociale. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

– 1. di prorogare e integrare, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 34745 del 20 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciata alla ditta Faustini Pietro di Faustini & Bersini s.n.c., con sede legale in Brescia, via Rose di Sotto n. 44, per l'esercizio delle operazioni di recupero (R4, R5 e R13) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in Brescia, via Rose, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

– 1.2 vengono effettuate operazioni di messa in riserva (R13) e recupero di metalli e composti metallici (R4) di rifiuti speciali non pericolosi, consistenti nella frantumazione, cernita magnetica e vagliatura, nonché il recupero di altre sostanze inorganiche (R5) consistente nel recupero di terre di fonderia (silice utilizzata per la fusione di ghisa) destinate ai cementifici. Il quantitativo annuo è pari a 20.000 t; il quantitativo massimo per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva dei rifiuti da recuperare è pari a 100 mc;

2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni di cui alla d.g.r. n. 7/3551 del 26 febbraio 2001 che non siano in contrasto con il presente atto;

3. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a.r. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Brescia ed al comune di Brescia;

4. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata a.r.

Il Dirigente dell'u.o. gestione rifiuti:
Achille Mortoni

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20010137]

[5.2.0]

D.D.U.O. 23 APRILE 2001 - N. 9508

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Bollate (MI) - Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune del tratto della strada del «Villaggio Guido Dorso Groane» al mappale 278

IL DIRIGENTE DI U.O. VIABILITÀ

Omissis

Decreta

Art. 1 - È approvata la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di Bollate (MI) del tratto di strada del «Villaggio Guido Dorso Groane» al mappale 278 come individuato nella deliberazione della Giunta comunale di Bollate (MI) n. 213 del 4 luglio 2000.

Il dirigente dell'u.o. viabilità: Marco Cesca

[BUR20010138]

[5.2.0]

D.D.U.O. 23 APRILE 2001 - N. 9509

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Bollate (MI) - Declassifi-

cazione a bene patrimoniale disponibile del comune dei tratti di via Po ai mappali 318 e 320

IL DIRIGENTE DI U.O. VIABILITÀ

Omissis

Decreta

Art. 1 – È approvata la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di Bollate (MI) dei tratti di via Po ai mappali 318 e 320 come individuato nella deliberazione della Giunta comunale di Bollate (MI) n. 328 del 14 novembre 2000.

Il dirigente dell'u.o. viabilità: Marco Cesca

[BUR20010139]

[5.2.0]

D.D.U.O. 23 APRILE 2001 – N. 9510

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Rivolta d'Adda (CR) – Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune del tratto di strada vicinale denominata «Bizzarretta»

IL DIRIGENTE DI U.O. VIABILITÀ

Omissis

Decreta

Art. 1 – È approvata la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di Rivolta d'Adda (CR) del tratto di strada vicinale denominata «Bizzarretta» come individuato nella deliberazione della Giunta comunale di Rivolta d'Adda (CR) n. 147 del 19 dicembre 2000.

Il dirigente dell'u.o. viabilità: Marco Cesca

[BUR20010140]

[5.2.0]

D.D.U.O. 8 MAGGIO 2001 – N. 10416

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Lumezzane (BS) – Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune del tratto di reliquato stradale in via Benedetto Croce ex via Cargne

IL DIRIGENTE DI U.O. VIABILITÀ

Omissis

Decreta

Art. 1 – È approvata la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di Lumezzane (BS) del tratto di reliquato stradale in via Benedetto Croce ex via Cargne come individuato nella deliberazione del Consiglio comunale di Brescia n. 14 del 14 febbraio 2001.

Il dirigente dell'u.o. viabilità: Marco Cesca

[BUR20010141]

[5.2.0]

D.D.U.O. 8 MAGGIO 2001 – N. 10418

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Bracca (BG) – Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di un tratto di mulattiera comunale in località Bracca Centro

IL DIRIGENTE DI U.O. VIABILITÀ

Omissis

Decreta

Art. 1 – È approvata la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di Bracca (BG) del tratto di mulattiera comunale in località Bracca Centro come individuato nella deliberazione della Giunta comunale di Bracca (BG) n. 36 del 5 maggio 2000.

Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il dirigente dell'u.o. viabilità: Marco Cesca

[BUR20010142]

[5.2.0]

D.D.U.O. 8 MAGGIO 2001 – N. 10419

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Brescia – Declassificazione a strada comunale del tronco della S.P. n. 74 «Torbole Casaglia-Castelmella-S.P. IX» compreso tra il Km 3+500 e il Km 3+820, all'interno del centro abitato di Castelmella (BS) e classificazione a strada provinciale della variante esterna all'abitato tra il Km 3+500 ed il nuovo incrocio con la S.P. n. 35

IL DIRIGENTE DI U.O. VIABILITÀ

Omissis

Decreta

Art. 1 – È approvata la declassificazione a strada comunale del tronco della S.P. n. 74 «Torbole Casaglia-Castelmella-S.P.

IX» compreso tra il Km 3+500 e il Km 3+820, all'interno del centro abitato di Castelmella (BS) e la classificazione a strada provinciale della variante esterna all'abitato tra il Km 3+500 ed il nuovo incrocio con la S.P. n. 35 come individuato con la deliberazione della Giunta provinciale di Brescia n. 386 del 5 settembre 2000.

Art. 2 – La provincia di Brescia che consegna il tronco stradale al nuovo gestore dovrà elencare le opere strutturali presenti quali ponticelli, ponti, opere conto terzi ed altro e dovrà consegnare sia la relativa documentazione tecnica di base sia eventuale documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica.

In caso di assenza di documentazione tecnica la provincia di Brescia dovrà fare una esplicita dichiarazione al riguardo.

Il dirigente dell'u.o. viabilità: Marco Cesca

[BUR20010143]

[5.3.5]

D.D.U.O. 10 MAGGIO 2001 – N. 10628

Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Progetto di «Impianto per il raggruppamento, ricondizionamento e deposito temporaneo di rifiuti speciali provenienti da terzi» da realizzarsi nel comune di Mozzo (BG) – via Don Mozzi, da parte della ditta Ecocentro Soluzioni Ambientali s.r.l. Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio interlocutorio negativo alla compatibilità ambientale del progetto proposto, relativo ad un «Impianto di raggruppamento, ricondizionamento e deposito temporaneo di rifiuti speciali proveniente da terzi», da realizzarsi nel comune di Mozzo (BG), – via Don Mozzi, poiché la localizzazione scelta risulta non idonea in particolare per gli aspetti esposti al punto 4.0 della Relazione istruttoria, che qui si intendono richiamati;

2. di dare atto che l'allegato «A» (Relazione istruttoria), è parte integrante e sostanziale del presente atto (*omissis*);

3. di depositare copia del presente decreto nel corso della Conferenza conclusiva del procedimento autorizzativo;

4. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto:

– al committente, ditta Ecocentro Soluzioni Ambientali s.r.l.;

– al comune di Mozzo (BG);

– alla provincia di Bergamo;

– alla Unità Organizzativa Gestione rifiuti della Direzione Generale Risorse idriche e servizi di pubblica utilità, competente al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto in oggetto, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche;

5. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.o. sviluppo sostenibile del territorio:
Alberto De Luigi

[BUR20010144]

[4.3.0]

D.D.U.O. 18 MAGGIO 2001 – N. 11486

Direzione Generale Agricoltura – Approvazione calendario di raccolta dei tartufi 2001-2002 ai sensi dell'art. 5 della l.r. 8 luglio 1989, n. 24 «Norme in materia di raccolta dei tartufi»

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
GESTIONE AMBIENTE RURALE E FORESTE

Vista la l.r. 8 luglio 1989, n. 24 «Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati in attuazione dei principi della legge 16 dicembre 1985, n. 752» così come modificata dall'art. 2 della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3;

Visto il comma 2 dell'art. 5 della l.r. 24/1989 che stabilisce che il dirigente competente, avvalendosi del Collegio degli esperti, predispone ed approva ogni anno i calendari di raccolta dei tartufi;

Vista la nota prot. n. 6416 del 23 febbraio 2001 dell'ammi-

nistrazione provinciale di Pavia e dell'amministrazione provinciale di Brescia prot. n. 4294 dell'8 febbraio 2001 che propongono di confermare le determinazioni del calendario in vigore l'anno scorso assunto con d.g.r. n. 4942 del 7 aprile 2000;

Visto il verbale della seduta del Collegio degli esperti del 16 marzo 2001 agli atti dell'unità organizzativa proponente che ha accolto le richieste delle amministrazioni provinciali di Pavia e Brescia;

Visto la nota dell'amministrazione provinciale di Mantova prot. n. 5516 del 19 febbraio 2001 che ha richiesto l'apertura anticipata per la raccolta del Tuber Magnatum al 1° settembre e le integrazioni richieste dal Collegio degli esperti in tartuficoltura prot. 11522 del 30 marzo 2001;

Considerato che il Collegio degli esperti ha ritenuto di accogliere in deroga la proposta della provincia di Mantova con la prescrizione di una sperimentazione per la valutazione della maturazione dei carpori da svolgersi con l'Università degli Studi di Milano;

Ritenuto da parte del Dirigente dell'unità organizzativa proponente, di accogliere in deroga la richiesta della provincia di Mantova con la prescrizione della verifica in campo dell'effettiva presenza al 1° settembre del Tuber Magnatum e per il resto del territorio regionale confermare il calendario di raccolta 2000-2001;

Ritenuto altresì, da parte del Dirigente dell'unità organizzativa proponente, per quanto indicato nei punti precedenti del presente provvedimento, di approvare il calendario di raccolta dei tartufi con il quantitativo massimo di raccolta che non può superare chilogrammi 1 (uno) al giorno per persona (fatto salvo il reperimento di un unico esemplare di peso superiore) riportato nell'allegato A composto di una pagina, parte integrante del presente atto;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individuano le competenze e i poteri della dirigenza;

Atteso che con d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 è stato riconfermato l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura al dr. Paolo Baccolo;

Vista la d.g.r. n. 156 del 28 giugno 2000 «Nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale e conseguente affidamento incarichi» dove si affida al dr. Paolo Lassini l'incarico dirigenziale dell'unità organizzativa Gestione Ambiente Rurale e Foreste della Direzione Generale Agricoltura;

Visto il decreto n. 17281 del 6 luglio 2000 di delega di firma al Dirigente dell'unità organizzativa Gestione Ambiente Rurale e Foreste, dr. Paolo Lassini, di provvedimenti ed atti di competenza del Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura;

Decreta

Recepisce le premesse:

- 1) di approvare in deroga la raccolta anticipata del Tuber Magnatum nella provincia di Mantova con la prescrizione della verifica in campo dell'effettiva presenza al 1° settembre del tartufo sopraindicato;
- 2) il calendario di raccolta dei tartufi 2001-2002 e il quantitativo massimo di raccolta dei tartufi di cui all'allegato A composto di n. 1 pagina che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
- 3) di disporre la pubblicazione dell'estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'u.o.: Paolo Lassini

ALLEGATO A

CALENDARIO DI RACCOLTA DEI TARTUFI SUL TERRITORIO REGIONALE 2000-2001

PROVINCIA	SPECIE	PERIODO DI RACCOLTA	
		Data apertura	Data chiusura
Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Sondrio, Varese	Tuber Aestivum	1° agosto	30 novembre
Brescia	Tuber Aestivum	1° giugno	30 novembre
Pavia a Nord della SS n. 9 Emilia	Tuber Aestivum	15 settembre	30 novembre
Pavia a Sud della SS n. 9 Emilia	Tuber Aestivum	1° agosto	30 novembre
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Pavia, Sondrio, Varese	Tuber Aestivum	15 settembre	31 dicembre
Mantova	Tuber Magnatum	1° settembre	31 dicembre
Tutto il territorio regionale	T. Melanosporum	15 novembre	15 marzo
Tutto il territorio regionale	T. Brumale Var. Mochatum	15 novembre	15 marzo
Tutto il territorio regionale	T. Aestivum Var. Uncinatum	1° settembre	31 dicembre
Tutto il territorio regionale	Tuber. Brumale	1° gennaio	15 marzo
Tutto il territorio regionale	T. Albidum Borchii	15 gennaio	30 aprile
Tutto il territorio regionale	T. Macrosporum	1° settembre	31 dicembre
Tutto il territorio regionale	T. Mesentericum	1° settembre	31 gennaio

Il quantitativo di tartufi di cui è concessa la raccolta non può superare CHILOGRAMMI 1 (UNO) AL GIORNO PER PERSONA, fatto salvo il reperimento di un unico esemplare di peso superiore.